This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Digitized by Google

ITALY

Digitized by Google

Digitized by Google

'CCHINI

Omaggio dell'a.

AVV. BERNARDINO ALIMENA

PROFESSORE DI DIRITTO E PROCEDURA PENALE
NELLA R. UNIVERSITÀ DI MODENA

SU I PRINCIPII DIRETTIVI

DI UN

NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE

Estratto dalla Giustizia Penale
Anno VI, 1900. — Fascicoli 42, 43, 44, 45.

ROMA
DIREZIONE
DELLA « GIUSTIZIA PENALE »

PRATO
TIPOGRAFIA
GIACHETTI, FIGLIO E C.

1900

Digitized by Google

DEC. 20, 1930

Digitized by Google

I.

Tutti sono d'accordo nel riconoscere che il vigente nostro codice di procedura penale è insufficiente e difettosissimo, se non, a dirittura, mostruoso; ma non tutti sono in grado di rendersi conto di quanto noi Italiani, — che pure nel Diritto in genere e nel Diritto penale in ispecie abbiamo tante tradizioni gloriose —, siamo rimasti indietro, al paragone d'altri popoli.

In questo ultimo quarto di secolo, il più intenso lavorìo legislativo ha rinnovato il procedimento penale di quasi tutto il mondo civile. Anche tacendo dei codici di procedura penale di Friburgo del 1873, di Monaco del 1874, della Romania del 1875, di S. Marino del 1878, della Turchia del 1880, dell'Egitto del 1883, di Ginevra del 1884, del Congo del 1889, del Canadà del 1892, del Giappone e del Messico del 1894, del Venezuela del 1897, che non valgono la pena d'esser presi a modello, quanti grandi ammaestramenti non ci vengono prodigati dai

Digitized by Google

codici di procedura penale dell'Austria del 1873, di Zurigo del 1874, della Germania del 1877, di Appenzell del 1880, dell'Olanda e di Nuova York del 1881, della Spagna del 1882, di Soletta del 1885, della Norvegia del 1887, dell'Argentina del 1888, della Bosnia e della Erzegovina del 1891, di Neuchâtel del 1893, del Ticino del 1895, dell'Ungheria del 1896, della Bulgaria del 1897?

Si aggiungano le modificazioni al codice serbo, introdotte con una serie di novelle, di cui la prima venne pubblicata tre anni dopo la pubblicazione del codice: nel 25 maggio 1868; le modificazioni al codice di Monaco, introdotte con ordinanza del 16 agosto 1888; le modificazioni al codice egiziano, introdotte con decreto del 28 maggio 1895.

Si aggiungano le progettate riforme al codice germanico, di cui ebbe ad occuparsi quel parlamento nel gennaio del 1895.

Si aggiungano i progetti danese del marzo 1875 (senza la data del giorno), il progetto francese del 27 novembre 1879, approvato in prima lettura nell'8 novembre 1884, il progetto belgico del 16 novembre 1894.

Che cosa diremo di più? Diremo che il nostro codice, derivante dal codice francese, venne da esso, per lunga strada, oltrepassato; poichè oggi il codice francese rassomiglia ad una vecchia nave, cui industri artefici abbiano quotidianamente sottratto i pezzi logori per sostituirli con pezzi nuovi.

Il nostro codice vigente, che porta la data del 13 novembre 1859, non è — e questo è noto — che

Digitized by Google

una imitazione del codice francese della prima maniera. Esso venne riprodotto, nel 26 novembre 1865, con alcune riforme reclamate dalla necessità di dare, alle provincie meridionali, un codice non di molto inferiore al codice napoletano del 1819. Poi, con il r. decreto del 28 gennaio 1866, vennero modificati gli art. 353 e 678; con la legge del 28 giugno 1866, vennero modificati gli art. 834 e 835; con la legge dell'8 giugno 1874, venne riordinato l'istituto dei giurati; con la legge del 30 giugno 1876, si regolò la carcerazione preventiva e la libertà provvisoria; con il r. decreto del 1° dicembre 1889, s'introdussero quei lievi mutamenti, che erano divenuti necessari per coordinarlo con il nuovo codice penale.

I risultati di queste parziali, frammentarie e non omogenee modificazioni sono, pur troppo, quelli che si esperimentano ogni giorno; e possiamo reputarci ben fortunati, se i piccoli incidenti della vita parlamentare hanno impedito che altre parziali modificazioni fossero state introdotte.

A cominciare dal progetto De Falco, del 19 aprile 1866, sino ad oggi, varii e diversi progetti di riforma, — così del codice di procedura penale come dell'ordinamento giudiziario —, parziale e totale, vennero redatti. E, di tali progetti, alcuni vennero pubblicati, mentre altri, in bozze di stampa o manoscritti, non si trovano che al Ministero.

Però il lavoro più omogeneo e completo è, senza alcun dubbio, quello, che venne compiuto dalla Commissione nominata dal ministro Finocchiaro-Aprile,

Digitized by Google

e che il ministro Gianturco presenta, con vigile cura, all'esame degli studiosi (1).

Non si tratta, ancora, d'un progetto, ma dei principii direttivi che serviranno per compilare un progetto. Onde, mentre per alcuni istituti si può portare un giudizio assoluto e illimitato, sui concetti della Commissione; per altri, invece, è uopo assumere una posizione di riserva, poichè l'accettazione e il rifiuto dipendono del tutto dal modo con cui le idee saranno trasformate in disposizioni di legge.

Esaminiamo, anche noi, questi principii direttivi.

II.

Azione penale.

È noto che, secondo il nostro codice, l'azione penale è esercitata sempre dal pubblico ministero, anche quando sia necessaria l' istanza della parte lesa (art. 1, 2, 3). Una eccezione, più apparente che reale, specialmente di fronte alla pratica, è costituita dalla facoltà concessa alla parte lesa di richiedere la citazione diretta (art. 331, 371).

Così è scritto anche nelle legislazioni francese (art. 1), belgica (art. 1, 2, 3), olandese (art. 2, 3),

---

(1) *Principii adottati dalla Commissione ministeriale incaricata di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale.* Roma 1900. — *Atti della Commissione istituita con decreto 3 ottobre 1898 con l'incarico di studiare e proporre le modificazioni da introdurre nel vigente Codice di procedura penale.* Roma 1900.

Digitized by Google

rumena (art. 1, 2, 3), russa (c. 1 e seg., 1006, 1213), serba (§§ 7, 16), greca (art. 1, 2, 3), ottomana (art. 1), e nelle legislazioni dei cantoni di Wallis (art. 19), Zug (§ 1), Berna (art. 2), Schwyz (§ 1), Turgovia (§ 2), S. Gall (§ 34), Friburgo (art. 1), Ginevra (art. 3), Vaud (art. 98), Glaris (§ 18), Lucerna (§ 10), Soletta (§ 23), Argovia (§ 114), Zurigo (§§ 760, 761, 762), Basilea città e campagna (§ 1 della legge sulla avvocatura di Stato).

Questo sistema, evidentemente, ha il difetto — per lo meno il difetto teorico — di creare il così detto monopolio del pubblico ministero. Infatti, quando il pubblico ministero non volesse promuovere l'azione penale, agli offesi e a tutti i cittadini, altra via non resterebbe, se non quella di agitarsi e protestare, magari d'innanzi ai magistrati di grado più alto, ma sempre stragiudizialmente, tranne che il pubblico ministero non si fosse reso reo del delitto di violazione d'un dovere d'ufficio.

E, appunto per evitare tutto questo, in Francia (art. 235), la camera d'accusa può disporre che si inizi un processo senza che occorra la richiesta del pubblico ministero. Ciò avveniva in Italia, con l'antico art. 436 del codice di procedura penale, il quale, a differenza del corrispondente art. 448 della riforma del 1865, dava alla sezione d'accusa il diritto d'avocare a sè la causa, non soltanto sulla richiesta del pubblico ministero, ma anche d'ufficio. Così si riparava, in qualche modo, al male, ma si riparava a discapito della separazione dell'accusatore dal giudice.

Il sistema opposto è quello tradizionale dell'In-

Digitized by Google

ghilterra, ove, fatta eccezione per tre casi (60 Geo. I e 1 Geo. IV, c. 4; 7 Geo. IV, c. 64; 4 Wil. e Mar. c. 18), è il privato cittadino, — *private prosecutor* —, quello che promuove ed esercita l'azione penale.

Ma l'esperienza ha dimostrato, anche questa volta, che non invano si viola la legge della divisione del lavoro. Infatti, in Inghilterra, i cittadini sono tutt'altro che amanti della funzione di accusatori; ed è noto che spesso si resta impuniti perchè manca l'accusatore, che spesso si compie una vera transazione tra offensore ed offeso, che spesso sono sorte delle società private per promuovere la persecuzione di certi speciali reati.

Onde, in Inghilterra, si va oggi costruendo, mano mano, l'istituto del pubblico ministero: e, allargando i tre casi cennati, — costituiti dalla procedura promossa dall'*Attorney General* o dal *Sollicital general* nei reati d'alto tradimento, dalla inchiesta promossa dal *Coroner,* che constata un omicidio, dalla procedura del *Master of the Crown Office* nei reati contro la pace pubblica —, si è pervenuti, per necessità di cose, a creare il *Director of public prosecutions* (42 e 43 Vict. c. 22), il quale promuove l'azione penale nei processi più gravi e più difficili, quando il privato accusatore manchi o receda, ovvero in qualche altra speciale circostanza.

Al sistema inglese, possiamo riattaccare il sistema spagnuolo, per cui, mentre si concede a tutti i cittadini la potestà di promuovere l'accusa (art. 101), si attribuisce questa funzione normalmente anche al pubblico ministero (art. 105).

Digitized by Google

Tra questi due sistemi estremi, ne sorgono due altri intermedii, i quali hanno questo di comune: dànno alla parte lesa il diritto di promuovere l'accusa, così di sua propria iniziativa, come per adesione all'accusa pubblica.

Così dispongono il codice della Germania (§§ 114, 435), il codice della Bosnia e dell'Erzegovina (§ 54), il codice della Bulgaria (§§ 2, 3), limitatamente però ai soli reati, per i quali occorra l'istanza della parte lesa (§§ 114, 435); così dispongono, senza distinzione tra questi ed i reati perseguibili d'ufficio, i codici dell'Austria (§§ 46, 48), dell'Ungheria (§§ 41, 42), della Norvegia (§§ 72, 92, 94, 435), del Canton Ticino (art. 3, 73) e il progetto danese (§§ 33, 40).

Quest'accusa privata, in Germania, è temperata dall'obbligo della cauzione, in Austria e in Norvegia è temperata dalla necessità del consentimento del magistrato, in Ungheria non ha temperamento alcuno.

Questo sistema è da rifiutarsi senz'altro, anche esso, sia perchè riduce la persecuzione del maleficio ad un interesse di parte, sia perchè non si educano gli uomini a diventare cittadini, quando si dice loro che debbano acquietarsi d'innanzi ai reati che colpiscono gli altri, per muoversi solo per i reati da cui vengono personalmente colpiti.

Noi crediamo che il sistema preferibile sia quello che resta, dopo che si sono rifiutati i sistemi precedenti.

L'accusa non può essere, normalmente, affidata ai privati cittadini, ma, per tante e tante ragioni d'intuitiva evidenza, deve essere affidata ad un appo-

Digitized by Google

sito magistrato che è, appunto, il pubblico ministero. Però questo affidamento non deve trasformarsi in un monopolio; e, perchè questa trasformazione non avvenga, è uopo che — quando il pubblico ministero non esercita l'azione — i privati cittadini, senza distinguere se siano o non siano lesi dal reato, possano, quando lo vogliano e magari a loro rischio, diventare essi stessi accusatori.

Qualcheduno potrebbe, forse, obbiettare che, se si nutre diffidenza contro il monopolio dell'accusa, a maggiore ragione, si deve nutrire diffidenza contro il monopolio del giudizio, onde noi, e noi specialmente che siamo contro l'istituto dei giurati, saremmo in contradizione con noi stessi. Ma, a ciò, noi risponderemmo che mentre l'un monopolio presenta dei pericoli, l'altro non ne presenta alcuno, poichè, mentre il promuovere o il non promuovere l'azione penale è un fatto unico e breve, che si svolge quasi nell'ombra, il giudizio, composto più spesso di due parti, — l'istruttoria e il pubblico dibattimento —, è un fatto complesso e più lungo, è un fatto che si svolge in piena luce, e che si compie con un atto solenne motivato e sindacabile.

Il legislatore, che volesse accettare questo nostro sistema, troverebbe nell'ultimo gruppo delle citate legislazioni, qualche cosa, che potrebbe formare come una garentia contro le accuse temerarie o false.

Da quel che si è detto, chiaro risulta che, mentre noi ammettiamo l'accusa privata principale, non ammettiamo l'accusa privata adesiva. Se il pubblico

Digitized by Google

ministero promuove l'azione penale, a che mettergli d'accanto un compagno?

In Germania, l'accusa adesiva è sorta in occasione del diritto di ricorso, che hanno le parti lese quando il pubblico accusatore non abbia promossa l'azione (§ 170); ed è sorta perchè si disse che il pubblico accusatore, il quale promuove l'azione, contrariamente alle proprie convinzioni, non può ispirare molta fiducia, onde è necessario che gli stia d'accanto qualche altro. Secondo il sistema da noi proposto, invece, l'accusa adesiva non ha alcun significato, perchè, quando il pubblico accusatore tace, ogni cittadino può promuovere l'accusa principale, senza bisogno d'alcun ricorso.

Nel seno della Commissione ministeriale fu, contro ogni partecipazione del privato all'esercizio dell'azione penale, obbiettato che, in Austria, tale partecipazione avviene assai di rado.

Noi conosciamo la statistica austriaca, e, anzi, — in un lavoro, nel quale ci siamo, di proposito, occupati di questo argomento —, abbiamo pubblicati i risultati di essa insieme ai risultati conformi della statistica germanica, ma tali risultati piuttosto che contro la nostra tesi stanno a favore di essa. Se, assai raramente, i cittadini diventano accusatori, ciò indica che il pubblico ministero, fortunatamente, agisce bene dovunque, ma indica pure che il temuto pericolo di lasciare i cittadini in balia di accuse temerarie e false non esiste; e di ciò ci convinceremo, specialmente quando si noti che le statistiche pro-

Digitized by Google

vano che le accuse private, assai raramente, vennero riconosciute infondate.

Ma si obbietta: ciò, in Italia, sarebbe una rovina, per la litigiosità degli Italiani. Io, a questi argomenti — lo dico una volta per tutte — non credo. E non credo sia perchè la litigiosità è il retaggio di poche regioni d'Italia, e sia perchè le leggi austriache regolano anche gli Italiani dell'Istria e del Trentino, e le statistiche non pare che mostrino in costoro una speciale reazione.

Per il problema attuale, poi, vi è uno speciale argomento, un argomento *a fortiori*. In Italia, e questo è noto, assai raramente si esercita l' azione popolare consentita da qualcheduna delle leggi amministrative. Quindi, è ragionevole pensare che se l' azione si esercita assai raramente in un campo, — in tanto affaccendarsi di parlamentarismo —, insidiato da tanti interessi e tanti rancori personali, assai più raramente si eserciterà nella persecuzione del delitto.

In conclusione, anche noi abbiamo fede nel pubblico ministero, anche noi crediamo che sia da desiderare e da sperare che l' accusa del privato non abbia ragione di esercitarsi, ma crediamo ancora che non si possa precludere l'altra via, la quale, per lo meno, deve rimanere come una garantia, non invocata ma invocabile.

Ad ogni modo, poichè la Commissione ha rifiutato ogni sistema, che, in qualche modo, si avvicini al nostro, seguiamola nel sistema suo.

Digitized by Google

E seguiamola tanto più volontieri, in quanto che essa ci promette di trovare il modo, con cui il privato cittadino possa « eccitare » e « sussidiare » l'esercizio dell'azione penale, modo che, evidentemente, deve essere ben altro che un semplice diritto di querela o di denunzia, poichè altrimenti si farebbe, davvero, molto rumore per nulla.

Alla parte lesa viene concessa la facoltà di ricorrere al magistrato, contro il pubblico ministero, che si rifiuti di esercitare l'azione penale sulla sua querela. Questa è la conseguenza necessaria del sistema! Se si fosse accettato il nostro sistema, di questo nuovo regolatore non si sarebbe sentito alcun bisogno. Ma, poichè si è voluto conservare il sistema del monopolio, si è costretti a cercare qualche cosa che coopererà, anche un'altra volta, a confondere l'accusatore ed il giudice.

Ad ogni modo, poichè, come vedremo, si conserva il giudizio di delibazione sull'istruttoria, non può dirsi che, dato il sistema, questa soluzione sia assurda. Se poi, senza ammettere l'accusa privata, si volesse almeno, — come diremo —, sopprimere il giudizio istruttorio, allora sul ricorso della parte lesa dovrebbe decidere non il giudice, ma l'ufficiale del pubblico ministero di grado più elevato o un consiglio di funzionarii del pubblico ministero. In un caso e nell'altro, però, bisognerebbe — nè occorre dirne le ragioni — che l'esercizio dell'azione penale dovesse appartenersi ad un altro tra i rappresentanti del pubblico ministero, presso il tribunale, che non sia quello che venne sconfessato.

Digitized by Google

Crediamo, poi, sia secondo le nostre idee, sia secondo le idee della Commissione, che si debba abolire ogni disposizione, che somigli alla citazione diretta promossa dalla parte lesa, di cui si parla negli articoli 331, 371 del vigente codice di procedura penale.

La Commissione ha anche proposto, — ma non senza qualche opposizione —, di mantenere l'art. 129 dell'ordinamento giudiziario, per cui il pubblico ministero è il rappresentante del potere esecutivo presso il potere giudiziario, e, come tale, continua ad essere posto sotto la direzione del ministro della giustizia, ribadendosi così un altro lato della responsabilità ministeriale.

Non vi è dubbio che ogni esigenza razionale fa sì che sia da preferire un pubblico ministero, il quale dovendo compiere funzioni di giustizia, — funzioni di giustizia, e non altro —, sia soltanto un magistrato, e, come tale, sia indipendente dal potere esecutivo. E questo specialmente in quei paesi, nei quali le sue funzioni derivano soltanto dai rapporti tra la legge ed il fatto, senza alcuna preoccupazione d'opportunità.

Ma, alla Commissione, ciò è sembrato prematuro, almeno per l'Italia, onde a sostegno della sua risoluzione non sono stati addotti che degli argomenti d'opportunità.

Intanto, si noti che, in Italia, il ministro di grazia e giustizia non esercita sul pubblico ministero, almeno legalmente, quel potere, di cui parla l'art. 274 del codice di procedura penale francese, potere con cui s'ordina d' iniziare un procedimento.

Digitized by Google

Non vi è poi da dubitare sulla opportunità di autorizzare il pubblico ministero ad iniziare il procedimento e a promuovere la costituzione d'una rappresentanza speciale dei minorenni e degli incapaci, che ne siano sprovvisti, nei delitti perseguibili a querela di parte e commessi in loro danno; e non vi è dubbio, poichè, quando la rappresentanza non sia già costituita, spesso non si potrebbe efficacemente e a tempo perseguire il delitto, per le lunghe e complicate formalità del codice civile.

Si è anche accolta la massima che l'azione penale, una volta promossa, sia irrevocabile.

Ciò deriva, naturalmente, dall'essersi rifiutata ogni specie d'accusa mossa dal privato; poichè, mentre questa corregge l'errore e l'abuso del pubblico ministero, con il sistema della Commissione, invece, è necessario che l'errore o l'abuso sia evitato da un provvedimento giudiziale.

Lodiamo, poi, illimitatamente l'idea, secondo cui, alle contravvenzioni di competenza pretoria, quando importino una pena pecuniaria da determinarsi, si debba infliggere la pena, mediante decreto, e senza procedere a giudizio.

Questa è la procedura per precetto *(Strafbefehl)* del codice germanico (§ 447), questa è la procedura per mandato *(Mandatsverfahren)* del codice austriaco (§ 460), i quali l'applicano anche nei fatti punibili con pene detentive non superiori per durata a sei settimane, per quel codice, e a tre giorni per questo.

Noi vorremmo che tale procedimento si estendesse a tutte le contravvenzioni, e, quindi anche a quelle

Digitized by Google

punibili con l'arresto. Vorremmo anche che tale procedimento dovesse farsi sempre su richiesta conforme di chi esercita l'azione penale.

Sullo esempio degli stessi codici germanico (§ 450, 451) e austriaco (§ 462), si propone che l'imputato possa, mediante reclamo, farsi giudicare nelle vie ordinarie, ciò che può, forse, rendere spesso vana tale provvida disposizione, se non si trova modo — e mi pare difficile — di disciplinare un tale reclamo.

III.

Azione civile e rapporto fra giudicato penale e civile.

Le legislazioni contemporanee possiamo suddividerle in tre gruppi.

In un primo gruppo, collochiamo quelle, che più o meno, tendono a bandire l'esercizio dell'azione civile, dal processo penale, rinviandola ad un'altra sede.

La più pura rappresentanza di questa tendenza è la legislazione inglese, la quale, dal processo penale, esclude ogni valutazione relativa ai danni. E diciamo così, perchè non può dirsi che siano un vero risarcimento del danno la restituzione degli oggetti rubati o indebitamente appropriati e il rifacimento delle spese processuali, (nei lievissimi reati contro le persone), che questa legislazione consente (33 e 34 Vict. c. 23, s. 4). E questa tendenza, in Inghilterra è prevalente, tanto è vero che il secondo progetto di codificazione ritorna a queste norme, mentre il primo progetto aveva tentato di abbandonarle (S. 423).

Digitized by Google

In questo gruppo, troviamo la legislazione germanica, la quale non ammette che, nel processo penale, si possa parlare d'azione civile, concedendo solo all'accusatore adesivo, di chiedere che l'accusato venga condannato al pagamento della *Busse,* che è un istituto d'incerta natura (§ 443). In questo gruppo, troviamo la legislazione olandese, la quale esclude la parte civile dal giudizio penale (art. 3), salvo che l'indennizzo sia non superiore a centocinquanta fiorini (art. 202).

In un secondo gruppo, troviamo quelle legislazioni che fondono, più o meno, il giudizio intorno all'azione civile col giudizio intorno all'azione penale.

La più notevole rappresentante di questa tendenza è la legislazione austriaca, con la quale il magistrato penale deve, a richiesta del danneggiato, decidere in pari tempo sulle pretese di diritto privato (§ 4); il pubblico ministero può, a richiesta del querelante privato, assumerne la rappresentanza (§ 46); mentre, tutte le circostanze, che possono influire sulla valutazione del danno, debbono prendersi, d'ufficio, in considerazione (§§ 365, 99). Questo sistema è integralmente seguito dalla legislazione per la Bosnia e l'Erzegovina (§§ 4, 54, 106, 324).

In questo gruppo, troviamo la legislazione ungherese (§ 5), la norvegese (§ 440), la zurighese (§ 908). Si noti che queste legislazioni, le quali dispongono che il magistrato penale debba giudicare anche sulle domande relative ai danni, aggiungono che i due giudizi si separano, allor che il giudizio sul danno possa ritardare il giudizio principale.

Digitized by Google

In mezzo a questi due gruppi, ne troviamo uno intermedio ed ibrido, nel quale si trovano quelle legislazioni, le quali lasciano all'offeso la scelta tra l'iniziativa di un giudizio civile e la partecipazione ad un giudizio penale; e, in questo secondo caso, l'offeso non ottiene che l'astratto riconoscimento di un diritto, poichè, — tranne la così detta « provvisionale » ammessa da qualche legislazione —, egli dovrà poi seguire le ordinarie, complicate e lunghe vie del giudizio civile, per ottenere la concreta determinazione del danno e l'esecuzione della sentenza.

In questo gruppo, troviamo la legislazione francese (art. 3), la legislazione belgica (art. 4), la legislazione ticinese (art. 69), e tante altre, sino alla legislazione greca (art. 3) e alla legislazione bulgara (§ 3, 4). Si noti, intanto, che quest'ultima, la quale, come si è detto, pure ammette l'accusa privata, dà alla parte lesa, che non abbia voluto diventare accusatrice, la veste di « domandatrice privata » *(grajdanski istetz)*.

Per questa via, si trova il nostro codice vigente (art. 4).

È pur troppo noto che l'indennizzo alle vittime del delitto sia tal cosa che, sciaguratamente, si raggiunge assai di rado. Se volessimo una prova semplice ed evidente di questa nostra affermazione, basterebbe guardare i programmi dei Congressi internazionali penitenziari e d'antropologia criminale e delle sessioni dell'Unione internazionale di diritto penale, nei quali quest'argomento ritorna, sempre, come un ritornello.

Però, il sistema seguito dal nostro codice è il peggiore di tutti. E, mentre gli altri sistemi salvano,

Digitized by Google

se non altro, un principio, questo non salva alcun principio e costituisce una vera manna per i malfattori, i quali, ben consigliati e meglio condotti, aggiustano le cose loro in modo, che le vittime del delitto, restano a dirittura stancate e smarrite in vere cacce di procedura. E, — si noti la singolare contradizione —, mentre questo avviene, l'istituto della parte civile si deforma e si denatura, sino a diventare una vera accusa sussidiaria, nella quale si portano prove e discorsi tendenti, non allo accertamento del reato, ma a mantenere le aggravanti e ad escludere le diminuenti. Chi volesse fare dello spirito potrebbe ben dire che la parte civile è stata indebolita, là ove bisognava rinforzarla, ed è stata rinforzata, là ove bisognava indebolirla.

Noi, per quanto riguarda l'indennizzo, crediamo preferibile il sistema austriaco, che, del resto, per l'Italia, non sarebbe nuovo, poichè costituirebbe un ritorno all'art. 112 della legge toscana del 1786. E vorremmo la separazione dei due giudizi, sol quando il giudizio civile potesse, per speciali e imprevedibili contingenze, ritardare il giudizio penale.

Infatti, che cosa dicono, in loro favore, quelli i quali sostengono la necessità di separare i due giudizi? Dicono che, altrimenti, la condizione dell'accusato si aggrava e che l'attenzione dei giudici può essere distratta dal giudizio penale, per portarsi sul giudizio civile. Ma, non è forse facile rispondere che non si vede come mai la valutazione del danno possa aggravare la condizione dell'accusato, e che anzi essa, al contrario, la migliora, poichè il giudice non potrà

Digitized by Google

essere, portato, inconsciamente, a retribuire il danno con la pena? Non è forse facile dimostrare che l'attenzione non può mai spostarsi, perchè ciò che è elemento del danno è anche elemento di prova, e che, ad ogni modo, tale valutazione può farsi comodamente da uno dei giudici in camera di consiglio? Nè si dica che noi, con ciò, confondiamo, la punizione del delitto con una pretesa di diritto privato. Non si dica così, poichè molti guai sono stati introdotti nella legislazione, in nome appunto di questo tremendo feticcio della separazione degli istituti, separazione che spesso si dà per dimostrata, mentre si dovrebbe ancora dimostrare!

A chi ci accusa di confusione, ben fu risposto che il danno, derivante dal delitto, è ben diverso da ogni altro danno; ben fu risposto che anche la riparazione del danno coopera alla coazione psicologica; ben fu risposto che il magistrato penale, dinanzi al quale si riproduce, per così dire, il delitto, assai più facilmente può valutare il danno, che non il magistrato civile, dinanzi al quale non stanno che delle carte scritte.

Ma, se, per l'indennizzo, crediamo preferibile il sistema austriaco, per quanto riguarda la disciplina della parte civile, crediamo preferibile il sistema olandese, con cui si stabilisce che la parte civile, o l'avvocato che l'assiste, possa proporre delle domande ai testimoni, ma « unicamente per quel che concerne « la prova del danno subìto e del suo ammontare » (art. 205). A questo sistema s'avvicina, benchè timidamente, il codice ticinese (art. 72 n. 10).

Digitized by Google

Stando così le cose, noi, — pur dolenti che la Commissione non abbia proposto nulla, che valga a far rientrare la parte civile nei suoi limiti naturali —, siamo lieti per le soluzioni, con cui il capitolo della esecuzione completa questo.

Lodiamo, dunque, senza riserve, le proposte per cui il giudice penale, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei danni, debba avere facoltà di liquidarli e di accordare una provvisionale alla parte lesa, anche quando questa non si sia costituita parte civile. Lodiamo, senza riserve, le proposte tendenti a garantire con ipoteca il risarcimento dei danni, anche quando la parte lesa non sia costituita parte civile; tendenti a fare iscrivere l'ipoteca, dopo il mandato di comparizione o di cattura, e anche nei casi di citazione diretta, purchè intervenga un decreto del giudice, invocato dal pubblico ministero o dalla parte lesa anche quando non sia costituita parte civile.

Lodiamo, senza riserve, le proposte tendenti ad obbligare il pubblico ministero ad iscrivere l'ipoteca, quando le parti lese siano incapaci od assenti; tendenti ad accordare provvedimenti cauzionali su beni mobili, rendite, salarii e simili, appartenenti all'imputato; tendenti a far sì che il credito della parte lesa abbia anche il privilegio sul credito dello Stato; tendenti a far sì che, per ottenersi e completarsi il risarcimento, si attribuiscano alla parte lesa il prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti confiscati, la cauzione prestata dall'imputato per ottenere la libertà provvisoria, una piccola parte della

Digitized by Google

mercede guadagnata dal condannato col proprio lavoro.

Lodiamo, senza riserve, la proposta tendente a far sì che tutti questi vincoli debbano, obbligatoriamente e sollecitamente, cessare, quando sia intervenuta una sentenza d'assoluzione.

Non esitiamo a conchiudere che, se tutti questi voti diventeranno legge, il nostro nuovo codice sarà, per questa parte, uno dei più perfetti codici del mondo! Vorremmo soltanto, che tali provvedimenti fossero coordinati in modo tale, da evitarsi che essi possano arrivare troppo tardi.

Però, non approviamo l'ampliamento dell'istituto previsto dagli art. 38 e 39 del codice penale. Non lo approviamo poichè esso penetrò, nella nostra legislazione, come una pena privata e, quel che è peggio, come una pena privata che deve scontarsi in solido.

Approviamo, invece, tutte le altre proposte relative all'influenza del giudicato penale sul giudicato civile; all'opposizione contro le ordinanze di proscioglimento nel periodo istruttorio; all'appello, e quindi al divieto d'impugnare le sentenze d'assoluzione nel giudizio di merito; al ricorso in cassazione, e specialmente al ricorso, nei soli casi di vizio di forma, contro la sentenza, con cui la sezione d'accusa rigetta l'opposizione, con la quale la parte civile attaccava l'ordinanza di proscioglimento; alla costituzione di parte civile e alla valutazione della sua ammissibilità.

S'intende bene che la prima e l'ultima di queste proposte le approviamo in modo assoluto, mentre le

Digitized by Google

altre le approviamo soltanto sotto il punto di vista del sistema, accolto dalla Commissione in materia d'appello e d'invio a giudizio.

IV.

Competenza.

Intorno a questo argomento non dobbiamo dire che poche parole.

Fatta eccezione per l'Inghilterra, per il maggior numero degli Stati dell'Unione Americana e per qualche colonia inglese, che suddividono la competenza tra il giudice unico e la corte con i giurati, — appunto per la grande estensione data a questi, che hanno giurisdizione anche in materia civile —, si può ben dire che la legislazione è unanime nel tripartire la competenza, secondo tre ordini di magistrati.

E questa tripartizione è tale che essa ha consigliato a molte legislazioni la vieta tripartizione dei reati; è tale che essa è penetrata negli stessi paesi di lingua inglese, e basti citare l'India con una corte di primo grado, una corte di secondo grado e una corte di terzo grado, e la Scozia che, sopra del giudice di pace, ha due corti: la corte dello sceriffo e la corte del giustiziere, la quale è la sola competente per giudicare i quattro crimini, detti della corona — omicidio, violenza carnale, furto qualificato ed incendio —, le violenze contro gli agenti della giustizia, i crimini commessi dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni e, in generale, tutti i crimini punibili con pena superiore a quella della prigionia.

Digitized by Google

L'unanimità ci dispensa da ogni indagine di legislazione comparata.

La Commissione mantiene la triplice gerarchia dei pretori, dei tribunali, delle corti d'assise; nè modifica, sostanzialmente, la loro competenza.

Non si propongono che quattro novità: il disegno di portare dinanzi alla corte d'assise quegli altri delitti, che per la loro natura, reclamassero tale trattamento; il disegno di sottrarre ad essa quei delitti, che presentano speciali difficoltà, derivanti dalla prova troppo tecnica, o dalla loro natura tecnico-giuridica; l'abolizione della facoltà concessa, dagli art. 252 e 257 del codice di procedura penale, di potere rinviare dinanzi al pretore, per il concorso di circostanze che diminuiscono la pena, ovvero per la tenuità del reato; l'ampliamento della competenza del pretore.

La prima e la seconda proposta sono inerenti alla natura stessa della corte d'assise, e, in fondo, possono produrre una non lieve, — e, per noi, benefica —, diminuzione della sua competenza.

La terza è egualmente lodevole, poichè il giudice più adatto, a valutare le circostanze tutte del reato, è proprio il giudice di merito.

La quarta è giustificata dal restringersi della competenza pretoria per effetto dell'abolizione dei due su citati articoli. Ed è notevole che certi reati saranno portati, per la loro indole, alla competenza del pretore o del tribunale, mentre essi, per la pena che li minaccia, sarebbero rientrati, invece, rispettivamente, nella competenza del tribunale o del pretore.

Digitized by Google

V.

Citazione diretta e citazione direttissima.

Chi voglia riunire tutte le possibili forme di procedimento penale, in grandi categorie, le quali siano differenziate da caratteri essenziali ed irreducibili ad altri, non può che riunirle in due: procedimenti costituiti da una istruttoria formale e da un dibattimento, e procedimenti costituiti da un dibattimento senza istruttoria formale.

Perciò, il più gran numero di legislazioni non percorre, trascurando le peculiari e inevitabili differenze, che questa via.

La citazione diretta e il procedimento formale s' incontrano nelle leggi dell' Inghilterra (11 e 12 Vict. c. 42, 42 e 43 Vict. c. 49, 50 e 51 Vict. c. 25) e della Scozia (50 e 51 Vict. c. 35), e poi negli statuti e nei codici dell'Unione Americana, e basti citare il codice di Nuova York (§§ 4, 188, 221, 222). Si incontrano del pari in Francia (art. 182), nel Belgio (art. 182), nel Lussemburgo (art. 182), in Monaco (art. 76), in Romania (art. 58), in Egitto (art. 35), in Turchia (art. 166), nella Spagna (art. 795), in Neuchâtel (art. 155 e seg. 353 e seg.), nel Ticino (art. 149), in Ginevra (art. 30, 32), in Vaud (art. 284, 426), in Glaris (§ 32), in Austria (§§ 90, 91), nella Bosnia e nell'Erzegovina (§§ 97, 98), in Ungheria (§§ 281, 128), in Norvegia (§ 271), in Olanda (§ 81), in Malta (art. 335, 351), nell' India inglese (s. 189 e seg., 203 e seg.),

Digitized by Google

Guardando, ora, queste legislazioni, dal punto di arrivo della citazione diretta, noi possiamo distinguerle secondo cinque tipi.

Il primo tipo è dato dal codice ungherese, il quale dichiara che l'imputato, citato direttamente, non può mai presentare alcuna eccezione contro l'atto d'accusa (§ 281).

Il secondo tipo è dato dal codice austriaco (§ 213), dal codice bosniano ed erzegovinese (§ 221) e dal codice ticinese (art. 169), i quali ammettono, anche in tema di citazione diretta, il comune ed ordinario ricorso contro l'atto d'accusa.

Il terzo tipo è dato dal codice germanico (§ 199), per cui chi è citato direttamente può chiedere una istruzione preliminare o la raccolta dei singoli mezzi di prova, ovvero può opporsi all'apertura del procedimento principale.

Il quarto tipo è dato dalla legislazione inglese (42 e 43 Vict. c. 49), in cui l'imputato può o non può chiedere l' istruttoria formale, a seconda della pena che è comminata per il reato.

Il quinto tipo è dato dal codice francese (art. 182) e da quelli che lo hanno imitato, i quali, pur non avendo una speciale disposizione che vieti, all'imputato, di opporsi alla citazione diretta, nondimeno fanno ciò risultare da tutto il sistema.

Guardando, poi, queste legislazioni dal punto di vista d'una possibile suddivisione del loro contenuto, noi incontriamo due tipi.

Uno è offerto dalla Francia, col codice (art. 182) e con la legge del 20 maggio 1863 « *sur l'instru-*

Digitized by Google

ction des flagrants délits », — seguita dall'Egitto (art. 35, 36) e da Monaco (ordinanza del 16 agosto 1888, che modifica l'art. 76 del codice) —; e con questo tipo si distingue, dalla citazione diretta, la citazione direttissima che si ha nei reati flagranti, dando luogo al procedimento così detto sommario.

L'altro è offerto dall'Ungheria (§ 281), che ha un tipo unico di procedimento sommario, che si applica quando il reato sia flagrante o quando l'imputato abbia confessata la propria reità, e la confessione sia in perfetto accordo coi dati raccolti nell'inquisizione o nell'istruttoria.

Guardando, in fine, queste legislazioni dal punto di vista della estensione data ai singoli istituti, noi incontriamo altri due tipi.

Uno è offerto dalla quasi totalità delle legislazioni citate, che restringono la citazione diretta e la direttissima ai soli giudizii minori, tranne l'eccezione costituita dai reati di stampa.

L'altro è offerto dalla legislazione ginevrina e dalla legislazione ungherese, che, con gli articoli già riportati, estendono la citazione diretta anche alla corte d'assise.

È noto che il nostro codice vigente segue sostanzialmente il sistema francese (art. 42, 46), con qualche variazione che lo rende più imperfetto, e meno frequente ne rende l'attuazione. E, nei lavori della Commissione, si trovano assai perspicuamente rivelati i difetti della citazione diretta, che può dar luogo ad una informativa così ampia da trasformarsi in una vera istruttoria formale, senza averne le

Digitized by Google

garentie; e i difetti della citazione direttissima, che non può mettersi in moto senza che l'imputato sia detenuto, che, — per il tempo in cui deve aver luogo il giudizio —, non può mettersi in moto se non possa ottenersi subito la generica, o qualche prova urgente o i certificati personali dell'imputato, che strozza il dibattimento in un termine a difesa troppo angusto. Fu detto altro, ma di esso si tace per non pregiudicare quel che diremo tra poco.

Non vi ha alcun dubbio intorno alla opportunità del procedimento senza istruttoria preliminare, poichè esso, a tacer d'altro, ha il vantaggio di far seguire subito la pena al delitto, tenendo desto così e rafforzando, nelle coscienze dei consociati, l'idea della giustizia. E questo, se è un bene per tutti i popoli, è, a maggior ragione, un bene per quei popoli impressionabili, nei quali il lungo tempo trascorso cancella ogni legame tra due fatti, che debbono averne invece uno visibilissimo.

Però non è meno certo che, per simile via, si debba andare adagio.

Io, — preoccupandomi non soltanto delle diverse conseguenze dei diversi reati —, vorrei restringere l'applicazione di un tale procedimento a quei casi, nei quali la prova è davvero d'una evidenza tangibile.

In tutti gli altri casi, vorrei l'istruttoria formale, resa rapida e semplice per quanto è possibile, e la vorrei anche, e sopratutto, perchè senza l'istruttoria formale non si può seriamente pensare alla riduzione, e poi all'abolizione dell'appello.

Digitized by Google

La Commissione propone di far restare, nel nuovo codice, la citazione direttissima, che continua a chiamare « procedimento sommario », e la citazione diretta, tenendo l'una distinta dall'altra.

A parte ogni disamina intorno all'opportunità di assorbire l'una e l'altra in un tipo unico, non ci pare opportuno che la prima abbia un titolo ed un sottotitolo; mentre, anzi, ci pare più semplice che la prima e la seconda, pur rimanendo distinte, siano, — legate da quel che hanno di comune: la mancanza dell'istruttoria —, riunite come due forme di procedimento sommario. E questo ci pare giusto, anche per ragioni di simmetria, poichè, se il procedimento comune si chiama « formale », od ogni altro procedimento deve chiamarsi « sommario », ovvero, d'accanto all'uno e all'altro, vi sarebbe una terza specie di procedimento, che non può farsi rientrare in alcuna categoria.

La citazione diretta si vuole obbligatoria nei reati di competenza del pretore e potestativa nei giudizii tenuti d'innanzi al tribunale.

La prima parte di questa soluzione va accettata in via d'opportunità e va accettata anche per non trasformar troppo la nostra procedura, allontanandoci troppo dagli art. 81, 336, 341, chè, altrimenti, non vi è dubbio che vi siano dei reati di competenza del pretore, i quali possano aver bisogno d'una vera istruttoria formale, e ciò specialmente quando l'orbita di tale competenza sia allargata.

Poi, s' incarica la Sottocommissione di studiare se si possa, e in quali casi, e per quali reati oltre quelli

Digitized by Google

di stampa, applicare la citazione diretta nei giudizii di competenza della corte d' assise.

Anche il congresso giuridico di Firenze fece voti, perchè la citazione diretta possa estendersi anche alla corte d'assise.

Ma, a questo proposito, bisogna notare due cose. In primo luogo, bisogna notare che, dal punto di vista dell'esemplarità del giudizio, il tempo, mentre può far dimenticare il rapporto che passa tra un piccolo delitto e la piccola pena con cui il pretore od il tribunale, ordinariamente, lo colpisce, difficilmente farà dimenticare il rapporto che passa tra un gran delitto e la grave pena che viene inflitta dalla corte d'assise. In secondo luogo, bisogna notare, per quel che si è detto, che l' adire la corte d' assise, mediante citazione diretta, non può dipendere soltanto dal titolo del reato, ma anche, se non sopra tutto, dalla entità della prova.

Quindi, mentre, in generale, non sono molto amico di questo ampliamento della citazione diretta, non sono ad essa contrario, purchè si tenga gran conto della consistenza e del valore delle prove. A questo proposito, può tenersi presente il § 271 del codice norvegese, il quale dispone che si possa iniziare il procedimento d' innanzi alla corte d' assise, senza istruttoria preliminare, quando l' imputato vi acconsenta.

Il procuratore del re, per determinarsi alla citazione diretta, deve potersi valere degli atti raccolti dagli ufficiali di polizia giudiziaria, e potere commet-

Digitized by Google

tere ad essi le ulteriori indagini. Vedremo, tra poco, come il pretore ed il giudice istruttore non facciano più parte della polizia giudiziaria.

Così la Commissione ha cercato di risolvere un problema non lieve. Oggi, vivono due sistemi: il sistema del codice francese e del codice italiano, per cui la citazione diretta, non solo non può avvalersi dell'opera dell'istruttore, ma non può più nascere, quando il giudice istruttore sia già entrato in campo; e il sistema dei codici germanico, austriaco, ungherese, ticinese, con cui, per avviare la citazione diretta, si può chiedere al giudice istruttore il compimento di qualche atto. Noi, contrariamente ai concetti della Commissione, avremmo preferito quest'ultimo sistema, poichè l'intervento del magistrato è arra di maggiore garentia. Nè ci pare giustificato il timore di possibili conflitti fra l'istruttore ed il procuratore del re, perchè, come fu osservato da uno dei Commissarii, il giudice non deve procedere che ad un atto, mentre l'iniziativa e la responsabilità di esso resta tutta al procuratore del re; e perchè, come fu osservato da un altro Commissario, l'esperienza ci ammaestra che questi conflitti sono assai rari.

Ad ogni modo, le indagini raccolte debbono avere il valore, che è attribuito agli atti, compiuti dai vari ufficiali della polizia giudiziaria.

E poichè oggi, mentre nella istruzione formale la libertà dell'imputato è garentita dagli istituti della conferma, della revoca e della perenzione della cattura, al pari che dal controllo periodico esercitato

Digitized by Google

dalla camera di consiglio, non vi è, invece, alcuna garentia per i processi promossi mediante citazione diretta, così si propone, in modo assai felice, che il magistrato, chiamato a giudicare sulla citazione diretta, debba spiegare giurisdizione sulla carcerazione preventiva dell'imputato. Resta, però, a vedere come i provvedimenti sulla cattura si possano prendere, quando il magistrato non sia ancora investito di giurisdizione.

Sono ugualmente degne di lodi la proposta relativa al rinvio e alla proroga del dibattimento, per procedere ad un supplemento di prove; e quella relativa al rinvio, perchè il processo s'istruisca nelle forme ordinarie. Questi provvedimenti sono presi dal magistrato, in seguito a domanda delle parti o di ufficio.

E, con l'ultima di queste proposte, la Commissione risolve, mirabilmente, il conflitto tra quelle legislazioni, che non concedono mai il passaggio dal procedimento sommario al procedimento formale, e quelle altre che lo concedono sempre che l'imputato lo voglia. La soluzione intermedia, proposta dalla Commissione, è la più vantaggiosa, perchè, se è vero che la citazione diretta sarebbe vana se ogni imputato potesse rifiutarla, non è meno vero che, durante il dibattimento, possano sorgere degli elementi, che reclamino una istruttoria più ampia, più completa e più cauta.

Però, a questa soluzione, bisognerebbe aggiungerne un'altra.

Digitized by Google

L'esperienza dimostra che, alle volte, il pubblico ministero, dopo sentiti i testimoni in pubblica udienza, ha dovuto recedere dall'accusa, promossa per citazione diretta. Ma un male, all'imputato, non era, forse, già stato prodotto?

Questo significa che, alle volte, anche con la soluzione della Commissione, il passaggio all'istruttoria formale può aver luogo troppo tardi, quando la pubblicità ha già prodotto i suoi effetti.

Vorremmo, dunque, che il passaggio all'istruttoria formale potesse ordinarsi dal tribunale, anche prima dell'udienza, quando gravi e non prevedibili ragioni lo consigliassero. In altri termini, vorremmo che il tribunale potesse riesaminare le informazioni, sulle quali il pubblico ministero ha promosso la citazione diretta.

La citazione direttissima continuerà ad essere un metodo potestativo per i procedimenti, che si svolgono d'innanzi ai pretori e d'innanzi ai tribunali.

Nè potrebbe essere obbligatoria. In fatti, perchè essa possa, giustamente, sussistere, è necessario che la prova sia evidente ed univoca, cosa la quale è assai difficile che si possa ottenere, in altro modo che non siano la confessione giudiziale e i testimoni di vista. Del resto, l'esclusione della quasi flagranza riuscirebbe, — come vedremo —, a determinare i limiti della prova.

Per mettersi in moto, sarà sempre necessaria la flagranza, ma non sarà, più, necessaria la cattura dell'imputato, bastando che egli sia presente in giudizio in qualunque modo.

Digitized by Google

Il termine a difesa non sarà più il termine massimo di tre giorni, della nostra procedura (art. 46), ma sarà il termine non inferiore a tre giorni, della legge francese (art. 4), che il magistrato fissa volta per volta, a seconda di circostanze speciali.

VI.

Polizia giudiziaria e istruzione preparatoria.

Nelle legislazioni contemporanee, i meccanismi istruttori sono così molteplici e varii e, spesso, così complessi che è oltremodo arduo il tentarne una classificazione sistematica.

Ci limitiamo a qualche cenno, che ci possa mettere in grado di scorgere almeno i culmini dei sistemi che restano nell'ombra.

E cominciamo con mettere da parte la legislazione inglese, la quale, ad una polizia, del resto veramente giudiziaria, fa partecipare il giudice di pace che è, insieme, istruttore per tutti i processi di competenza ordinaria e giudice dei processi sommari, il *coroner* che è, nello stesso tempo, agente di polizia, istruttore e presidente d'uno speciale giurì d'accusa, e lo sceriffo, che è anche presidente della corte d'assise. Questo così singolare organamento è regolato da tanti e tanti statuti, che ho esposti, alla meglio, in un altro mio lavoro.

Guardiamo le altre legislazioni.

Il codice francese (art. 9) ed il codice italiano (art. 57) parlano, di proposito, della polizia giudiziaria, e la costruiscono quasi in forma di piramide,

Digitized by Google

cominciando dalle guardie campestri ed arrivando all' istruttore, dopo esser passati per il giudice di pace, in Francia, e per il pretore, in Italia. La differenza più notevole tra i due codici è questa: mentre in Italia, il procuratore del re è il capo della polizia giudiziaria; in Francia, invece, egli non è che uno degli ufficiali di essa, restandone affidata la sorveglianza alle corti.

In tal modo, non si distingue punto tra agente di polizia e giudice, perchè, pur avendo ognuno di essi delle proprie e personali attribuzioni, sono, tuttavia, tutti fusi, con un nome unico, nel lavoro unico e comune, il quale è definito dall' art. 8 del codice francese e dall'art. 56 del codice nostro. Dall'altro lato, se il codice nostro voleva, come era di ragione, distinguere l'azione dall'istruzione, non doveva porre il giudice istruttore alla dipendenza del pubblico accusatore, producendo così un ibridismo, maggiore dello stesso ibridismo del codice francese, il quale, se mette l' accusatore d'accanto al giudice, salva questo, in qualche modo, mettendo tutti sotto la direzione delle corti.

Con questo sistema, adunque, non si distingue punto tra le funzioni della polizia giudiziaria e l'istruttoria, e, anzi, la seconda non è regolata che come un capitolo della prima.

I risultati pratici sono quelli che, pur troppo, ognuno conosce.

Invece, tutto il periodo anteriore al dibattimento è suddiviso in « preparazione dell'azione pubblica » *(Vorbereitung der öffentlichen Klage)* e in « istru-

Digitized by Google

zione giudiziaria preliminare » *(gerichtliche Voruntersuchung)*, secondo il codice germanico (§§ 156 e seg., 176 e seg.); in « ricerca dei fatti punibili » *(van het opsoporen der strafbare feiten)* e in « azione del giudice commissario e istruzione preliminare » *(van den regter-commissaris en van de voorlopige informatien)*, secondo il codice olandese (art. 8 e seg., 56 e seg.); in « investigazioni » *(Efterforskningen)* e in « istruzione giudiziaria preliminare » *(den retslige Forundersogelse)*, secondo il codice norvegese (§§ 262 e seg., 271 e seg.); in « polizia giudiziaria e informazioni preliminari » e in « istruzione del processo », secondo il codice ticinese (art. 142 e seg., 151 e seg.); in « inquisizione » *(Nachforschung)* e in « istruzione » *(Untersuchung)*, secondo il codice ungherese (§§ 83 e seg., 102 e seg.); in « investigazioni » *(om Efterforskningen)* e in « istruzione giudiziaria preliminare » *(om Forundersogelsen ved Retten)*, secondo il progetto danese (§§ 211 e seg., 227 e seg.).

Di tale suddivisione è traccia, perfino, nella vecchia procedura svedese (Kap. IV, § 1 e istruzioni del 10 novembre 1855) e finlandese (Kap. IV, § 1).

Si noti, però che, mentre in Olanda, nel Ticino e in Ungheria, il giudice cantonale, il giudice di pace e il giudice distrettuale fanno parte, — sotto la direzione del pubblico ministero —, rispettivamente, di quell'organismo, che noi chiamiamo polizia giudiziaria, in Germania e in Norvegia è il pubblico ministero l'unico direttore delle investigazioni, ed il giudice le assume d'ufficio sol quando esse siano di

Digitized by Google

tale natura che il tempo non possa trascorrere senza danneggiarle.

Anche la nostra Commissione ha proposto di suddividere gli atti anteriori al dibattimento in due periodi: quello del processo informativo e quello del processo istruttorio.

Noi lodiamo illimitatamente questa bella novità, la quale distingue in modo chiaro due funzioni diverse e distinte, per quanto strettamente riunite e coordinate, determina, per necessità di cose, quali siano le informazioni che si possono assumere, per avviare la citazione diretta, rende impossibile i processi istruiti dalla polizia.

Ci si domanderà, forse, qual sia il limite che separa queste due funzioni?

Noi rispondiamo con le definizioni del codice ungherese.

Il processo informativo ha, per obbietto, quello di « indagare e porre in chiaro le circostanze del fatto, « che serviranno all'accusatore per determinarlo a « muovere l'accusa o a desistere da essa », laddove il processo istruttorio ha, per obbietto, quello di « ri« levare e stabilire giudizialmente quei dati, in base « ai quali si possa decidere se vi sia luogo di or« dinare il dibattimento finale, o se si debba desi« stere dalla procedura finale. »

Quando, poi, il processo informativo dia, da per se stesso, quei risultati, che consigliano l'invio a giudizio, allora sorge, per enucleazione naturale, la possibilità della citazione diretta e della citazione direttissima.

Digitized by Google

In tal modo, l'azione resta definitivamente distinta dall'istruttoria.

Da questi principii, la Commissione è stata tratta a distinguere la polizia giudiziaria dal magistrato istruttore, affidando all'una il processo informativo ed all'altro il processo istruttorio.

La polizia giudiziaria, composta da tutti gli ufficiali ed agenti di polizia e anche da tutto il personale dei corpi armati a servizio dello Stato o da esso autorizzati, sarà sotto la direzione del procuratore del re, che continua ad essere il capo della polizia giudiziaria, lasciando alla magistratura giudicante, — sull'esempio del progetto belgico (art. 10, 11) —, il diritto ed il dovere d'infliggere pene a quegli ufficiali ed agenti che se ne fossero resi meritevoli.

Saranno, invece, magistrati istruttori il pretore ed il giudice istruttore. Non si dubitò punto che il giudice istruttore dovesse non fare più parte della polizia giudiziaria, ma, invece, si dubitò circa l'opportunità di coinvolgere in questa proibizione anche il pretore. Abbiamo, or ora, visto che le legislazioni straniere ci dànno esempio dell'una e dell'altra soluzione.

Noi accettiamo, anche per questa parte, il sistema accolto dalla Commissione, sia perchè è bene che tutti i giudici, e anche il pretore, siano indipendenti dal pubblico ministero; sia perchè, altrimenti, il pretore potrebbe diventare il tramite, per ritornarsi in quella confusione che si vuole evitare; sia perchè è bene avere, in ogni mandamento, un magistrato che abbia funzioni istruttorie permanenti; sia perchè

Digitized by Google

tale esclusione non ostacola la citazione diretta, poichè il pretore, anche prima d'iniziare gli atti istruttorii, può, di propria autorità o richiesto, trasmettere al procuratore del re, gli atti raccolti dalla polizia giudiziaria.

Da questi principii, la Commissione ha ricavato due corollarii, che, spontaneamente, ne derivano: il processo informativo deve chiudersi al più presto, per aprirsi il processo istruttorio; e, una volta aperto questo, quello non può continuarsi d'ufficio, pur dovendo gli ufficiali di polizia giudiziaria continuare a raccogliere notizie, che riguardano il reato, e riferirle all'istruttore.

Vediamo, ora, come si svolgano il processo informativo ed il processo istruttorio.

Cominciamo dal processo informativo.

La Commissione non ha voluto che tutti i cittadini abbiano l'obbligo, accompagnato da sanzione, di denunciare i reati di cui essi abbiano avuto conoscenza, ad eccezione dei reati politici; ma ha voluto che quest'obbligo, accompagnato da sanzione, venga limitato ai pubblici ufficiali, per tutti i reati scoperti nell'esercizio delle loro funzioni, e non soltanto per quelli in materia attinente alle medesime, sì come dispone l'art. 180 del codice penale.

L'obbligo, in tutti i cittadini, di denunziare i reati politici, sotto minaccia d'una pena, è sancito dai codici penali austriaco (§ 61) e olandese (art. 135, 136), al pari che dalla legge (1 e 2 Phil. e Mar. c. 10, s. 8) e dal progetto inglese del 1880 (sec. 79). Era anche sancito dal codice francese (art. 103, 107),

Digitized by Google

ma tale sanzione venne abolita con la legge del 28 aprile 1832, poichè si volle evitare, come dissero i comentatori di quel codice, di trasformare un dovere di patriottismo in un obbligo di polizia. Il codice germanico incrimina, non solo la mancata denunzia dei reati politici, ma anche dell'assassinio, del furto violento, del ratto, dei reati di comune pericolo (§ 139). Similmente, il codice penale serbo punisce la mancata rivelazione dei reati punibili di morte (§ 51), il codice penale russo punisce coloro che non rivelano un reato consumato e la pena è aumentata d'un grado quando costoro sappiano che il reato venga attribuito ad un innocente (c. 126), e il codice di procedura penale turco punisce la mancata denunzia d'un reato contro la sicurezza pubblica ovvero contro la vita o i beni d'un individuo (art. 27).

Crediamo, però, anche noi, che tutto questo sarebbe stato troppo ostico per i nostri costumi. Crediamo, del pari, che sia giusto imporre un tale dovere ai pubblici funzionari, nello esercizio delle loro funzioni, poichè le pubbliche funzioni impongono degli speciali doveri.

Si propone che non si possa iniziare un processo penale in base ad una denunzia anonima, e ciò seguendo l'esempio degli art. 28 e 31 del codice di procedura penale delle Due Sicilie, e si propone anche che gli ufficiali della polizia giudiziaria debbano essere esclusi dall'obbligo del segreto professionale, per manifestare i nomi delle persone dalle quali raccolsero notizie attinenti ad un reato.

Son queste delle proposte che, evidentemente, ten-

Digitized by Google

dono a moralizzare i cittadini, ma poichè, pur troppo, non tutti i cittadini vogliono moralizzarsi, è da temere che possano venire a mancare le informazioni, specialmente in quei paesi che sono infestati da sètte e da associazioni di malfattori. E poi che farà il procuratore del re, quando ha ricevuto la denunzia anonima d'un grave delitto? E se il procuratore del re ispira, e deve ispirare, fiducia, può credersi che egli inizi un procedimento penale troppo leggermente? Ai mali d'un'azione penale leggermente iniziata, non può riparare la formula di proscioglimento con cui si chiude l'istruttoria?

Crediamo fermamente che la querela e la denunzia si debbano, in modo assoluto, distinguere l'una dall'altra, riconoscendo ad ognuna una propria personalità, in modo che sia denunziante sol chi non sia leso dal reato e non abbia in esso alcuno interesse.

Bisogna evitare anche l'ingiustizia e l'assurdo che si verificano oggi, quando delle vere parti lese depongono come testimoni, sol perchè non han presentato querela e son citate a deporre in giudizio. A tal uopo, bisogna decretare che chiunque abbia interesse nel processo, interesse diretto o indiretto, non possa sentirsi come testimone.

In tutti i casi, vorremmo che la querela fosse irretrattabile. Quando, in base ad una querela, il procedimento è iniziato, cessano quelle ragioni che, sino alla vigilia, avevano formato un ostacolo contro l'esercizio dell'azione penale. Abolendo la facoltà dell'art. 117 del nostro codice di procedura penale, si eviterebbe lo spettacolo quotidiano di veri mer-

Digitized by Google

cati, che si fanno quasi sotto gli occhi del giudice. A questo proposito, può tenersi presente quanto è detto nelle ultime parole del § 84 del codice norvegese.

Ma quando si voglia che la querela continui ad essere retrattabile, è ben giusto che la desistenza si possa desumere anche da fatti di evidente riconciliazione, e senza bisogno d'una dichiarazione in forma ufficiale, allor che il querelante si trovi nella impossibilità di desistere espressamente.

Accettiamo, finalmente, senza discussione, tutte le proposte relative alla compilazione dei verbali; alla loro riconferma orale; alla garentia di cui si vogliono circondarli, mediante l'intervento di due testimoni debitamente scelti; al divieto, fatto agli ufficiali di polizia giudiziaria, di procedere ad atti generici o a constatare prove fisiche, tranne che il perito non accerti che l'indugio porti seco il pericolo di soppressione o di deperimento; alla creazione di norme legislative, per la perquisizione personale, e al completamento di quelle esistenti, per le perquisizioni domiciliari e per le ricognizioni personali e per le reali.

Passiamo al processo istruttorio.

Esso appartiene al pretore e al giudice istruttore, e quello è delegato, dalla legge, a procedere all'istruttoria, fin quando questi non l'avochi a sè.

L'uno e l'altro debbono avere la facoltà di dare, *iure proprio,* disposizioni agli ufficiali di polizia giudiziaria, e questi hanno l'obbligo di eseguirle.

La Commissione ha fatto voti perchè si assicuri l'indipendenza dell'istruttore dal pubblico ministero.

Digitized by Google

Della speciale condizione dell'istruttore diremo nell'ultima parte di queste nostre note.

Sta bene quanto si propone relativamente allo interrogatorio, e all'obbligo di obbiettare all'imputato la imputazione e di manifestargli le prove raccolte, indicandone le sorgenti, e all'obbligo di eccitarlo a difendersi. Però crediamo anche noi, d'accordo con qualcheduno dei Commissari, che sia inopportuna la proposta, per cui il giudice deve avvertire l'imputato del diritto di non rispondere, perchè tale proposta può riuscire davvero suggestiva e dar luogo ad un silenzio che può nuocere appunto alla difesa.

Accettiamo incondizionatamente le proposte relative all'obbligo di scrivere, per intero, le domande, nel verbale dello interrogatorio; al modo, con cui tali domande si propongono; al divieto d'interrogare un imputato infermo; alla tutela dell'imputato nel carcere, specialmente allo scopo di evitare che vi siano delle confessioni estorte; alla necessità d'un difensore, che, quando non sia nominato dall'imputato, sarà nominato d'ufficio; alla necessità d'assegnare un difensore allo imputato infermo di mente, quando occorra procedere ad atti, che hanno valore di prova nel dibattimento.

La Commissione propone, poi, che il divieto dell'art. 286 del vigente codice di procedura penale si debba estendere anche alle deposizioni rese nel periodo istruttorio; e si domanda se debba estendersi ancora agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che siano citati per riferire dichiarazioni comunicate

Digitized by Google

loro da congiunti od affini in grado vietati per la testimonianza.

Noi lodiamo la proposta e rispondiamo negativamente alla domanda. Il divieto dell'art. 286 è fatto, non perchè la giustizia voglia, ad ogni costo, rifiutare la testimonianza del prossimo congiunto, ma al solo scopo d'evitare che il prossimo congiunto si trovi nella dolorosa alternativa di mentire o di nuocere ad una persona cara. Sotto questo punto di vista, non vi è ragione alcuna per distinguere la testimonianza, resa nell'istruttoria, dalla testimonianza, resa nel pubblico dibattimento. Ma se il congiunto ha parlato, non perchè era stato indotto come testimone, ma perchè ha voluto parlare, io non vedo perchè mai si debba rifiutare un tale contributo, che può ben essere un contributo alla difesa. Piuttosto, bisognerebbe trovar modo, perchè la polizia giudiziaria si limiti a raccogliere tali rivelazioni, senza estorcerle o interpretarle malignamente.

Siamo arrivati così al problema maggiore, a quello cioè dell'intervento della difesa nell'istruttoria.

Che cosa ci dice la legislazione?

È noto che il maggior numero di esse esclude, in modo assoluto, l'intervento della difesa nella istruttoria, poichè non può chiamarsi intervento nè la facoltà di presentare memorie, nè la facoltà di esaminare gli atti nell'ultimo periodo del giudizio di accusa, facoltà quest'ultima che, del resto, non è nemmeno ammessa da tutte queste legislazioni.

Esaminiamo, invece, quelle legislazioni, le quali ammettono e regolano un tale intervento.

Digitized by Google

In Inghilterra, si ammette l'assistenza d'un difensore, fin dalle prime indagini istruttorie, nell'interrogatorio e nelle testimonianze, rese d'innanzi al giudice di pace. Qualche criminalista inglese ritiene che un tale diritto sia, incidentalmente, riconosciuto dallo statuto: 11 e 12 Vict. c. 42, s. 17.

Così è sancito anche nella Scozia (50 e 51 Vict. c. 39, s. 17).

Le stesse regole incontriamo negli Stati Uniti d'America, e basti citare il codice di Nuova York (§§ 188 e seg.).

In Germania, l'accusatore ed il difensore possono assistere agli atti generici, e in generale alle ispezioni oculari; non possono assistere agli interrogatori e all'esame dei testimoni e dei periti, salvo che si tratti di perizie o testimonianze, che, presumibilmente, non possano riprodursi al pubblico dibattimento. Però, quest'ultima facoltà cessa, quando il magistrato tema che la presenza dell'imputato possa impedire al testimone di parlare (§§ 190, 191).

In Austria, il difensore e l'accusatore hanno il diritto d'intervenire all'ispezione oculare, alla perquisizione domiciliare e di carte, e possono indicare gli oggetti a cui si debbono estendere le investigazioni processuali. Non possono mai assistere all'interrogatorio e all'esame dei testimoni (§§ 45, 97, cap., 162).

Nella Bosnia e nell'Erzegovina, si hanno le medesime regole (§§ 35, 154, 170).

In Ungheria, le parti assistono ai sequestri e alle perquisizioni domiciliari e personali e alle perizie. Non assistono alle testimonianze nè agli interroga-

Digitized by Google

tori. Le ispezioni oculari e le perizie si fanno alla presenza di due testimoni almeno (§§ 181, 202, 227, 235).

In Norvegia, il difensore non è presente all'interrogatorio, ma è presente a quelle perscrutazioni e a quelle testimonianze, che non possono ripetersi al pubblico dibattimento o che, altrimenti, siano presentate in esso come prove (§§ 100, 259, 296, 297).

Nel Canton Ticino, il difensore non assiste agli interrogatorii, nè alle deposizioni dei testimoni, ma assiste alle ispezioni oculari e alle perquisizioni (art. 156).

Nello stesso modo, il progetto belgico vieta l'intervento delle parti nell'interrogatorio e nelle deposizioni testimoniali, e lo permette solo nell'accesso sul luogo del delitto e nelle perquisizioni domiciliari, anche presso i terzi, purchè ciò si possa fare senza pericolo per l'istruttoria (art. 82 e seg., 113, 141 e seg.).

Arriviamo, così, alla famosa legge francese del l'8 dicembre 1897, con cui, — non solo è stabilito che l'imputato non possa essere interrogato senza l'assistenza del difensore, tranne nel caso di espressa rinunzia —, (art. 9), ma è stabilito anche che la procedura debba essere messa a disposizione dell'avvocato, alla vigilia d'ogni interrogatorio (art. 10).

Il codice di Neuchâtel, invece, batte un'altra via, poichè vieta, in tutti i casi, che l'istruttoria possa svolgersi in contraddittorio, e consente che possa essere pubblica, cioè a porte aperte, quando il giudice lo reputi necessario (art. 286).

Digitized by Google

Noi siamo favorevoli ad un moderato intervento delle parti nel periodo istruttorio. E siamo favorevoli, sia perchè è giusto che le parti siano messe, per quanto è possibile, in condizioni di eguaglianza, sia perchè crediamo che, in tal modo, si riuscirà a render meno frequenti le sorprese nella pubblica udienza.

Il limite naturale di questo intervento è dato dalla necessità di non offrir modo, all'imputato, di alterare o disperdere le prove.

Quindi, accettiamo la proposta della Commissione, con cui, sull'esempio delle legislazioni citate, si fanno voti, perchè il pubblico ministero e la difesa abbiano il diritto di assistere a tutti gli atti di prova generica o diretti alla constatazione di fatti permanenti, e che, invece, non debbano avere il diritto d'assistere agli atti di prova testimoniale specifica.

Crediamo, del pari, che possano assistere, senza pericolo, agli atti di ricognizione delle persone e delle cose.

Non crediamo, invece, che possano assistere all' interrogatorio dell' imputato.

Non occorre insister molto, per persuaderci che, quand'anche non si possa prendere la parola contro il divieto del magistrato, che procede all' interrogatorio (e questo è stabilito in Francia dall'art. 9 della legge citata), tuttavia è assai facile che un'esclamazione, un gesto, uno scatto, un movimento, un atteggiamento del volto, possano, — anche quando siano inconscienti, da parte del pubblico ministero e del difensore —, diventare, per chi è soggetto all'interrogatorio, consigli o minaccie.

Digitized by Google

Nè si citi l'esempio delle poche leggi straniere, che ammettono questo intervento, mentre le altre, le più numerose, lo rifiutano, pur avendo ammessi gli altri interventi.

Quale esempio si citerà? L'esempio degli Stati Uniti d'America? E allora dico che io non son punto convinto che lì la giustizia sia amministrata meglio che da noi. L'esempio dell'Inghilterra? Ma contro quella facoltà protestano tanti criminalisti. L'esempio della Scozia? Ma quegli imputati si avvalgono raramente di questo diritto.

L'esempio che, più autorevolmente, si suole citare, è l'esempio della Francia, esempio invocato anche dalla Commissione.

Però, la pratica, in Francia, non ha dato risultati favorevoli. Probatorii risultati statistici ancora non ne esistono, ma la nostra affermazione è basata su quanto è stato scritto, in queste tre ultime annate, nella *Revue pénitentiaire,* da quanto si disse, nella sessione di Budapest dell'Unione internazionale di diritto penale, e da notizie private.

Accettiamo, poi, tutte le altre proposte relative all'obbligo, nel giudice, di procedere a tutti quei mezzi di prova, che vengano domandati dalle parti, tranne che egli non si rifiuti mediante ordinanza, nel qual caso compete contro di essa il diritto all'opposizione; relative al diritto, nelle parti, di far controllare, mediante proprii periti, le operazioni del perito, nominato dall'istruttore, e agli effetti del rifiuto di questi ad accogliere le istanze delle parti; relative ai diversi poteri del pubblico ministero e

Digitized by Google

dell'imputato, allor che si debbano pronunciare ordinanze o sentenze.

Accettiamo ancor le soluzioni, per cui il pubblico ministero può esaminare gli atti del processo in ogni stadio del procedimento, mentre la difesa deve poterli esaminare dopo che l'istruttoria è compiuta, potendo esaminare durante l'istruttoria, e prima che abbia luogo l'invio a giudizio, soltanto gli atti ai quali può assistere.

Questa disposizione, che ricorda quelle del codice germanico (§ 137) e del ticinese (art. 62), è necessaria, poichè, per quanti sforzi si facciano, non sarà mai possibile dimostrare che il difensore ed il pubblico ministero possano portare, nel giudizio penale, una eguale equanimità e un eguale interesse o disinteresse sui risultati definitivi.

La Commissione propone che, compiuta l'istruttoria, il magistrato istruttore debba ordinare la pubblicazione del processo con invito alle parti di esaminarlo, non oltre un certo termine. In seguito, il pubblico ministero presenta le sue requisitorie, e la difesa ha un secondo termine, entro il quale può esaminare il processo e le requisitorie. E anche questo ci pare accettabile.

Anche accettabile ci pare la proposta relativa all'obbligo, da parte d'ogni giurisdizione istruttoria, di provvedere su tutte le istanze di provvedimenti.

Il capitolo si chiude con le norme relative alla riapertura d'un processo, a carico o a favore d'un imputato prosciolto per insufficienza d'indizii.

A questo proposito, notiamo una cosa sola: ci pare

Digitized by Google

assai giusto, che, a somiglianza dell' art. 162 della procedura penale delle Due Sicilie, si stabilisca che il termine, entro il quale può riaprirsi un processo chiuso per insufficienza d' indizi, debba essere indipendente e quindi minore del termine della prescrizione dell' azione penale.

Quanto avviene con il codice vigente è davvero assurdo, poichè si uguagliano due condizioni di fatto assai diverse: quella dell' imputato contro cui non è stata promossa l' azione penale e quella dell' imputato prosciolto, sia pure per insufficienza d' indizi.

VII.

Libertà personale dell' imputato.

È questo uno degli argomenti, nei quali il codice vigente è più difettoso, è questo uno degli argomenti, intórno a cui le discussioni della Commissione furono più lunghe e più vive.

Nel codice vigente, la libertà personale è tutelata da tre garentie: la perenzione della detenzione, trascorso il termine di dieci giorni (art. 199 ult. cap.); la decisione della camera di consiglio, sulla conferma o sulla revoca della cattura (art. 199); la decisione della camera di consiglio, per aversi la proroga della carcerazione (art. 200). Però, tali garentie, nella pratica, riescono vane, perchè la perenzione decorre dall' interrogatorio e non dall'arresto; perchè la decisione sulla conferma o sulla revoca della cattura può non aver luogo, allorchè si ordinino dei rapporti, uno dopo l'altro; perchè la decisione sulla proroga

Digitized by Google

della carcerazione viene allontanata dal termine, troppo lungo, di due mesi, entro il quale l'istruttore deve portare i risultati alla camera di consiglio. Così, non può dirsi che, in Italia, ad onta delle buone intenzioni del legislatore, la libertà individuale sia, a bastanza, tutelata.

La Commissione apre questo capitolo, con una norma relativa all'autorizzazione dell'arresto in flagranza, secondo la natura del reato.

Oggi si tende, e giustamente, ad allargare la cerchia dell'arresto in flagranza, sia perchè, con ciò, s'identifica subito l'imputato, sia perchè si coopera all'esemplarità, sia perchè l'arrestato è garentito dall'obbligo dell'interrogatorio immediato, dopo il quale può essere, qualora ne sia il caso, rilasciato in libertà. Ma, la Commissione, pur proponendo tutto questo, ha voluto, e con ragione, evitare che si moltiplichino gli arresti inutili.

Ma, quale sarà il reato flagrante?

Le legislazioni seguono diversi metodi.

Uno è il metodo del codice nostro, che definisce la flagranza e la quasi flagranza, nel modo noto a tutti (art. 47).

L'altro è il metodo del codice olandese, che è identico al nostro, sostituendo, però le parole « fatto flagrante » alle altre « delitto flagrante » (art. 40).

L'altro è il metodo del codice germanico, che parla della « sorpresa » e dello « inseguimento in flagranza », senza definirli e tacendo della quasi flagranza (§ 127).

L'altro è il metodo del codice ungherese, il quale

Digitized by Google

riconosce la flagranza, quando « alcuno abbia sor-
« preso l'autore o il complice nel commettere un
« reato » o quando « alcuno, come testimone oculare,
« o avvertito da un testimone oculare, abbia preso
« o perseguitato l'autore o il complice, subito dopo
« commesso il reato » (§ 142).

Se la flagranza dovesse autorizzare soltanto l'arresto, forse non dovremmo preoccuparci molto, ma, poichè essa autorizza anche il procedimento per citazione direttissima, bisogna preoccuparci, e assai, delle possibili alterazioni, deviazioni, deformazioni della prova. Infatti: il colpevole, inseguito dalla folla, è il feritore o è il favoreggiatore del feritore, che è fuggito? Il colpevole, che ha in casa la roba involata, è il ladro o è il ricettatore? E le conseguenze sono diverse perchè, in un caso, si arresta sempre un reo, mentre nell'altro lo si condanna per un altro reato.

Perciò, noi, — pur non diffidando del potere discretivo del pubblico ministero —, vorremmo che le norme non fossero identiche per l'arresto e per la citazione direttissima, e che, invece, fossero più strette per questa che per quello. Di conseguenza, vorremmo autorizzato l'arresto in flagranza ed in quasi flagranza, e vorremmo la citazione direttissima solo nella flagranza propria.

Questa soluzione, — accennata anche da qualche Commissario —, val meglio d'un qualunque tentativo d'una più rigida definizione della flagranza, tentativo, che, per quanto ci dicono i codici stranieri, non può riuscire che vano.

Digitized by Google

La Commissione, passando alla determinazione dei mandati, dice che, per rilasciarli, qualunque sia la specie alla quale appartengano, debba essere acquisito un principio di prova a carico dell' imputato.

Sull' esempio di qualche codice straniero, e basti citare il francese (art. 91 e seg.), il ginevrino (art. 89), l' ungherese (§§ 130 e seg.), il germanico (§ 133), quello di Neuchâtel (art. 22 e seg.), ai mandati di comparizione e di cattura, si aggiunge il mandato di accompagnamento, il quale, come opportunamente notò qualche Commissario, servirà quando la presenza dell' imputato sia necessaria, o per l' interrogatorio, o per avviare la citazione direttissima, o per evitare la contumacia, senza che perciò sia opportuno ordinarne la cattura.

I mandati di cattura e d'accompagnamento sono ora obbligatori e ora potestativi. E noi accettiamo le classificazioni proposte, come crediamo utile che, indipendentemente da ogni forma di mandato, il giudice possa, nel principio o nel corso dell' istruttoria, chiamare in contraddizione le parti, quando crede che quest'atto possa contribuire alla scoperta della verità. Ciò è conforme ad un istituto della procedura delle Due Sicilie (art. 453).

Arriviamo, così, al vitale argomento delle guarentigie susseguenti all'arresto.

Si è escogitato il mezzo della perenzione dell'arresto. Questo mezzo è assai vantaggioso poichè, mentre tutela la libertà dell' individuo il quale in tal modo è certo che, dopo un certo termine, sarà decisa la sua

Digitized by Google

sorte, tutela, anche, la società, stimolando le processure, che, altrimenti, diventerebbero tarde e flaccide.

Alcune legislazioni hanno stabilito un termine unico, oltre il quale ha luogo la perenzione. Altre suddividono la detenzione preventiva in periodi fissi, ognuno dei quali è contrassegnato dal compimento d'un atto, che constata una nuova condizione di cose, ed è seguito da una propria perenzione.

Seguono il primo metodo l'Inghilterra, con l'antico e famoso *Habeas corpus* (3 Edw. I c. 15, 31 Car. II c. 2), la Scozia (50 e 51 Vict. c. 35, s. 43), Malta (art. 359, 366, 873), lo Stato di Nuova York (§§ 191, 192), l'Austria (§ 190), il Belgio (Legge del 20 aprile 1874, art. 5), il cantone di Neuchâtel (art. 60 e seg.).

Seguono il secondo metodo il codice del Ticino (art. 49, 52), il codice dell'Ungheria (§§ 147, 159), il codice dell'Olanda (art. 54, 82), il progetto belgico (art. 144, 145), il progetto francese (art. 108, 114 e seg.).

D'accanto a questi, troviamo un metodo, che potremo dire quasi intermedio. Il codice norvegese stabilisce che la presentazione al giudice si debba fare entro un termine fisso, ma però si limita a decretare che, quando ciò non avvenga, si debba enunciarne il motivo (§ 235). Il codice germanico decreta, anche esso, dei termini fissi successivi, ma essi non sono seguiti da una vera perenzione; e, anzi, decreta che, passato un certo tempo, l'ordine d'arresto debba essere revocato (§§ 126, 115, 129, 132).

La Commissione nostra propone che l'arrestato, quando non sia stato interrogato dal giudice, o almeno dal pretore, entro le ventiquattr'ore dall'ar-

Digitized by Google

resto, debba essere rilasciato in libertà, sotto l'eventuale sanzione dell'art. 151 del codice penale.

Così, abbandonando i criteri dell'ultima parte dell'art. 199 del vigente codice di procedura penale, e seguendo quelli dell'art. 2 della legge francese dell' 8 dicembre 1897, la guarentigia diventa efficace, perchè il termine decorre dall'arresto, mentre fin ora, decorrendo dall'interrogatorio, non impedisce che tra questo e l'arresto possa passare un tempo qualunque.

La Commissione propone di mantenere la camera di consiglio e la sezione d' accusa, come due gradi di giurisdizione chiamati, successivamente, a statuire su tutti i provvedimenti, che si riferiscono alla libertà personale dell'imputato, tranne nei giudizi pretorii, nei quali tali provvedimenti restano attribuiti al pretore.

Noi che, — e lo vedremo tra poco —, siamo fautori dell'abolizione della camera di consiglio e della sezione d'accusa come magistrature chiamate a statuire sullo invio a giudizio, siamo tuttavia convinti della necessità di un collegio, che, — con questi o con altri nomi —, abbia la funzione di statuire su questi provvedimenti tutelari. E la ragione è evidente, poichè, come fu detto da uno dei Commissari, se la cattura, per avere valore giuridico, deve essere legale, (cioè deve riferirsi ad una ipotesi, per cui la legge la conceda o la ordini) e deve essere basata su indizi gravi, la libertà non sarà tutelata a bastanza, se non quando vi sia un magistrato, che giudica se il procuratore del re ha ben fatto a chiedere il mandato di cattura ed il giudice istruttore a rilasciarlo.

Digitized by Google

Per ciò, la Francia che, da tanti anni, aveva abolito la camera di consiglio, ora propone di crearla di nuovo.

Ma come giudicherà la camera di consiglio? Non è possibile scegliere che tra due forme: tra una camera di consiglio, che giudica sempre, obbligatoriamente, secondo il sistema vigente in Italia, (art. 197 e seg.), e una camera di consiglio, che giudica in secondo grado, sopra il ricorso delle parti, come si è proposto nel progetto francese (art. 114 e seg.).

La Commissione ha accolto il primo sistema, poichè l'esperienza ci autorizza a pensare che tutti gli imputati avrebbero presentato ricorso.

Noi però avremmo bramato che si fosse accolto il sistema misto, per cui i provvedimenti della scarcerazione e della ammissione in libertà provvisoria sarebbero attribuiti al giudice istruttore, quando vi fossero conclusioni conformi del procuratore del re, lasciando alla camera di consiglio tutti gli altri. E avremmo bramato questo sistema, poichè esso concilia le garentie con la semplicità. In fatti, per negare la scarcerazione o l'ammissione in libertà provvisoria, cioè per i provvedimenti più gravi, sarebbe sempre competente la camera di consiglio, e, per accordare l'una o l'altra, sarebbe necessaria una requisitoria conforme, la quale non può far desiderare un'altra garentia. Questo sistema intermedio fa buona prova in Germania (§ 124), in Austria (§ 196), nella Bosnia e nell'Erzegovina (§ 204), nel cantone di Neuchâtel (art. 72 e seg.), in Ungheria (§§ 159 e seg.).

Digitized by Google

Della camera di consiglio non farà più parte il giudice istruttore, nè come giudice, nè come semplice relatore. Noi applaudiamo a questa novità, poichè son troppo note le conseguenze a cui ha dato luogo un tale intervento, così in Francia, ove venne abolita la camera di consiglio come inutile, quanto in Italia. Il solo pericolo, cui si va incontro, è quello della lentezza di quei provvedimenti che dovrebbero essere rapidissimi, lentezza prodotta dal dover deliberare se gli atti d'un processo, che si vede per la prima volta, mentre l' istruttore, al contrario, può in un solo istante riassumere le lunghe ricerche, che egli stesso ha fatte. Però tra due mali, bisogna scegliere il minore.

Se non che, nella pratica, si può trovare modo da rimpicciolire questo male, se non da distruggerlo del tutto; e uno dei modi sarebbe, forse, proprio quello di togliere alla camera di consiglio ogni attribuzione relativa all'invio al giudizio, per quanto, a prima vista, possa pensarsi il contrario.

La Commissione volendo, a ciò, un duplice grado di giurisdizione, è stata costretta, come si è detto or ora, a conservare, non solo la camera di consiglio, ma anche la sezione d'accusa. Noi, però, vorremmo soltanto la camera di consiglio, perchè il procuratore del re ed il giudice istruttore, per quanto possano o vogliano errare, non erreranno mai tanto, da rendere insufficiente un solo esame dell'opera loro.

Contrariamente al sistema del codice vigente (articoli 197 e seg., 205 e seg.), è d'accordo con la tendenza predominante nei codici germanico (§§ 124, 131),

Digitized by Google

ungherese (§§ 145, 151), olandese (art. 82, 86), norvegese (§ 239), si propone che la camera di consiglio non debba, con un giudizio preliminare, decidere intorno alla legalità del mandato di cattura o dell'arresto in flagranza, e poi, con un secondo giudizio, esaminare se sia da disporre la custodia dell'imputato; ma, invece, debba, con un giudizio unico e complesso sopra tutti gli elementi, decidere se l'imputato sia da custodire o da rilasciare in libertà.

E noi accettiamo questo sistema, perchè, in tal modo, la procedura diventerà più celere, e perchè la giustizia diventerà più semplice e più convincente, essendo assai difficile che tutti i cittadini possano persuadersi che sia opportuno un giudizio sulla forma, che poi può esser messo nel nulla da un giudizio sul merito.

L'unico ostacolo, incontrato da questo sistema, è la possibile necessità d'assumere un nuovo atto istruttorio, prima di decidere sul merito. Ma tale ostacolo viene eliminato, dalla facoltà concessa alla camera di consiglio di potere, in simili casi, e non oltre un certo termine, sospendere provvisoriamente la scarcerazione.

La camera di consiglio può, a proposito dell'arresto, prendere vari provvedimenti, e la Commissione ne propone tanti, che comprendono ogni possibile ipotesi.

Essa potrà ordinare la libertà pura e semplice; la libertà vincolata da speciali ingiunzioni; la provvisoria scarcerazione; la libertà provvisoria, con o senza cauzione o malleveria; la consegna in casa,

Digitized by Google

o il ricovero in un istituto di educazione o di beneficenza che designerà il governo, e questo è provvedimento nuovo ed utile per i minorenni ed i vecchi; la custodia in carcere, provvisoria o definitiva.

Sulle tracce degli art. 280, 281, 282 del codice delle Due Sicilie, si propone che l'imputato detenuto debba essere scarcerato, se, entro un dato termine, che dalla camera di consiglio può essere prolungato sino al doppio, non sia pronunciato il suo invio al giudizio.

Così, con quest'altra bella novità, si completa, imitando quei reputati codici e progetti stranieri, già noti ai nostri lettori, quel sistema di successive perenzioni, che sono una tutela sicura della libertà.

Le ultime proposte si riferiscono alle norme relative alla libertà provvisoria, e, quindi, ai casi in cui essa non può concedersi e ai casi in cui essa può revocarsi.

Importanti e lodevoli sono, a questo proposito, le norme, tendenti ad eccitare i colpevoli, perchè si presentino spontaneamente.

VIII.

Invio al giudizio.

Il maggior numero delle legislazioni stabilisce che, compiuta l'istruttoria, debba aver luogo, sui risultati di essa, un giudizio di delibazione, che si chiude con una ordinanza o con una sentenza di proscioglimento ovvero d'invio al giudizio.

Queste legislazioni possono suddividersi in due

Digitized by Google

grandi categorie, a seconda che un tal giudizio venga affidato ai giurati o ai giudici togati.

Appartengono, alla prima, la legislazione inglese (14 e 15 Vict. c. 100, 19 e 20 Vict. c. 54, 20 e 21 Vict. c. 85, 24 e 25 Vict. c. 96, 33 e 34 Vict. c. 93, 36 e 37 Vict. c. 62, 45 e 46 Vict. c. 76) e le legislazioni degli Stati Uniti d'America, per le quali tale materia è ordinata dall'art. 5 degli emendamenti alla costituzione federale.

Appartengono, alla seconda, la legislazione francese (art. 127 e seg., 217 e seg.), l'italiana (art. 79 e seg., 198 e seg., 422 e seg.), la belgica (art. 133 e seg., 217 e seg.), la spagnuola (art. 632 e seg., 649 e seg.), la portoghese (art. 1096 e seg.), la germanica (§§ 197 e seg., 207 e seg.), l'olandese (art. 81 e seg., 94, 118 e seg. 130 e seg.), la russa (c. 510 e seg.), la serba (§ 183 e seg.), la rumena (art. 131 e seg. 223), la greca (art. 251 e seg. 260), la turca (art. 122 e seg. 199). Così fanno anche i codici svizzeri di S. Gall (§§ 13 e seg., 25 e seg., 120 e seg.), Glaronna (§§ 81, 85 e seg.), Vaud (§§ 252, 257 e seg.), Friburgo (art. 218 e seg.), Unterwalden (§§ 55 e seg.), Appenzell (§§ 24 e seg.), Lucerna (§§ 2, 25 e seg.), Berna (§§ 234 e seg.), Zurigo (§§ 915 e seg.), Basilea città (§§ 60 e seg.), Basilea campagna (§§ 2 e seg.), Argovia (§§ 27 e seg. 259 e seg.), Soletta (§§ 204 e seg.), Schwyz (§§ 13, 62, 477 e seg.), Grigioni (§§ 31 e seg.), Sciaffusa (§§ 1 e seg.), Ginevra (art. 176 e seg.), Neuchâtel (art. 300 e seg.).

Di contro a queste legislazioni, ne troviamo altre, le quali escludono ogni giudizio di delibazione, e,

Digitized by Google

quindi, compiuta l'istruttoria, rinviano, senz'altro, l'imputato al giudizio.

A parte le legislazioni rudimentali della Svezia, della Finlandia, della Danimarca, — sparse in tante ordinanze, di cui abbiamo parlato altrove —, seguono questa via la legislazione scozzese (50 e 51 Vict. c. 35) e la norvegese (§§ 271, 284, 286).

Finalmente, fra questi due sistemi estremi, ve ne è un altro intermedio, iniziato dal codice austriaco (§§ 112, 207, 209), e seguito, poi, dal bosniaco erzegovinese (§§ 119, 215, 217), dall'ungherese (§§ 254, 256) e dal ticinese (art. 162, 164, 169).

Con questo sistema, il giudice istruttore, appena compiuta l'istruttoria, la comunica al pubblico ministero, e questi, — quando non creda necessario di farla riaprire e quando non creda di desistere dall'azione —, pronuncia l'atto d'accusa, rinviando, senz'altro, l'imputato al giudizio. L'imputato, però, ha diritto di opporsi all'atto d'accusa, e, se si oppone, vi è una magistratura collegiale che decide sull'opposizione. Di conseguenza, il giudizio di delibazione vi è, non normalmente ed obbligatoriamente, ma in via di opposizione e, quindi, potestativo.

Io accetto questo sistema, che trionfò nel congresso giuridico di Firenze, ove io fui relatore.

Io sono un convinto avversario dei giudizi istruttori obbligatori, non tanto perchè essi rendono tardo il procedimento, ma, sopratutto, per due ordini d'idee che mi sembrano gravissimi.

In primo luogo, i giudizi istruttori fan sì che l'accusa sia, in realtà, promossa non solo dal pubblico

Digitized by Google

ministero, ma anche dalla camera di consiglio e dalla sezione d'accusa, producendo così una confusione tra accusatore e giudice, che ad altro non serve se non ad indebolire la coscienza della responsabilità nell'uno e nelle altre.

In secondo luogo, i giudizi istruttori fan sì che l'imputato si presenti in giudizio rivestito da una presunzione di reità, la quale risulta dalla ordinanza, ovvero dalla ordinanza e dalla sentenza, mediante le quali, delle apposite magistrature l'hanno ritenuto colpito da gravi indizi.

E lascio stare un argomento estrinseco, quale è quello risultante dallo stesso ordinamento giudiziario, per cui i magistrati, sovracarichi di lavori diversi, finiranno, — di fronte ai grossi e ponderosi volumi, che contengono l'istruttoria —, con accettare quanto si domanda con la requisitoria.

Che cosa fu detto a favore del giudizio istruttorio obbligatorio?

Fu detto che, se il giudizio istruttorio facoltativo è d'accordo col processo accusatorio, esso è in disaccordo col processo inquisitorio.

Ma a ciò fu ben risposto che il procedimento penale moderno non è un procedimento inquisitorio, ma un procedimento in cui vi è una intima fusione del sistema inquisitorio e del sistema accusatorio, e ciò specialmente con quei codici, che ammettono un certo intervento delle parti, durante il processo istruttorio.

Fu detto che il giudizio istruttorio obbligatorio

Digitized by Google

garentisce la parte civile, contro l'ingiusta acquiescenza del pubblico ministero.

Ma a ciò fu ben risposto che l'azione civile non può essere che pedissequa dell'azione penale; e fu pure risposto che si potrebbe, eventualmente, riconoscere anche nella parte civile un diritto d'opposizione. E noi aggiungiamo che, secondo i nostri concetti, la parte lesa potrebbe diventare accusatrice privata, con le garentie di cui abbiamo parlato più in là.

Fu detto, finalmente, che il giudizio istruttorio facoltativo non riuscirebbe, nella pratica, a rendere più celere il dibattimento, poichè tutti gli imputati presenterebbero opposizione.

Noi non lo crediamo. Le statistiche austriache, — da noi pubblicate in un altro lavoro —, dimostrano, con l'esperienza, che il diritto d'opposizione è esercitato di rado. Similmente, è a tutti noto che, in Italia, gli stessi imputati non sperano molto dai giudizi della sezione d'accusa. Diremo di più; diremo che, nel maggior numero dei processi, in quei processi, in cui la reità è accertata, ed accettata dallo stesso imputato, in quei processi, cioè, nei quali il dibattito verte solo sulle scusanti o sulle aggravanti, l'interesse ad opporsi sarebbe davvero minimo.

Siamo, adunque, dolenti che la Commissione abbia, benchè con lieve maggioranza, mantenuto gli stessi concetti direttivi del codice vigente.

E li ha mantenuti quasi in tutti i loro particolari, poichè propone di conservare così la camera di consiglio come la sezione d'accusa, introducendo una sola novità: quella del rinvio degli atti, nei

Digitized by Google

delitti di competenza della corte d'assise, direttamente dall'istruttore alla sezione d'accusa, senza passare per il canale della camera di consiglio.

Certo, le legislazioni, che accolgono il giudizio istruttorio, ci offrono esempi d'ogni genere. Se l'Italia ha due collegi istruttori, la Francia ne ha uno, e se, per certi delitti, in Italia, bisogna sentire l'uno e l'altro, in Grecia si adisce l'uno, solo in grado di opposizione contro l'altro.

Noi, però, — dato il sistema seguito dalla Commissione —, avremmo voluto che si fosse proposto un solo collegio. Ripeto quanto ho detto precedentemente: si diffidi, quanto si voglia, del giudice istruttore, ma non si può diffidare tanto da non ritenere a bastanza un sol riesame dell'opera sua.

La Commissione, in rapporto alle formule terminative dell'istruttoria, propone che, d'accanto ai casi d'estinzione dell'azione, d'inesistenza di reato e d'insufficienza d'indizi contro l'imputato, si prevedano anche il caso in cui il fatto non sia provato, il caso in cui la prova non sia sufficiente a stabilire l'esistenza del reato per cui si procede, ma sia sufficiente, invece, a stabilire l'esistenza d'un altro reato, il caso in cui non esista alcun indizio contro l'imputato.

Accettiamo tutte queste formule, incondizionatamente, lieti che, così, si distinguano gli indizi relativi al fatto, dagli indizi relativi agli autori di esso; lieti che, così, non abbia più a verificarsi l'assurdo, prodotto dall'attuale art. 250, per cui, anche nel caso in cui il fatto materiale non sia provato l'ordinanza non parla che d'insufficienza d'indizi.

Digitized by Google

IX.

Giudizio penale in genere.

Compiuta l'istruttoria, la più semplice classificazione delle legislazioni moderne è questa: legislazioni, le quali non ammettono che si possa condannare se non in seguito ad un giudizio; legislazioni, le quali ammettono che si possa condannare in base ai risultati istruttori.

Seguono la seconda via la legislazione inglese (7 Geo. IV c. 64, 7 e 8 Geo. IV c. 28, 12 Geo. III c. 20, 14 e 15 Vict. c. 99, 14 e 15 Vict. c. 100) e la scozzese (50 e 51 Vict. 35, s. 2).

Seguono la prima via tutte le altre.

Dopo che è pronunciato l'atto d'accusa, si svolge un periodo, che si chiama « *arraignement* » in Inghilterra e « *first Diet* » nella Scozia. In questo periodo, lo sceriffo chiama l'imputato, gli comunica l'atto d'accusa e l'interroga. Se l' imputato accetta l'accusa, allora non si dà luogo al giudizio, ma, in base all'atto d'accusa, viene condannato. Se, invece, egli nega la sua reità, o afferma una reità minore, o tace, allora si svolge il giudizio regolarmente.

Lo stesso avviene negli Stati Uniti d'America, e ricordo il codice di Nuova York (§§ 309, 332, 354, 371 e seg., 467, 471).

Quindi, in Inghilterra e in America, — e non nella Scozia che, come sappiamo, non ha giudizio d'accusa —, il giudizio del piccolo *giury* è, quasi, come un appello contro il giudizio del grande *giury*.

Digitized by Google

Tra questi due sistemi, incontriamo il sistema spagnuolo (art. 700), per cui il dibattimento orale può cessare nel suo inizio, in seguito a confessione dell'imputato.

Non bisogna scrivere molte parole per persuadere che, — tranne nell' ipotesi, già discussa, delle contravvenzioni o di certe contravvenzioni —, del giudizio non si possa mai fare a meno, quando si tratti di condannare.

Il giudizio è reclamato dalla coscienza collettiva, che, altrimenti, sentirebbe diffidenza, è reclamato dalla esemplarità, che non sorge se non di fronte a quel che si vede.

La Commissione si è giustamente preoccupata della piega che, pur troppo, han preso i giudizi penali, che sono diventati oltremodo lunghi e teatrali, forse con vantaggio d'una certa eloquenza giudiziaria, ma, senza dubbio, con svantaggio della giustizia.

È noto a tutti che, specialmente d' innanzi alla corte d'assise, e in certe regioni d'Italia, si presentano alla sbarra, un nugolo di avvocati, i quali, per necessità di cose, non fanno che ripetersi, e ripetersi, nei loro discorsi, ognuno dei quali, spesso, dura, — pare impossibile! — parecchi giorni!

La Commissione propone che si debba rafforzare l'autorità del presidente, estendendo a tutti i giudizi le disposizioni degli attuali art. 477 e 480; segnando, tra i diritti e i doveri di lui, quello di dirigere e moderare le discussioni, e quello di distribuire, quando vi siano più avvocati, le parti, che da loro debbono svolgersi, a scelta dei medesimi.

Digitized by Google

Non si è voluto, ed è stato male, accordargli, secondo l'esempio del § 99 del codice norvegese, il diritto di determinare, a dirittura, il numero degli avvocati, che debbano prendere la parola. Ciò sarebbe stato bene, sia perchè il presidente si sarebbe regolato secondo i casi, sia perchè così sarebbe diminuito il sospetto che vi possa essere una giustizia per i ricchi.

Dall'estensione di quei due citati articoli, io non mi riprometto grandi vantaggi. Benchè si sia ritenuto che essi si applichino soltanto ai giudizi, che si svolgono d'innanzi alle corti d'assise, non di meno non bisogna tacere che la loro insufficenza si è rivelata proprio nelle corti d'assise. Temere che le discussioni possano diventare dilaganti d'innanzi al pretore, è vano, e non è frequente che esse lo diventino d'innanzi al tribunale. Le discussioni più lunghe si svolgono, appunto, nelle corti d'assise e proprio d'innanzi a quei giurati, i quali, per le loro abitudini, sono i meno adatti a sentire discorsi e lunghi discorsi.

Assai più mi attendo da un ben inteso ed efficace potere di moderazione, affidato al presidente, sopra tutto se questo potere arriva sino a togliere la parola.

Si dice, e si dice con ragione, che i mali lamentati derivano dal costume, ma la legge non può cooperare alla trasformazione del costume?

La Francia ci offre degli esempi imitabili. Basta leggere le difese dei maggiori maestri di quel foro, per notare, d'un tratto, qual sia la loro misura e come esse vadano diritte allo scopo.

Questi magnifici risultati si debbono, — per lo

Digitized by Google

meno in parte —, alla stessa organizzazione che l'avvocatura ha subìto in Francia. Il lungo tirocinio; il riunire i giovani avvocati, in toga, nelle « *colonnes* », presiedute da vecchi avvocati, che insegnano le regole dell'esercizio professionale; il riunirli, in toga, nelle « *conférences* », presiedute dal presidente dell'ordine, che li invita a discutere su temi giuridici stabiliti; il principio che « *l'honoraire est un présent libre, un tribut volontaire de la reconnaissance du client* », ed il conseguente divieto di domandarlo giudiziariamente sono tanti mezzi che riescono a rafforzare la disciplina.

La Commissione propone che il presidente debba soltanto invitare l'imputato a fare, se voglia, le sue dichiarazioni.

Così, si spera di poter evitare i mali dell'attuale interrogatorio, il quale, per una inutile contestazione della prova scritta, — e diciamo inutile, poichè la prova deve ripetersi nel dibattimento —, si stabilisce una vera lotta tra l'imputato ed il presidente, il quale non può non muoversi secondo i proprii convincimenti.

La proposta soluzione ci sembra superiore a quella della legislazione inglese, ove si procede, dall'accusatore e dal difensore, all'interrogatorio dell'imputato e all'audizione della parte lesa nello stesso modo, con cui si procede ad un qualunque esame testimoniale (28 Vict. c. 18); a quella della legislazione ticinese, che affida l'interrogatorio al pubblico accusatore, lasciando, al difensore di lui e alla parte civile, il diritto di fare altre interrogazioni (art. 195); a

Digitized by Google

quella della legislazione ginevrina, che ha abolito del tutto l'interrogatorio (art. 294); a quella delle legislazioni germanica (§ 136), austriaca (§ 245), norvegese (§§ 255, 257), ungherese (§§ 304, 337), che hanno cercato di chiuderlo entro giusti confini, ma non vi sono riuscite; a quella della legislazione di Neuchâtel, che riconosce, nell'imputato, il diritto di tacere (art. 414).

Si propone, e anche opportunamente, che il presidente possa limitare il numero dei testimoni, presentati dal pubblico ministero, dalla parte civile e dalla difesa, pur quando siano citati a spese delle parti, e che possa, intese le parti, licenziare i testimoni già uditi e dei quali crede inutile la presenza, quantunque il dibattimento non sia compiuto. Contro questi poteri si ammette il diritto di reclamo.

Non si ammise che il presidente possa rifiutare le posizioni testimoniali, da lui ritenute irrilevanti o defatigatorie. E ciò fu un bene, perchè, non potendosi giudicare la posizione che secondo i criteri del processo scritto, si sarebbe violato il principio dell'oralità.

A differenza delle disposizioni dei vigenti art. 302 e 305, — i quali dispongono che, soltanto dopo che il presidente o il pretore ha interrogato i testimoni, questi possono essere interrogati dalle parti, e col consenso del presidente o del pretore —, la Commissione propone che s'istituisca, anche presso di noi, l'esame incrociato, per cui le parti interrogano direttamente i testimoni sempre, senza eccezioni, ma con quelle cautele che si troveranno opportune.

Digitized by Google

Il metodo, che è del codice italiano, è anche del codice francese (art. 319) e del codice belgico (art. 319). Esso è stato, finora, prevalente, nelle varie legislazioni.

Infatti, l'esame incrociato, — costituito dal « *cross-examination* », che è l'esame del testimone prodotto dall'avversario, e dal « *re-examination* », che è l'indagine portata su ciò che viene a trapelare dalla testimonianza —, non era accolto che dalla pratica del diritto inglese e del diritto nord-americano.

Sulle tracce del diritto inglese, venne accolto, poi, anche, dalle leggi di procedura penale di Malta (art. 554, che richiama gli art. 589 e 590 delle leggi di procedura civile).

Ma, più tardi, l'esame incrociato si è esteso non poco.

In Germania, esso si concede, quando sia voluto dalle parti, di comune accordo. Il presidente, in tal caso, interrogherà i testimoni e i periti, dopo che li hanno interrogati le parti (§ 238).

In Austria (§ 249) e nella Bosnia e nella Erzegovina (§ 261), le parti hanno diritto d'interrogare direttamente, fin dal primo istante, quando abbiano, a tale scopo, ottenuta la parola dal presidente, e senza che questi abbia il diritto ed il dovere di cominciare lui ad interrogare. Però, il presidente ha diritto di respingere le domande che gli sembrino inopportune.

Viceversa, in Serbia, è sempre il presidente quello che deve interrogare, per il primo, e, dopo di lui, le

Digitized by Google

parti interrogano direttamente. Il presidente ha diritto di respingere le domande inopportune (§ 205).

L'esame incrociato è ammesso dalla procedura federale svizzera (§ 74) e dai codici di Argovia (§ 286), Zurigo (§ 960), S. Gallo (§ 150), Soletta (§ 262), Ginevra (art. 307, 308), Neuchâtel (art. 212), Ticino (art. 197). Anzi il codice di Soletta, traducendo, perfino, la dicitura inglese, parla appunto di « *Kreuzverhör* ».

Similmente, l' esame incrociato è ammesso, in Portogallo (art. 1054, 1133), nella Spagna (art. 708), in Norvegia (§ 330), in Ungheria (§ 308).

L'esame incrociato presenta, senza dubbio, dei grandi vantaggi, quali son quelli di collocare il presidente sopra e fuori della discussione; di garentire il testimone dalle prevenzioni del processo scritto; di presentare, direttamente, la domanda senza l' intermediarie d'altre orecchie e d'altra bocca; di abbreviare il dibattimento, portando la deposizione, proprio nel punto saliente, che alla parte non può essere ignoto.

Ma, d'accanto a questi vantaggi, quanti svantaggi non presenta? Sono degli svantaggi non lievi il far troppo deviare il testimone dal processo scritto, che pure deve servire a qualche cosa; il farlo allontanare, per interesse di difesa, dal punto saliente; il far cadere il testimone timido e inesperto nelle mani d'un avvocato abile, che lo contorce e lo plasma a suo modo.

In somma, *coeteris paribus,* il presidente mi ispira

Digitized by Google

minore sfiducia di quella che mi viene ispirata dalle parti.

Stando così le cose, non potremmo dare il nostro modesto ed inutile assentimento, se non quando vedessimo proposti dei mezzi atti ad evitare, in modo sicuro, l'avvento dei mali, cui abbiamo accennato.

La Commissione propone che non vi debba essere un albo speciale di periti, che i periti debbano essere scelti dalle parti, e che il presidente possa nominarne altri d'ufficio.

Con questa soluzione, si vuol risolvere un grave problema.

Senza dubbio, è poco edificante lo spettacolo quotidiano dei periti di difesa e dei periti d'accusa che, in nome d'una stessa scienza, si combattono, con accanimento maggiore dello accanimento col quale si combattono gli avvocati. Ma a ciò può esser rimedio l'istituzione dei periti fiscali? A prima vista pare di sì; ma, dopo un maturo esame di quel che l'esperienza ci dice, non può dubitarsi della soluzione opposta. Se la perizia avesse sempre, come obbietto, qualche cosa che è nel campo della scienza esatta, non potrebbe sospettarsi che due periti possano avere, in buona fede, delle opinioni diverse; ma, poichè le perizie hanno, per lo più, come obbietto, qualche cosa che è nel campo della medicina o della identificazione della scrittura, o in qualche altro campo più incerto, qualche cosa, in somma, che è soggetto alla variazione delle opinioni, non può dirsi che non sia giusto che si ricorra, per propria difesa, ad un'opinione diversa.

Digitized by Google

Il magistrato, che non dovrebbe esser digiuno delle discipline, sulle quali vertono le perizie, si formerà una convinzione tra tante opinioni contrarie.

Piuttosto crederemmo opportuno, che, almeno in ogni capoluogo di provincia, — che non sia sede d'una università o d'un grande ospedale —, risiedesse un perito medico, nominato dallo Stato, con incarico di procedere subito a quelle constatazioni obbiettive, alle quali non si può procedere più tardi, e che son tali da non potersi affidare a chi non sia uno specialista. Nè, con ciò, s'inficierebbe l'opera dei periti, scelti dalle parti, poichè questi potrebbero, come già si disse, assistere alle perizie e avrebbero poi sempre il diritto di valutare i fatti in modo diverso.

Facciamo anche il voto che non si possano proporre, al giudice, dei quesiti tecnici, specialmente in tema d'imputabilità, se non vi sia stata una precedente perizia, e che una tale perizia abbia avuto luogo nel periodo istruttorio.

Con ciò, siamo in disaccordo con la Commissione e siamo d'accordo con uno dei Commissari. Nè si dica, contro di noi, che i giurati debbano essere liberi nei loro convincimenti; poichè ci sarà facile rispondere che essi, in casi veramente d'eccezione, possono negare la colpabilità, negando la quistione principale, che comprende un tale elemento, e che, negli altri, debba porsi loro un limite, altrimenti sarebbe più semplice abolire quegli articoli del codice penale, che pure han costato tante ricerche affannose.

Opportunamente, poi, si cerca di evitare che i pubblici ufficiali, i quali concorsero alla formazione

Digitized by Google

del processo, possano, quando vengon sentiti come testimoni, fare apprezzamenti tali da influire sulla decisione della causa.

La Commissione propone anche che, sull'esempio delle legislazioni di Malta (art. 595 e seg.) e della Norvegia (§ 337), si stabiliscano norme precise, relative all'ammissione delle prove, che riguardano la condotta dell'accusato e dei testimoni.

Questo, evidentemente, vien proposto a buon fine. Questo vien proposto, per evitare quella gragnuola di diffamazione, che cade sul capo dei testimoni, da quel luogo d'asilo che è la sbarra del difensore. Questo vien proposto, per evitare che l'accusato, — e specialmente in un processo indiziario —, possa essere travolto da dicerie e da malignazioni, le quali, spesso, nascono da fatti più incerti dello stesso processo, che si vuole decidere.

Però, non esitiamo ad affermare che ci pare oltremodo difficile potere evitar tutto ciò con disposizioni legislative. Le disposizioni legislative, in questo tema, hanno certamente, il torto di riuscire troppo strette per certi casi e troppo larghe per certi altri, facendo sì che, in un processo, si dica quel che è inutile e che, in un altro, si taccia quel che è necessario.

In conclusione, crediamo che il minor male sia affidarsi alla prudenza del magistrato.

Accettiamo tutte le proposte relative alla incriminabilità dei testimoni falsi.

Forse, tutta questa materia potrebbe subire una nuova orientazione, se, — a differenza di quanto dispone il nostro art. 172 e d'accordo con quanto di-

Digitized by Google

spone l'art. 119 del codice ginevrino —, tutti i testimoni prestassero il giuramento nella istruttoria.

Però, contro di questa soluzione, starebbero la tendenza, che comincia a manifestarsi, di non prescriversi il giuramento dei testimoni, nemmeno nella pubblica udienza, — e il codice di Neuchâtel lo prescrive sol quando una delle parti o un giudice o un giurato lo domandi, come riconferma della deposizione già resa (art. 312) —, e il pericolo che si arrivi, così, a dare alla istruttoria scritta l'istesso valore dell'istruttoria fatta nel dibattimento.

A questo proposito, diciamo che ci sembrano assai lodevoli e pratiche le tre proposte, relative l'una al divieto di porre in disparte il testimone, sotto la vigilanza degli agenti della forza pubblica, e d'ordinare l'arresto del testimone in udienza; l'altra all'abolizione dell'art. 312, facendo così, come avviene nel caso dell'art. 315, che l'istruttoria a carico del testimone incriminato di falso percorra, per ogni giurisdizione, le vie ordinarie; e l'altra all'obbligo di riunire, per connessità, la causa del testimone alla causa principale, che sia stata rimandata ad altra udienza.

Ci sembra lodevole e pratica la prima proposta, perchè la vigilanza degli agenti della forza pubblica e l'arresto in udienza possono trasformarsi in un vero succedaneo della tortura, per costringere il testimone a dire quello che non vuol dire.

Ci sembra lodevole e pratica la seconda proposta, perchè non comprendiamo come mai l'azione penale non debba mettersi in moto, nei modi consueti, e

Digitized by Google

perchè è assai assurdo che all' istruttoria provveda uno dei giudici, il quale non è che un testimone e, qualche volta, un testimone non del tutto disinteressato.

Ci sembra lodevole e pratica la terza proposta, perchè, nel maggior numero dei casi, non è che una istessa ed unica sorgente di fatti, quella che decide della veridicità della testimonianza e della reità dell'imputato principale.

Accettiamo la proposta tendente ad allargare i casi, nei quali si possa procedere a porte chiuse.

Accettiamo la proposta tendente a meglio garentire l'oralità, limitando, entro i limiti del possibile, la lettura delle deposizioni testimoniali scritte.

E, infatti, non s'insiste mai a bastanza sulla necessità di rispettare il triplice principio dell'oralità, del contraddittorio e della pubblicità. Anzi, pare che esso sia in vigore anche nell' inferno, quando le anime mal nate si presentano a Minosse e tutte si confessano:

> Sempre d'innanzi a lui ne stanno molte:
> Vanno a vicenda, ciascuna al giudizio;
> Dicono e odono, e poi son giù volte.

Accettiamo le proposte tendenti a rendere più veritiero il verbale del dibattimento, vietando che esso sia stampato in tutto ciò che la legge prescrive o vieta a pena di nullità, e ordinando che esso sia scritto dal cancelliere sotto la dettatura del presidente.

Infatti, è noto che, oggi, assai spesso, delle nullità,

Digitized by Google

infiltrate nel dibattimento, non si trova traccia alcuna sul verbale, sol perchè il tipografo aveva fatto quel che il magistrato ha obliato.

X.

Giudizio contumaciale.

Di fronte alla quasi totalità delle legislazioni, le quali riconoscono e disciplinano il giudizio penale a carico del contumace, ne sono sorte alcune moderne e reputatissime, le quali seguono un diverso indirizzo.

Cominciando dal codice austriaco, diciamo come esso disponga che può tenersi il giudizio contumaciale e può pronunciarsi la sentenza, sol quando si tratti di crimine, a cui è comminata, al massimo, la pena di reclusione per la durata di cinque anni, o di delitto, e l'accusato sia già stato udito nell'istruttoria e gli sia stata personalmente intimata la citazione per il dibattimento. Si noti che il dibattimento s'interrompe, quando la corte reputa che l'assenza dell'imputato impedisca d'avere una dilucidazione del fatto, pienamente rassicurante *(dass in Abwesenheit des Angeklagten eine vollkommen beruhigende Aufklärung des Sachverhaltes nicht zu erwarten sei)*. Però in questo e negli altri casi, nei quali non può aversi il dibattimento, il contumace è privato dell'esercizio dei diritti civili. Similmente, la mancanza della sentenza penale non impedisce che sia avviata o proseguita l'azione civile (§§ 422 e seg.).

Secondo il codice germanico, può aver luogo il dibattimento contro l'assente, quando il fatto, che

Digitized by Google

forma oggetto dell' imputazione, è punibile soltanto con multa o confisca, sole o unite insieme. Questo procedimento è potestativo per il pubblico ministero, ed è potestativo il sequestro dei beni, con cui può esser colpito il condannato. Per gli altri reati più gravi, non ha luogo il dibattimento orale contro l'assente, ed il procedimento, in cui son presenti i testimoni, si propone di assicurare le prove per il caso d'una futura presentazione dell' imputato *(das gegen den Abwesenden eingeleitete Verfahren hat die Aufgabe, für den Fall seiner künstigen Gestellung die Beweise zu sichern)*. Se, contro quest' imputato, esistano tali motivi di sospetto, da giustificare il mandato di cattura, si possono sequestrare i suoi beni, tranne nel caso di reati di competenza del tribunale degli scabini. In tutti i casi, il contumace può essere assistito da un difensore (§§ 319 e seg 327 e seg.).

Il codice per la Bosnia e per l'Erzegovina, in questo punto (§ 236 e seg.), non segue più il codice austriaco che pure, come abbiamo visto, segue così spesso.

Secondo il codice norvegese, quando l'imputato sia assente, si può pronunciare soltanto una sentenza d'assoluzione. In ogni altro caso, non vi è dibattimento, fatta eccezione per i reati punibili col carcere o con pena inferiore, ed il tribunale non reputi necessaria la presenza dell'imputato per chiarire la causa; fatta eccezione per l'imputato fuggito, dopo che fu emanato il decreto d'accusa, ed il tribunale non reputi necessaria la presenza dell'imputato per

Digitized by Google

dilucidare la causa *(saafremt hans Naervaerelse ikke findes forroden et Hensyn til Sagens Oplysning)* (§§ 309 e seg.).

Secondo il codice di Neuchâtel, non vi è giudizio contumaciale, quando non vi sia parte civile. In tal caso, l'istruttoria si conserva, per riprendersi quando l'imputato venga arrestato. Se vi sia parte civile, vi è giudizio contumaciale; e, scorsi cinque anni, la sentenza è definitiva per gli effetti civili, mentre, per gli effetti penali, non è definitiva che dopo che sia compiuta la prescrizione (art. 466, 468, 483).

Secondo il progetto danese, si può pronunciare sentenza contro l'assente, solo nel caso di reati di competenza del magistrato di polizia, e questo magistrato non reputi necessaria la presenza dell'imputato *(og Dommeren ikke finder hans personlige Naervaerelse nodvendig Hovedforhandling finde Sted)* (§ 200).

Di giudizio contumaciale non esiste traccia alcuna nel codice ungherese (§§ 302, 337), il quale lo dice espressamente — « senza la presenza dell'accusato non si potrà tenere il dibattimento » *(ohne Anwesenheit des Angeklagten darf die Hauptverhandlung nicht asgeholten werden)* —, e nel codice spagnuolo, che lo lascia dedurre da tutto il suo sistema.

Tra i lavori legislativi più moderni e reputati, il giudizio contumaciale s'incontra nel codice olandese (art. 264 e seg.), nel codice ticinese (art. 258 e seg.) e nel progetto belgico (art. 571). Quest'ultimo parifica i condannati, nei giudizi minori, ai condannati nei

Digitized by Google

giudizi maggiori, concedendo, a tutti, la rinnovazione del giudizio, mentre la sentenza è definitiva sol quando sia dimostrato, con atti autentici, che il condannato non l'avesse ignorata. La sentenza, per quel che riguarda gli interessi civili, si esegue provvisoriamente, con l'obbligo implicito della restituzione, qualora sopraggiungesse una sentenza d'assoluzione.

Benchè non manchi chi, assai autorevolmente, sostenga che il giudizio contumaciale debba essere bandito dal codice, noi abbiamo una opinione diversa che, questa volta, è l'opinione tradizionale, è l'opinione della maggioranza.

Contro il giudizio contumaciale, si obbietta che è ingiusto condannare chi non ha potuto difendersi e che è vano pronunciare una sentenza, la quale non può eseguirsi, o perchè il condannato non si lascia prendere o perchè essa è destinata a tornare nel nulla.

Queste obbiezioni non ci sembrano molto forti, poichè esse, piuttosto che combattere l'istituto in sè, lo combattono per il modo con cui esso è organizzato nel codice nostro. Nè può dirsi che sia ingiusta una condanna, sol perchè, per la fuga del condannato, non è possibile eseguirla.

Al contrario, sono gravissime le ragioni che militano a favore del giudizio contumaciale, poichè non può lo Stato disarmarsi d'innanzi a chi è renitente ai suoi ordini, perchè non può crearsi un trattamento di favore per il colpevole che fugge, perchè non può rendersi eterna l'azione penale, perchè non possono rinnegarsi i diritti della parte civile e non può, ad onta di quel che avviene in Austria, credersi

Digitized by Google

giusta una condanna civile senza una condanna penale.

Perciò, lodiamo la Commissione, la quale ha proclamato che il giudizio contumaciale debba essere riconosciuto ed ammesso come inevitabile.

Crediamo, del pari, lodevoli le altre proposte relative alla raccolta delle prove « *a futura memoria* » e alla notificazione della citazione, fatta in modo, — e anche mediante la pubblicità, la quale deriva dalla stampa —, che l'imputato ne abbia, per quanto è possibile, notizia.

Possiamo ammettere che, all'imputato, si conceda un « *salvacondotto* », quando egli sia ricercato per un altro reato, ma non possiamo consentire che esso si conceda per il reato stesso per cui si procede o per una sentenza passata in giudicato. Ciò fu anche proposto dai singoli Commissari, benchè la formula presentata al nostro esame, pare che voglia far ritornare tutto in discussione. Tale soluzione ci sembra evidente, poichè l'interesse a far scemare il numero dei giudizi contumaciali non deve essere anteposto alla serietà della giustizia.

Al contumace, il quale giustifichi di trovarsi nell'assoluta impossibilità di presentarsi al pubblico dibattimento, sarà concesso un procuratore, il quale potrà difenderlo in tutti i modi concessi dalla legge. A tutti gli altri contumaci, sarà concesso che, in loro difesa, si prenda la parola da chiunque voglia, e questi, sull'esempio degli art. 470, 471, 472 del codice delle Due Sicilie, assumerà la veste di « *scu-*

Digitized by Google

satore del reo » o, meglio, di « *scusatore dell' assente* ».

Questa proposta ci sembra armonica, poichè, se è giusto che il contumace non venga privato di difesa, è anche giusto che chi è volontariamente contumace non possa essere messo alla pari con colui che è presente e con colui che è contumace contro il proprio volere.

Finalmente, si propone che contro le sentenze contumaciali debbano rimanere gli attuali rimedi di legge.

Per quel che riguarda i giudizi minori, non vi è nulla da obbiettare, poichè questi rimedi si riducono ad avere, in ogni caso, un secondo grado di giurisdizione.

Il dubbio sorge per i giudizi di corte d'assise, per cui il rimedio è l'annullamento della sentenza, la quale, così, non diventa che un vano spauracchio. Però, è forza confessare che, fin ora, non si è trovato niente di meglio da sostituire; poichè, da un lato, pare troppo rendere definitive le gravi condanne pronunciate dalla corte d'assise, e, dall'altro, pare troppo poco non procedere a giudizio; onde la sentenza contumaciale serve, se non altro, ad impedire la prescrizione dell'azione penale, e a radicare nella coscienza di tutti l'idea della repressione.

XI.

Giudizio per giurati.

La criminalità più grave è deferita al giudizio dei giurati da per tutto, se si eccettui l'Olanda che li

Digitized by Google

ha aboliti, dopo la fugace loro apparizione durante la dominazione francese, e la Finlandia, la Bosnia e l'Erzegovina, il Ticino, la Bulgaria, le quali, in loro vece, hanno gli scabini.

La *ratio cognoscendi* è, dunque, contro di noi, che siamo pertinaci abolizionisti; ma l'esempio di tante legislazioni non riesce, — forse per colpa nostra —, a mutare le nostre opinioni.

Noi crediamo che, tranne per i reati politici, la istituzione dei giurati sia una vera superstizione dei tempi nostri, e, se sembrasse impossibile e strano che tanti popoli, così avanti nella civiltà, avessero soggiaciuto ad una superstizione, basterebbe pensare che i giurati, — sul continente europeo —, vennero dopo la rivoluzione, e furono, quindi, la necessaria reazione contro le magistrature del secolo scorso.

Nè si citi l'Inghilterra. Infatti, mentre negli Stati Uniti d'America, come vedemmo, l'istituzione dei grandi giurati è garentita dalla costituzione, in Inghilterra, ogni giorno, la loro istituzione è attaccata, ed essi, sovente, chiudono i loro lavori, — come fu detto in un altro nostro scritto —, facendo voti per essere aboliti. E se la coscienza inglese comincia a non esser più favorevole ai grandi giurati, cioè ai giurati d'accusa, non è forse temerario affermare che essa non è del tutto favorevole nemmeno ai piccoli giurati, cioè ai giurati della causa, poichè, se fossero aboliti quelli, verrebbe a mancare quel numero di ventiquattro pari che, secondo la *Magna Charta,* è necessario per aversi la condanna d'un cittadino inglese.

A ciò si aggiunga che la competenza del giudice

Digitized by Google

di pace si va sempre più allargando, e che sempre più si combatte l'istituzione del *giury* del *coroner*.

Noi crediamo che i giurati siano i giudici naturali dei soli reati politici e, magari, di quei reati, che possono mascherarsi da reati politici. Onde, pensiamo che ben ha fatto l'Italia a non convocare mai, per simili reati, l'alta corte di giustizia, e che non ha fatto bene la Francia repubblicana a convocarla sempre, da Boulanger a Deroulède e a Guerin, mentre la Francia imperiale aveva affidato ai giurati tutti gli attentati, da Pianori ad Orsini.

Nei reati comuni, i giurati non li comprendiamo. E se si comprendono i codici di Ginevra e di Neuchâtel, i quali hanno anche la così detta giuria correzionale, non sappiamo comprendere quelle legislazioni, le quali, come la nostra, non diffidano del giudice togato quando il massimo della pena sia di dieci anni, e ne diffidano quando quel massimo salga ad undici.

Comprendo che molti dicono che non s'istituisce il giurì, così detto correzionale, per ragioni d'opportunità, ma, in un argomento come questo, l'opportunità dovrebbe passare in seconda linea, anche perchè si potrebbe ridurre il numero dei componenti d'un tale giurì.

Certamente, sarebbe vano dire le ragioni, che, a mio modo di credere, militano contro i giurati, e sarebbe anche vano dirmi le ragioni che militano a loro favore...

Sono le une e le altre delle ragioni rispettabili, ma non tutte sono valide. Basti dire che, dopo avere

Digitized by Google

affermato che i giudici togati tendono a condannare, si è invocata la statistica per affermare che i giurati non assolvono più spesso di come assolvono i giudici togati; senza pensare che, se i giudici togati non assolvono di meno, vuol dire che essi non condannano di più!

D'altronde, l'istituzione dei giurati è tal cosa che ogni piccolo fatto, che, a prima vista, pare una lieve modificazione, può riuscire, invece, a distruggerla.

È noto che, in Inghilterra, i piccoli giurati restano chiusi, soli, giorno e notte, finchè non abbiano reso il loro verdetto, che deve essere unanime. E, prima d'un recente statuto (33 e 34 Vict. c. 77), che ha addolcito un poco tale segregazione, i giurati restavano senza fuoco e senza alimenti, e coll'obbligo del silenzio, che non poteva essere interrotto se non da un'unica domanda reciproca, rivolta a sapere se fosse intervenuto l'accordo. Oggi, ai giurati, si dà il fuoco per scaldarsi, si permette di comperare qualche bibita a loro spese, e si permette di recarsi, uniti in corpo, alla trattoria, per desinare sotto la sorveglianza dello sceriffo. Una eccezione è fatta per i reati minori *(misdemeanors)*, durante i quali i giurati possono, singolarmente, recarsi nelle loro case, dopo aver prestato giuramento solenne di non parlare con chicchessia intorno al processo.

Nella Scozia, tale segregazione ha luogo solo nei processi di reati punibili di morte (50 e 51 Vict. c. 35 s. 55).

Negli Stati Uniti, le regole variano a seconda dei vari paesi. Nello Stato di Nuova York, ad esempio,

Digitized by Google

la segregazione è in potestà della corte, che l'ordina, quando la creda necessaria (§§ 414, 415, 424).

Sul continente europeo, il codice ginevrino ha riprodotto queste disposizioni (art. 296).

Da noi, non esiste nulla di simile, nè potrebbe esistere! Certamente, sarebbe assai singolare per i nostri costumi vedere i quattordici giurati che, in corpo, si recano alla trattoria, per desinare, in silenzio, sotto i vigilanti occhi del presidente della corte d'assise!

Ho torto — e datemi pure torto! — ma io son persuaso che una differenza di simil genere, può stabilire una profonda differenza di funzione. Qual differenza tra i giurati inglesi e i giurati italiani, che sono ricercati, investiti, sollecitati fin negli alberghi, ove vanno a dormire, assoggettandoli magari alle influenze elettorali?

A convincerci che, in Italia, i giurati non rispondono ad un bisogno sensibile, basterebbe ricordare che i migliori cercano ed ottengono d'essere ricusati!

Nè a ciò può riparare la proposta di ridurre il servizio, da quindici ad otto giorni, poichè quelli che si fanno ricusare, — tranne che non si tratti dell'ultima causa della quindicina —, non possono ritornare alle loro faccende, e pure preferiscono di non partecipare alla decisione della causa!

Nè mancano altri fatti, che sostengono questa nostra convinzione.

La competenza della corte d'assise va sempre più diminuendo, per forza di leggi; la sezione penale del congresso giuridico di Napoli propose l'abolizione

Digitized by Google

dei giurati, benchè venisse poi contradetta dall'assemblea generale; il Nestore dei criminalisti italiani, che, in quel congresso e in quell'assemblea, parlò mirabilmente in difesa dei giurati, nella Commissione per la riforma della procedura penale, propose, invece, qualche cosa che ne snaturava l'istituzione, proponendo che, d'accanto e parallelamente al verdetto dei giurati, vi fosse il verdetto dei giudici togati, e che la sentenza definitiva risultasse da certe combinazioni dell'uno e dell'altro; un altro autorevolissimo Commissario proponeva, che, sull'esempio della legge ginevrina del 1° ottobre 1890, il presidente della corte dovesse partecipare al verdetto dei giurati con voto consultivo; la Commissione, nelle proposte che esaminiamo, fa voti, come vedemmo, per un'ulteriore ed implicita diminuzione della competenza della corte d'assise, sottraendole tutti i processi, che si basano su questioni tecniche o tecnico-giuridiche; la stessa Commissione ha allargato l'orbita del *veto,* che i convincimenti de' giudici togati possono esercitare sulla non esecuzione del verdetto.

Dopo ciò, e dopo le unanimi dichiarazioni relative al pessimo attuale funzionamento del giurì, possiamo ben dire che, da parte dei sostenitori di esso, non potevamo aspettarci di più e di meglio.

I giurati, adunque, rimangono.....

La Commissione, nelle sue proposte, insiste, ed insiste assai, sulla necessità della separazione del diritto dal fatto, lasciando ai giurati esclusivamente il giudizio su di questo.

Non si dimentichi, intanto, che il maggior nu-

Digitized by Google

mero dei Commissari ha dichiarato, nel modo più esplicito, che la netta separazione del fatto dal diritto sia una chimera.

Noi, ad ogni modo, notiamo che questo concetto direttivo è indebolito, e quasi contradetto, dalla successiva proposta di soppressione dell'art. 498 del codice vigente, il quale vieta ai giurati di considerare le conseguenze, che il verdetto avrà per l'accusato. Infatti, non solo ogni considerazione sulle conseguenze del verdetto costituisce una valutazione di diritto, ma è evidente che essa debba anche influire sull'apprezzamento del fatto. Comprendiamo che, o col divieto o senza il divieto, i giurati pensano e penseranno sempre alle conseguenze del verdetto, — tanto ciò è vero che, in Francia, essi son prodighi delle circostanze attenuanti ai rei di crimini punibili di morte —; ma non possiamo non rivelare un fatto, che costituisce una vera transazione.

Lodevolissime sono, invece, tutte le proposte, che seguono, proposte, tendenti tutte a modificare l'ordinamento dei giurati, sia per quanto riguarda la loro scelta, sia per quanto riguarda la formazione delle liste, sia per quanto riguarda le ricuse, sia per quanto riguarda il ricorso contro la legalità della costituzione del giurì.

A questo proposito, la Commissione comincia con proporre che la giunta distrettuale, la quale forma la lista dei giurati, debba modificarsi, aumentando il numero dei magistrati, diminuendo il numero dei consiglieri provinciali, — per il motivo che, essendo essi elettivi, possono, più facilmente, subire delle in-

Digitized by Google

frammettenze e delle pressioni —, e affidando le funzioni di segretario ad un vice-cancelliere del tribunale.

Noi approviamo quest'ordine d'idee, che deriva dall'esperienza, e ci limitiamo ad attirare l'attenzione dei lettori sulla coesistenza della fede nei giudici popolari con la diffidenza verso l'elemento elettivo!

Approviamo che, — secondo quel che avveniva prima dell'attuale legge —, si debba abbandonare il criterio dell'eliminazione, per sostituirvi quello della scelta dei migliori.

In fine, pensiamo che non debbano far parte del giurì della causa tante persone, le quali oggi possono farne parte. È davvero assurdo che, secondo l'art. 43 della legge dell'8 giugno 1874, — allor che il pubblico ministero e l'accusato non abbiano proposto domande o eccezioni, prima che si compia l'estrazione —, non si permette il ricorso contro la costituzione del giurì, quando il ricorso sia basato sul fatto che tra i giurati vi era chi non sapeva nè leggere nè scrivere (art. 8 n. 1), il quale, di conseguenza, se anche era capace di giudicare non era capace di scrivere il voto; o vi era l'amministratore della società o dello stabilimento danneggiato (art. 37, n. 4), il quale, così, diventa giudice e parte; vi erano parenti o affini sino al secondo grado (art. 37, n. 1), i quali possono, facilmente, dare più voti con la convinzione d'un solo.

Relativamente alla procedura intermedia, diremo che si propongono due belle novità: l'istruzione supplementare, raccolta in contraddittorio, e questa è

Digitized by Google

una conseguenza di quel che si è stabilito per l'istruttoria normale; e l'abolizione dell'atto d'accusa, che è un vero *bis in idem.*

Si propone che la corte debba comporsi del presidente, che non deve esser mai il presidente del tribunale e di tre giudici, e che bisogna elevarne il grado.

La Commissione fa questa proposta allo scopo di stabilire la parità favorevole all'accusato, anche nei pronunciati della corte; e allo scopo di mantenere il collegio, che può esser reclamato dalla necessità di controllare i poteri del presidente, evitando, in pari tempo, che si abbiano decisioni pedisseque e servili, cui cooperano quei giudici che sonnecchiano, fin quando il presidente non l'inviti ad annuire.

I giurati continueranno a funzionare come funzionano oggi.

Per il modo con cui si propone che avvenga la votazione, non vi sarà più capo dei giurati. Quindi, non vi sarà nè il capo dei giurati, designato dalla sorte o sostituito, col suo consenso, secondo i codici italiano (art. 301) e francese (art. 342); nè il capo dei giurati elettivo, secondo i codici austriaco (§ 326), germanico (§ 304), ginevrino (art. 283), norvegese (§ 328).

Poichè si propone l'abolizione dell'atto d'accusa, non si leggerà che quella parte della sentenza di rinvio, nelle cause di procedimento formale, o dell'atto di citazione, nelle cause per citazione diretta, che espone sommariamente soltanto l'oggetto del processo.

Ciò è fatto, per evitare i preconcetti, che derivano dalle argomentazioni contenute nella sentenza, e per

Digitized by Google

non anticipare quei convincimenti, che debbono nascere dalle prove.

Si propone che vengano ben regolati i poteri discrezionali del presidente, relativi all'assunzione di quei mezzi di prova che egli stima utili per scoprire la verità.

I poteri discrezionali, — di cui, in qualche paese, come la Norvegia, non esiste traccia, e che si vedono riapparire in tanti e tanti altri, e ricordo la Serbia (§ 198) —, ispirano molte diffidenze. Essi, però, ci sembrano necessari; e ogni temibile pericolo verrà eliminato, quando, come propone la Commissione, il potere del presidente, — fermo restando ciò che la legge vieta o prescrive sotto pena di nullità —, sarà controllato dalla corte; quando i provvedimenti possono chiedersi anche dalle parti e dai giurati; quando i testimoni e i periti, citati con poteri discrezionali, presteranno giuramento; quando le parti tutte avranno il diritto di opporre nuovi mezzi di prova. In tal modo, i poteri discrezionali ad altro non serviranno che a riaprire l'istruttoria, che si svolgerà in udienza.

I giurati risponderanno, nel modo consueto, in tante quistioni. E questo modo è consueto per il continente europeo, poichè, in Inghilterra e nella Scozia (in tanti e tanti statuti, che, spesso, dànno disposizioni diverse per i diversi reati), e negli Stati Uniti d'America, (e ricordo i §§ 421, 433 del citato codice di Nuova York) i giurati rispondono di propria iniziativa, senza che siano proposte delle questioni, e possono anche modificare l'accusa. Perciò quei crimi-

Digitized by Google

nalisti distinguono i verdetti in *generali, parziali, speciali.*

E questa è un'altra differenza tra il giurì inglese ed il nostro.

Quando si propongono le questioni?

In Francia (art. 336), nel Belgio (art. 336), in Norvegia (§ 347), in Italia (art. 493), in Romania (art. 360), in Portogallo (art. 1144), in Russia (c. 801), esse si propongono dopo che è compiuta la discussione tra le parti.

In Germania (§ 299), in Austria (§ 324), in Ungheria (§ 362) esse si propongono prima che abbia luogo la discussione.

La Commissione batte questa seconda via, e noi a ciò facciamo plauso, perchè, in tal modo, si evita che le parti perdano tempo a discutere su quistioni, che non saranno proposte, perchè si determinano i confini della discussione, perchè i giurati hanno modo di rendersi conto di tutto quel che si dice.

Chi le propone?

La gran maggioranza dei codici vigenti dispone che le quistioni debbano essere formulate dal presidente, il quale sente le parti, e le parti possono elevare degli incidenti alla corte. Così dispongono i codici francese (art. 336), belgico (art. 336), italiano (art. 493), germanico (§ 290), austriaco (§ 316), ginevrino (art. 326), russo (c. 810).

Invece, secondo il codice norvegese (§ 341) ed il codice ungherese (§ 353), il pubblico ministero comincia con proporre un primo schema di quesiti, il difensore prende in seguito la parola per proporre

Digitized by Google

modificazioni o aggiunte, e, poi, il presidente li compone definitivamente.

Come si vede, in tutti i casi, l'ultima parola spetta al presidente, nè potrebbe spettare ad altri che a lui.

La Commissione propone che le quistioni debbano essere formulate dal presidente sulla domanda delle parti. E noi, per quel che si è detto, non abbiamo nulla da osservare, se la domanda delle parti non implica, nel presidente, l'obbligo di formulare tutte le quistioni domandate, e anche quelle che non abbiano alcun serio rapporto con le prove raccolte.

Relativamente al modo come si propongono le quistioni, non si aggiunge nulla di nuovo, se si eccettui l'obbligo, nel presidente, di proporre le subordinate, anche quando ne sia richiesto dalle parti, e l'obbligo di proporre le attenuanti, con una speciale quistione, — come avviene in Germania (§ 297) —, quistione che dovrà essere unica per ciascheduno accusato, anche quando egli debba rispondere di più reati.

A proposito della prima proposta, diciamo che la Commissione ha respinto il voto di qualche Commissario, il quale avrebbe voluto che le subordinate potessero proporsi anche dai giurati. E noi vorremmo che, — sull'esempio del codice norvegese (§ 350) —, ciò potesse farsi, per evitare che i giurati fossero costretti, qualche volta, ad affermare o a negare quel che non vorrebbero affermare o quel che non vorrebbero negare.

A proposito della seconda, noi diciamo che siamo ben lieti, che, in tal modo, si ritorni all'antica di-

Digitized by Google

zione dell'art. 497, peggiorato dalla modificazione introdotta dal r. decreto del 1 dicembre 1889, poichè crediamo che le circostanze attenuanti non possano, ragionevolmente, derivare che da un apprezzamento sintetico di tutta la persona del delinquente.

Le eccezioni, che sono di ostacolo all'azione penale, si potranno risolvere dalla corte in *limine litis,* ove, per risolverle, non occorra il verdetto del giurì. Nel caso opposto, saranno risolute dalla stessa corte dopo il verdetto.

E così siamo pervenuti alla *vexata quaestio* del riassunto.

Il riassunto s'incontra, sotto varie forme, in tutti i paesi di lingua inglese. Esso comprende l'esposizione delle prove *(evidence),* raccolte nel processo, e l'esplicazione della legge applicabile dopo il verdetto *(to explain the law as applicable to the case under trial),* e termina, per lo più, con l'esortazione ad assolvere, quando vi siano dubbi sulla reità dell'accusato.

Tutti i giuristi inglesi sono d'accordo nel riconoscere che quei giurati ascoltano il riassunto con fiducia, e, per lo più, deliberano secondo le istruzioni del presidente.

Abbiamo detto che le forme variano da paese a paese. Diciamo ora che, in Inghilterra, i giurati possono dichiarare di non aver bisogno di riassunto, essendo già pronti per pronunciare il verdetto; e che, secondo il codice di Nuova York, la corte può consigliare ai giurati, durante il dibattimento, di assol-

Digitized by Google

vere l'accusato, senza però che questo consiglio possa impedir loro di pronunciare il verdetto (§ 410).

Sul continente europeo, il riassunto s'incontra in Romania (art. 360), in Portogallo (art. 1144), in Norvegia (§§ 347, 380), in Germania (§ 300), in Austria (§ 325), in Ungheria (§ 363), in Russia (c. 801).

Non s'incontra a Ginevra (art. 327) ed è stato abolito in Francia (art. 336, legge del 19 giugno 1881), come era stato abolito nel Belgio (art. 336, decreto del 19 luglio 1831).

La Commissione propone che si abolisca il riassunto, così come ha proposto anche che si aboliscano le spiegazioni in succinto che il presidente fa ai giurati sul contenuto dell'accusa, secondo l'art. 489 del codice vigente.

Senza dubbio, il riassunto non è privo di vantaggi, e, se potesse esser fatto in modo assolutamente imparziale, sarebbe davvero utile. Ma, poichè il presidente non può non formarsi un convincimento e, avendolo formato, non può non manifestarlo, — sia pure in buona fede e senza volerlo —, pare opportuno e giusto che di esso non si parli più.

Generalmente, le legislazioni vigenti dispongono che i giurati debbano procedere alla loro deliberazione in una camera appartata e mediante schede scritte in segreto.

Un'eccezione al primo principio è offerta dall'Inghilterra e dalla Scozia, ove i giurati possono, se vogliono, deliberare nella sala d'udienza.

Un'eccezione al secondo principio è offerta dai co-

Digitized by Google

dici dell'Austria (§ 828) e dell'Ungheria (§ 267), ove i giurati votano a voce.

La Commissione propone di conservare il sistema delle schede scritte e segrete, ma propone anche che la deliberazione abbia luogo all'udienza, alla presenza della corte, del pubblico ministero e dei difensori dell'accusato e della parte civile, esclusa la presenza del pubblico. Il presidente legge, una dopo l'altra, le quistioni e le fa votare.

Questo metodo ha due vantaggi: quello d'impedire che un giurato più intelligente, o più interessato, o più scaltro possa influire sulle deliberazioni dei suoi colleghi; e quello d'impedire che, nel verdetto, si introducano ripetizioni, contradizioni ed errori, che richieggono poi una correzione.

Esso, però, non è privo di pericoli, — nè la Commissione li dissimula —, e i pericoli possono sorgere da quella specie di sorveglianza e di suggestione, che possono attuarsi dalla corte e dalle parti, sia pure involontariamente, e magari con sguardi e con movimenti del volto.

Si propone di conservare l'attuale sistema delle schede bianche, facendo obbligo, al presidente, di spiegare ai giurati qual sia il significato, che si attribuisce alla scheda bianca nella soluzione della quistione.

Così, molto opportunamente, si è seguita una via intermedia, tra quella battuta da coloro che vogliono interpretare le schede dubbie sempre a favore dell'imputato, e quella battuta da quegli altri che, — secondo fu proposto in uno dei progetti Calenda del

Digitized by Google

13 luglio 1895 —, vorrebbero non tenerne alcun conto o renderle impossibili.

Con tale innovazione, i giurati sapranno, ufficialmente, che la scheda bianca corrisponde ad una scheda scritta.

I giurati continueranno a votare, mediante una affermazione o mediante una negazione, poichè in nessun paese del continente si è introdotto il sistema scozzese, che, d'accanto al « *guilty* » e al « *not guilty* », ha il « *not proven* ».

Il verdetto di colpabilità e l'ammissione delle circostanze aggravanti debbono pronunziarsi a semplice maggioranza; e, qualora il giudice togato si debba costituire col solo presidente, il verdetto di colpabilità deve pronunciarsi a maggioranza di due terzi dei votanti.

La Commissione propone d'allargare il sindacato, che si esercita dalla corte sul verdetto dei giurati, più di quanto non faccia l'attuale art. 509.

Quando il verdetto sia affermativo del fatto principale, alla semplice maggioranza di sette voti, la corte dovrà deliberare, senza che se ne possa fare pubblica discussione, se creda che i giurati si siano ingannati sullo stesso fatto. Se la corte crede, a maggioranza, che i giurati non si siano ingannati, il verdetto deve restare fermo. Se la corte crede, a maggioranza, che i giurati si siano ingannati, l'accusato è assoluto. Se la corte crede, a parità, che i giurati si siano ingannati, la causa deve essere rinviata ad altra sessione.

A nessuna disamina, per parte della corte, sono,

Digitized by Google

invece, assoggettati i verdetti di assoluzione e i verdetti affermativi, nel fatto principale, a maggioranza superiore a quella di sette voti.

Che diremo noi?

Cominciamo con dire che la Commissione si avvicina all'art. 351 del codice belgico, modificato dalla legge del 18 giugno 1869. Tale articolo dispone che, quando l'accusato sia ritenuto colpevole del fatto principale, alla semplice maggioranza, sarà assoluto, qualora la corte, a maggioranza, non si uniformi al verdetto dei giurati.

Nello stesso modo, ammettono che la corte possa rinviare, ad un'altra sessione, l'accusato riconosciuto colpevole, quando essa ritenga che ciò sia dovuto ad un errore, i codici germanico (§ 317), austriaco (§ 332), norvegese (§ 358), ungherese (§ 371), rumeno (art. 375), portoghese (art. 1162), russo (c. 817). Così fa anche il codice dell'Equatore (art. 262), il quale, però, presenta la singolarità di confondere questa valutazione con la revisione.

In vece, in Francia (poichè l'art. 351 è stato abrogato con la legge del 4 marzo 1831), il verdetto si esegue sempre.

Ma, nemmeno in Inghilterra, ove i giurati han quel potere, di cui Shakespeare diceva

> The jury, passing on the prisoner 's life,
> May in the sworn twelve have a thief or two
> Guilter than him they try.....,

il loro verdetto si esegue sempre.

Invece, il magistrato può richiedere ai giurati, un

Digitized by Google

nuovo verdetto; e, se questo nuovo verdetto sia di condanna e contrario alla prova, può ottenersi un nuovo giudizio *(new trial)* dal « *Queen 's Bench Division.* » Questo, però, avviene solo in tema di reati minori, chè, nei reati maggiori, ciò non avviene per la strana e formale interpretazione del principio, che vieta di mettere due volte in pericolo la vita dell' imputato. Similmente, il giudizio, in seguito al verdetto, può essere rinviato, quando s' incontri uno di quei casi giuridici, che vanno deferiti alla « *Court of Crown Cases Reserved* » (11 e 12 Vict. c. 73 s. 1 e 3, 36 e 37 Vict. c. 66 s. 47).

Con queste due ipotesi, non bisogna confondere l'altra dello « *arrest of judgment* », con cui si denuncia un difetto sostanziale dell'atto d'accusa, che il giurì non ha sanato.

Nello Stato di Nuova York, il verdetto può non eseguirsi, rinviandosi la causa ad un nuovo giurì, in sette casi. Cinque di essi si riferiscono ad errori di forma, uno si riferisce al verdetto contrario alla legge o alla prova, un altro si riferisce alle nuove prove scoperte dopo il dibattimento. Tale rinnovazione del dibattimento deve chiedersi prima della sentenza, — che deve pronunciarsi almeno due giorni dopo il verdetto ed anche più tardi —, e viene concessa dalla stessa corte, d' innanzi alla quale ha avuto luogo il giudizio (§§ 462 e seg., 471 e seg.).

A noi pare che, per l'essenza dell' istituto dei giurati, il loro convincimento non dovrebbe esser soggetto ad alcun esame, nè il verdetto dovrebbe essere mai sospeso.

Digitized by Google

Quanto, in contrario, è disposto da qualche legislazione ed è proposto dalla nostra Commissione non serve che a denaturare ancora quell'istituto, facendolo sempre più deviare dal tipo originale.

E, dato il sistema accolto dalla Commissione, avremmo voluto, — secondo fu proposto da qualche Commissario —, che questo potere della corte potesse esercitarsi, anche contro il verdetto d'assoluzione.

Non comprendiamo simile diversità di trattamento, che nasce da un vero pregiudizio tradizionale.

Si potrebbe seguire, almeno, una via intermedia, introducendo il « *not proven* » della procedura scozzese, ed ammettendo solo in questo caso il rinvio della causa ad altri giurati, quando i magistrati, unanimemente, fossero convinti della reità dell'accusato.

Notiamo ancora che, con il codice di Neuchâtel, allor che l'accusato abbia fatta una confessione piena, la corte giudica senza l'intervento dei giurati (art. 359, 365); e che, a Ginevra, per la legge del 1° ottobre 1890, l'imputato può rifiutare l'intervento del giurì.

Questo sistema, — da non confondere con quel che avviene nella procedura inglese e scozzese, e che noi studiammo a proposito dell'invio al giudizio —, non ha seguito, tanto che l'intervento dei giurati è sempre necessario, anche con il codice norvegio, che pure tanta influenza fa esercitare, sulla procedura, dalla confessione (§§ 302, 331).

Noi crediamo che ben abbia fatto la Commissione

Digitized by Google

a non accettare nulla di tutto questo, perchè, se i giurati debbono esservi, è bene che vi sieno sempre, anche a costo di vedere, — e non si tratta di una favola —, che essi neghino quella reità che lo stesso accusato afferma.

Nel chiudere questa parte delle nostre ricerche, siamo certi di potere affermare, al lume di quanto abbiamo detto, che, in Italia, si è imitato e si imita il giurì francese e non l'inglese, che è inimitabile.

Nel chiudere questa parte delle nostre ricerche, siamo certi di potere affermare che la nostra Commissione ha, unanimemente, riconosciuto che i giurati funzionano male; e, se questo è vero, sarà anche vero che essi non funzioneranno bene, sol perchè si migliora il loro reclutamento, si abbrevia il loro servizio, s'abolisce l'atto d'accusa, si fa avvenire la votazione all'udienza...

Questa dei giurati è una istituzione, che o deve essere insospettabile o deve essere abolita. Una istituzione, di cui si riconosce il cattivo funzionamento, e che si circonda sempre di maggiori diffidenze, non è un'istituzione, ma è una superstizione che non si ha il coraggio di bandire.

I rimedi possono essere peggiori del male, e la votazione all'udienza, — che, pure, come dicemmo, può offrire dei vantaggi —, può far pensare, dopo che, per tanti anni, si è votato in un'apposita sala, ai provvedimenti che si pigliano verso collegiali irrequieti, che fanno gli esami di licenza ginnasiale, e si teme che si comunichino il compito!

Digitized by Google

XII.

Giudizii minori.

Diciamo, — completando quanto accennammo a proposito della competenza —, che, in tutti i paesi, il giudizio sui reati minori è affidato, secondo la loro gravità, a due magistrature diverse.

Una magistratura, quella che conosce dei reati minimi, è costituita ovunque da un giudice unico, il quale si trova in ciascheduno di quegli aggregati di popolazione, che sono, per così dire, come le cellule dell'organismo della giustizia penale.

Da questa regola, bisogna escludere il codice di Neuchâtel, il quale divide i reati minimi tra il giudice di pace e il tribunale di polizia.

L'altra magistratura, quella che è intermedia tra il giudice unico e la corte, che conosce dei reati maggiori, è, invece, diversamente costituita. In qualche paese, ad esempio la Francia, il Belgio, l'Olanda, l'Austria, l'Ungheria, tale magistratura è costituita da un collegio di giudici togati; in altri, ad esempio la Germania, Basilea, il Ticino, la Norvegia, è costituita da una magistratura mista: lo scabinato; in altri, come Neuchâtel, l'Inghilterra, la Scozia, gli Stati Uniti d'America, è costituita dai giurati; in Russia, è costituita ora da un tribunale di giudici togati, ora da un tribunale popolare elettivo, quale è il tribunale del *Volost;* a Ginevra, finalmente, è costituita da un sistema misto fra lo scabinato e il giuri, sistema, che consiste nel fare assistere, con voto consultivo, il presidente ad una prima delibe-

Digitized by Google

razione dei giurati, sulla colpabilità, e nel far partecipare, ad una seconda deliberazione sull'applicazione della pena, i giurati, assieme al presidente ed ai giudici.

La Commissione ha proposto di continuare ad affidare i giudizi minori ai magistrati togati, senza sostituir loro nè i giurati, nè gli scabini.

Questo voto fu, da qualche Commissario, motivato esclusivamente dal punto di vista dell'opportunità, poichè sarebbe difficile, — si disse —, reclutare tanti giurati o tanti scabini, quanti ne sarebbero necessari, e ciò specialmente in Italia, ove tutti cercano di sottrarsi all'ufficio di giurato.

Noi, a proposito dei giurati, ripetiamo quel che abbiamo detto nel capitolo precedente; vale a dire che chi è convinto che i giurati, in confronto dei giudici togati, siano più indipendenti, meno corrivi a condannare, più tuffati nella vita, più conoscitori dell'ambiente, migliori apprezzatori del sentimento pubblico, dovrebbe non lasciarsi vincere da criteri d'opportunità nel reclamarli anche per i tribunali, poichè nessuna opportunità può oltrepassare la giustizia, e ciò specialmente quando la competenza del tribunale va sempre crescendo.

A proposito degli scabini, diciamo che il loro voto, anche nei paesi, in cui essi datano da secoli, assai di frequente viene diretto dal voto dei giudici togati.

Questi giudizi minori continueranno ad essere affidati al pretore e al tribunale, in prima istanza, e, rispettivamente, al tribunale e alla corte d'appello, in seconda istanza.

Digitized by Google

Il tribunale e la corte, che decide dell'appello, continueranno ad essere formati da un collegio.

Senza dubbio, il concorso di più persone accresce le probabilità che il giudizio non sia errato, poichè l'errore d'un giudice può essere corretto dall'altro e quel che non vede l'uno può essere visto dall'altro. A favore del giudice unico, si suol far militare il sentimento d'una maggiore responsabilità; ma questa considerazione ci sembra inopportuna, sia perchè è da sperare che si scelgano dei giudici, che non amano spogliarsi della loro responsabilità, sia perchè il sentimento della responsabilità, che scema o si elide nelle riunioni numerose, difficilmente scema o si elide in una riunione di pochissimi. Noi siamo partigiani del collegio, anche per un altro ordine d'idee: perchè, con il giudice unico, non si può ragionevolmente pensare a restringere o ad abolire l'istituto dell'appello.

Per i reati minimi, non è assolutamente necessario che resti il collegio, poichè, — secondo il sistema di tutte le procedure —, le minori conseguenze della sentenza, e, quindi, i minori pericoli esigono minori guarentigie.

Nè si dica che, con questa soluzione, noi cadiamo in contraddizione con quel che dicemmo a proposito di coloro, i quali diffidano dei giudici togati soltanto oltre un certo limite di pena. Non si dica così, poichè, tra il tribunale e la corte d'assise, muta la natura del giudice, mentre tra il tribunale e il pretore diminuiscono soltanto le guarentigie. Del resto, noi non faremmo che applaudire alla istituzione del collegio

Digitized by Google

nelle preture; sventuratamente, però, un tal giorno è assai lontano, e sopratutto, per ragioni economiche.

Si propone che il tribunale sia composto di quattro membri, e che, con quattro membri, la corte d'appello continui a decidere.

E noi accettiamo quest'altra proposta, poichè è giusto ed equo che la parità sia sempre a favore dell'imputato.

Forse ci si obbietta che, in tal modo, s'indebolisce la repressione, ma è facile rispondere che la condanna non può nascere dall'azzardo dei numeri, e che, quando i voti dei magistrati si dividono in parti uguali, vi è un dubbio così grave da consigliare la soluzione più mite, quand'anche, qualche volta, di ciò possa avvantaggiarsi un malfattore.

Si propone anche che del tribunale non faccia più parte il giudice, che ha istruito il processo; e si aggiunge che la Sottocomissione debba studiare i limiti di questa esclusione, tenuto conto delle discussioni fatte e dei dettami della giurisprudenza.

Così sparirà l'antinomia creata dell'art. 78 dell'ordinamento giudiziario, per cui il giudice istruttore non può far parte della corte d'assise, ove il giudizio sul processo da lui istruito è deferito ai giurati, e può far parte, — pare impossibile! —, del tribunale, ove un tale giudizio è affidato anche a lui.

Se ragioni d'economia non lo vietassero, vorremmo che del tribunale non facesse parte nessuno di quei giudici, che, come membri della camera di consiglio, pronunciarono una ordinanza di invio al giudizio.

Vorremmo, poi, che, se non altre esclusioni, si

Digitized by Google

proclamasse almeno l'esclusione del magistrato, il quale, dopo aver presentato le sue requisitorie sul processo, come pubblico ministero, sia poi passato nella magistratura giudicante.

Lodevole è anche, — oltrepassando l'art. 341 —, la proposta di concedere, nei giudizi dei pretori e dei tribunali, la facoltà, al magistrato giudicante, d'assumere nuovi mezzi di prova, d'ufficio o su richiesta delle parti, e la omologa facoltà, nelle parti, di opporre nuovi mezzi di prova.

Tale facoltà, unita alla estensione degli art. 477 e 480 a tutti i giudizi, — e questo lo vedemmo allor che si parlò del giudizio penale in genere —, deve servire ad eliminare tutti quei mali, che derivano da istruttorie incomplete.

Anche opportunamente, si propone di precisare e definire i casi, nei quali il pretore, senza citare le parti, può definire un procedimento di sua competenza, con semplice ordinanza, la quale deve essere notificata e soggetta a gravame, nella forma che sarà determinata.

Così si darà una soluzione unica e costante al problema quotidiano: se, in seguito a remissione della parte lesa, il pretore debba dichiarare estinta l'azione con ordinanza, fuori dell'udienza, o con sentenza, in udienza.

Noi pensiamo che il pretore debba chiudere, con ordinanza, i processi, non solo nell'ipotesi della remissione, ma anche nelle ipotesi di autori ignoti e, in generale, di non luogo a procedere, lasciando al

Digitized by Google

pubblico ministero la facoltà dell'opposizione, che deve decidersi dal magistrato superiore.

Così, per un'altra via, sorge irresistibile la necessità dell'ordinamento del pubblico ministero presso le preture.

La Commissione, in fatti, dopo aver proposto che vengano disciplinati i differimenti ed i rinvii, oltre le proroghe per nuova istruzione, fa voti che, nelle preture, si attui una conveniente rappresentanza del pubblico ministero e un conveniente ordinamento della difesa.

Questi voti, imposti dall'esperienza, debbono completarsi, facendo voti che non vi siano che dei vicepretori di carriera, poichè se è brutto vedere degli avvocati che passano dal banco della difesa a quello del pubblico ministero, non è meno brutto vederli passare dal banco della difesa a quello del giudice.

E, poichè si parla di difensori, diciamo che sarebbe opportuno estendere, anche in tema di competenza del tribunale, l'obbligo di nominarne uno precedentemente al giudizio, — quando si tratti di reati punibili, oltre una determinata misura —; e ciò sia per evitare che la difesa, anche in causa grave, possa essere improvvisata e assunta da chi ignora tutto il processo, sia per evitare che le variazioni, apportate alla lista dei testimoni del pubblico ministero, possano dar luogo ad una sorpresa.

Si propone che le sentenze, nella formula terminativa, debbano contenere il non luogo, l'assoluzione o la condanna, escluso qualsiasi accenno alla motivazione.

Digitized by Google

Questa soluzione è nata dal bisogno di non creare un sistema di sospetti, in base al *non liquet,* e dal bisogno di non coartare la coscienza del magistrato, il quale non può uguagliare, a chi è stato riconosciuto innocente, quell'altro, che non è stato condannato solo per insufficienza di prove.

Quindi, nella motivazione, il magistrato continuerà ad esprimere i dubbi dell'animo suo e a parlare, quando ne sia il caso, d'insufficienza di prove, ma, nel dispositivo, non parlerà che di non luogo, d'assoluzione o di condanna.

Tutto questo è ribadito, come vedremo, dal divieto d'inscrivere, nel casellario giudiziale, le sentenze definitive d'assoluzione, motivate da insufficienza di prove.

Siamo arrivati, così, all'appello.

Le mie convinzioni scientifiche mi fanno, decisamente, schierare tra gli avversarii più pertinaci d'un tale istituto.

Son noti i due gravissimi argomenti, che si portano in appoggio delle nostre idee.

Si è, in primo luogo, giustamente obbiettato che, mentre il giudice di prima istanza ha innanzi a sè delle persone, ascolta testimoni e periti e procede a confronti, rinnovando, per così dire, d'innanzi ai suoi occhi, tutti gli episodi dell'avvenimento su cui deve portare il suo giudizio, il giudice di appello, invece, non ha d'innanzi a sè che delle mute carte, anzi delle carte fatte scrivere proprio da quel giudice, che avrebbe errato.

E tutto questo, salvo il caso in cui l'appello sia fondato su motivi di diritto, è assai grave, perchè

Digitized by Google

la rinnovazione del pubblico dibattimento, in grado d'appello, è molto rara, mentre la lettura degli atti, nel giudizio di prima istanza, va diventando sempre più un'eccezione.

Si è, in secondo luogo, giustamente obbiettato che, mentre si reputa necessario un secondo grado di giurisdizione nei giudizi dei tribunali e nei giudizi dei pretori, si reputa, poi, sufficiente un sol grado di giurisdizione nei giudizi della corte d'assise.

E anche tutto questo è assai grave, perchè le valutazioni del giudice togato, posteriori al verdetto, non possono costituire un secondo grado di giurisdizione, nè l'obbiezione si distrugge, ricorrendo alla solita petizione di principio, o giuoco di parole che dir si voglia, secondo cui la natura del giudizio popolare escluda ogni riesame.

Però, — confessiamolo! —, questi due argomenti non hanno un valore assoluto.

Difatti, due dei relatori del congresso giuridico di Napoli, volendo difendere l'istituto dell'appello, risposero, — non senza qualche spirito —, al primo argomento, con dire: fate che il giudizio d'appello consista sempre nella rinnovazione del pubblico dibattimento, e risposero, al secondo, con dire: fate che siano appellabili anche i verdetti dei giurati!

Perciò, è necessario ricorrere ad un altro argomento: ad un argomento di carattere assoluto.

E l'argomento è questo: l'appello è, intrinsecamente, assurdo, poichè, con esso, si presume che, nella contraddizione tra il primo ed il secondo giudice, la ragione sia sempre nel secondo, sol perchè è il se-

Digitized by Google

condo, ed il torto sia nel primo, sol perchè è il primo. In fatti, chi ci garentisce che l'errore non sia stato commesso dal secondo giudice?

Nè si dica, come un illustre magistrato mi obbiettò al congresso giuridico di Napoli, che, in tal modo, io rinnego la critica. Io non rinnego la critica; soltanto, le dono il posto che le spetta.

Di fatti, nessuno di noi dà ragione al critico, sol perchè è il critico, e dà torto al criticato, sol perchè è il criticato; ma, invece, la critica non fa che metterci sull'avviso, e noi, per così dire, messi tra il critico ed il criticato, procediamo ad un terzo giudizio, il quale sarà favorevole all'uno od all'altro.

Invece, con l'appello, *a priori,* si dà ragione al critico.

Comunemente, si ripetono le solite parole: che il magistrato d'appello offra maggiori garentie di competenza, d'esperienza, d'indipendenza... Ma, a queste parole, non crede nemmeno chi le pronuncia..... E come mai potrebbe credervi? Esse trovano un significato nei soli appelli, basati su quistioni di diritto, poichè, in simile ipotesi, è necessario presumere che il magistrato superiore conosca il diritto più e meglio di come lo conosce il magistrato inferiore; ma non ne hanno alcuno negli appelli fondati sulla consistenza del fatto materiale, sulla determinazione degli autori e dei complici, sulla loro imputabilità, sulla misura della pena, poichè la stessa invocata maggiore esperienza cede di fronte alla immediata conoscenza del processo, che è e sarà sempre una specialità del giudice di primo grado.

Digitized by Google

E ciò senza contare che, se l'indole e le conseguenze del reato possono consigliare delle varie competenze, coordinate secondo diverse garentie, difficilmente queste competenze potranno persuaderci delle varie capacità dei giudici ad apprezzare i fatti. Onde, difficilmente, ci persuaderemo che quel tribunale, il quale è competente a riesaminare un processo di lesioni guaribili non oltre i dieci giorni, non debba, poi, ispirare tutta la fiducia, quando si tratti di un processo di lesioni guaribili in undici giorni.

Se, adunque, si reputa assolutamente necessario un riesame, non è possibile che una via sola, ed è la via che noi seguiamo in tutte le faccende della vita quotidiana.

Se un tale fa un conto ed arriva ad un certo risultato, ed un tal altro, rifacendo quel conto, arriva ora allo stesso risultato, ora ad un risultato diverso, che facciamo noi? Nel primo caso, essendovi due risultati conformi, prodotti da osservatori diversi, essi raggiungono tal grado di probabilità da farli collimare con la stessa certezza. Nel secondo caso, al contrario, non sarebbe opportuno dare ragione al secondo, sol perchè è il secondo, ma si passerebbe ad un terzo conto, il quale darebbe un terzo risultato, conforme o al primo o al secondo (e non facciamo l'ipotesi d'un nuovo conto difforme dall'uno e dall'altro, per non complicare troppo la nostra dimostrazione), e allora potremmo seguire con fiducia questo terzo risultato, non perchè sia il terzo, ma perchè esso, essendo d'accordo con uno dei due risultati precedenti, offre maggiori probabilità.

Digitized by Google

Ma, fin quando questo non si può fare, per ragioni di economia e di celerità, o non si vuol fare, perchè sembra una cosa troppo nuova, e fin quando al riesame si vogliono sottrarre alcuni giudizi, e i giudizi più gravi, noi siamo contrari all'appello, sia all'appello sulla questione di colpabilità che all'appello sulla misura della pena, stimando sufficiente l'opera della corte suprema nel correggere gli errori di diritto.

Stando così le cose, si comprende come mai, — contro la dottrina prevalente nella legislazione —, vada sorgendo, benchè timidamente, una decisa tendenza verso la riduzione e verso l'abolizione dell'appello.

Gli esempi sono pochi, ma cospicui.

Il codice austriaco stabilisce che, contro le sentenze del giudice distrettuale, si possa appellare per le questioni di colpabilità e per la misura della pena, e che, contro le sentenze della corte di giustizia di prima istanza e della corte d'assise, non si possa appellare, invece, per la colpabilità, ma soltanto per la misura della pena (§§ 8, 9, 10, 13, 14, 283, 345, 463, 464).

A queste norme, — accettate anche dal codice per la Bosnia e l'Erzegovina (§§ 9, 10, 11, 12, 292, 412, 413) —, ne seguono certe altre, che, per la loro natura, vanno esaminate quando parleremo della corte di cassazione.

Il codice germanico ha instituito l'appello, soltanto contro le sentenze del tribunale degli scabini, e non contro le sentenze dei tribunali distrettuali o giudicati, che constano d'un giudice unico (§ 354 e seg.). Ed è noto che l'appello, contro le decisioni del tri-

Digitized by Google

bunale degli scabini, venne ammesso, poichè, si disse, che questi, per il loro carattere misto, offrano minori garentie.

Il codice spagnuolo consente l'appello contro le sentenze del giudice unico, ma non lo consente contro le sentenze del tribunale (art. 847, 977 e seg.).

Il codice ticinese ammette l'appello solo per le sentenze dei giudici di pace, e non per le assisi distrettuali, corrispondenti ai nostri tribunali, nè per le assisi cantonali, corrispondenti ai nostri giudizi con giurati, benchè le une e le altre siano affidate a giudici ed a scabini (art. 324 e seg.).

Il codice norvegese, finalmente, chiama appello *(Anke)* un istituto, che comprende anche buona parte di quei rimedi che, per noi, sono dati dalla cassazione. D'accanto all'appello, ha l'istituto della nuova discussione d'innanzi al tribunale superiore *(Fornyet Behandling ved heiere Ret)*, con il quale si evitano gli svantaggi d'un riesame fatto sulle carte scritte (§§ 378 e seg., 400 e seg.).

In Italia, come in Francia, come nel Belgio, l'appello ha dato luogo ad una sistematica riduzione di pena, la quale si rivela tanto più bizzarra e singolare, in quanto la misura di essa è proprio data da quelle circostanze, sulle quali il giudice di secondo grado può meno portare il proprio apprezzamento.

Per ciò, a cominciare dal progetto Pisanelli del 15 luglio 1863, e arrivando al progetto Calenda del 13 luglio 1895, si sono susseguiti tanti notevoli lavori legislativi, fatti allo scopo di abolire, parzialmente o totalmente, l'appello.

Digitized by Google

E, in qualcheduno di questi progetti, si manifestò la tendenza di dare una soluzione intermedia, abolendo soltanto l'appello contro le sentenze dei tribunali, come quelle che, per essere emanate da un magistrato a collegio, offrono maggiori garentie, lasciando lo appello soltanto contro le sentenze dei pretori.

Noi, per ciò, presentammo, al congresso giuridico di Napoli, un ordine del giorno, con cui si facevano voti perchè, in una riforma di tutto il nostro codice di procedura penale, si fosse abolito l'appello.

E noi facemmo ciò, non perchè sperassimo che il congresso avesse votato con noi, ma perchè ci premeva che, negli atti, fosse rimasto il ricordo d'una opinione che, pur restando in minoranza, non restò solitaria.

Possiamo, adunque, essere ben lieti che la Commissione, — pur proclamando la necessità di conservare il giudizio di appello —, abbia finito con proporre tal cosa che, per un primo passo, non solo è a bastanza, ma è molto, specialmente tenendo conto appunto di tale proclamata necessità.

Per le sentenze pretorie, si dà l'incarico, alla Sottocommissione, di restringere quanto più sia possibile l'appello, in tema di contravvenzione, specialmente in rapporto all'esistenza del fatto, senza, però, superare il limite della pena di centocinquanta lire di ammenda e di quindici giorni di arresto.

Per le sentenze dei tribunali, si propone che non si debba accordare il rimedio dell'appello, quando esse siano deliberate ad unanimità di voti.

Poichè l'appello non si è voluto abolire del tutto, le proposte della Commissione meritano largo plauso.

Digitized by Google

Per le sentenze del pretore, si conserva l'appello in materia di delitti, poichè il giudice unico affida meno, mentre, in materia di contravvenzione, l'appello si restringe, soprattutto in rapporto all'esistenza del fatto, poichè la contravvenzione in genere e il fatto materiale, che la costituisce, in ispecie, sono di facile accertamento. Però, tale restrizione avviene non oltre un certo limite di pena, poichè, nella procedura, come si è notato, è costante la cura di aumentare le guarentigie, a misura che aumentano le conseguenze della sentenza. Il limite di pena è tale che la pena dell'arresto sia uguagliata dalla pena pecuniaria, convertita in arresto.

Per le sentenze dei tribunali, si proclama l'inappellabilità di tutte le sentenze, quando esse siano pronunciate ad unanimità di voti. E tale unanimità è una grande garentia, poichè è sommamente improbabile che tutti i giudici, proprio tutti, s'ingannino, e s'ingannino nello stesso modo. Nè a tal soluzione può essere di ostacolo la pubblicità del voto, sia perchè la pubblicità del voto non è ignota al nostro codice vigente, sia perchè essa non ci sorprenderà più quando ci saremo ad essa un po' abituati.

Ribadendo le disposizioni dell'attuale art. 400, si propone che le sentenze incidentali non si possano appellare che dopo la sentenza definitiva, ed insieme all'appello per questa.

Si noti, intanto, che la sentenza, con cui si dichiara inammissibile la parte civile, essendo una sentenza definitiva, è, — come fu accennato, parlando dell'azione —, immediatamente appellabile.

Digitized by Google

Si propone di rendere appellabile anche la sentenza d'assoluzione, quando essa sia motivata per non provata reità.

I lettori conoscono che questo, dell'appellabilità delle sentenze definitive di proscioglimento per non provata reità, è uno dei più gravi problemi, che abbiano agitato la nostra giurisprudenza.

Ma, ora che la non provata reità esula dal dispositivo ed esula dal casellario, non può dirsi che esso abbia più un valore attuale.

La Commissione è stata favorevole all'appello, che, in tal modo, si porta dal dispositivo alla motivazione, sol perchè ha considerato che la motivazione può avere degli effetti in linea amministrativa, e specialmente per la legge di pubblica sicurezza.

Anche opportunamente, si propone che l'imputato e il pubblico ministero siano in condizione di perfetta uguaglianza, di fronte all'appellabilità delle sentenze; che il difensore possa produrre appello, nell'interesse dell'imputato; che questo appello non possa avere valore, se non sia seguito, entro un dato termine, dalla ratifica dell'imputato; che il pubblico ministero possa appellare non solo contro l'imputato, ma anche a favore; che il pubblico ministero, presso la giurisdizione superiore, abbia facoltà d'appellare, qualunque sia stato il modo con cui ha concluso il pubblico ministero presso la giurisdizione inferiore; che il pubblico ministero, presso la giurisdizione superiore, conservi l'attuale facoltà di dare o non dare corso all'appello, interposto dal pubblico ministero presso la

Digitized by Google

giurisdizione inferiore; che l'appello (come avviene anche oggi) non possa mai ritardare o impedire la liberazione dell'imputato o del condannato; che i termini, per l'interposizione dell'appello e per la presentazione dei motivi, debbano essere uguali per tutte le parti e per qualsiasi sentenza; che il lunghissimo termine, ora attribuito al procuratore generale, sia ridotto.

Si propone che si continui a potere appellare per il fatto, per l'impugnativa di diritto e per la pena.

Similmente, sarà comune a tutti i giudizi il procedimento di preparazione e di esame dello appello.

Lodevole è anche la proposta, per cui si stabilisce che, — quando i motivi non siano stati presentati, ovvero siano stati presentati oltre il termine —, la sentenza debba essere resa esecutoria, in camera di consiglio, senza bisogno dell'udienza, salvo il diritto d'opposizione a brevissimo termine.

Anche opportunamente, per la semplicità dei giudizi, si propone che l'appello sia portato in udienza, senza che occorra la richiesta del pubblico ministero, e che, nella discussione dell'appello, non sia necessaria la personale presenza dell'imputato, salvo il caso di rinnovazione del dibattimento.

Alla relazione, si sostituisce qualche altra cosa, con cui uno dei magistrati deve limitarsi ad esporre i fatti ritenuti nella sentenza del giudice di prima istanza, la declaratoria di questo magistrato ed i motivi dedotti in sostegno dell'appello. Le parti, poi, avranno il diritto di domandare o di dare lettura degli atti del processo.

Digitized by Google

Lo scopo di questa soluzione è evidente: si vuole evitare che la relazione sia già la manifestazione di una opinione, la quale, per ragione d'equilibrio, tenda, come già tutt'ora avviene, a passare dall'animo di chi l'ha nell'animo di chi non l'ha.

Non vi è dubbio che tutto ciò segni un notevole progresso, anche perchè, come si notava nel seno della Commissione, si viene a stimolare il pubblico ministero a leggere gli atti, mentre ora egli è portato a non legger nulla, fidando d'apprender tutto dalla relazione.

Assai giusta e nobile è la proposta di dare facoltà al magistrato d'appello di elevare, contro la sentenza impugnata, anche dei motivi d'ufficio.

Lodiamo, ancora, le proposte per cui, ampliando le disposizioni degli attuali art. 363 e 417, si rende potestativa la rinnovazione, in tutto o in parte, del dibattimento, quando il magistrato non reputi sufficiente, per giudicare l'appello, l'istruttoria che gli è stata trasmessa; e si rende obbligatoria, invece, quando, nel primo giudizio, si siano verificate violazioni od omissioni di forme, prescritte tassativamente dalla legge sotto pena di nullità, tranne che esse non si limitino alla sola sentenza.

Lodiamo la prima, perchè, — dato l'appello come è —, essa è un giusto mezzo tra il pericolo di rinnovare ogni dibattimento e il pericolo di non rinnovarne alcuno; lodiamo la seconda, perchè essa, mentre riconosce i dovuti effetti alle violazioni od omissioni di forma, tassativamente prescritte dalla legge, impedisce che si possa rinnovare il dibattimento per

Digitized by Google

ogni violazione od omissione che, a giudizio del giudice, non ha potuto infirmare la prova.

Abolendosi la disposizione del vigente art. 365, si stabilisce che, quando sia riconosciuta la competenza del primo giudice, che avea dichiarato d'essere incompetente, il magistrato d'appello debba rimandargli la causa per la decisione, e non deve mai giudicare nel merito.

In tal modo, si evita che si turbi l'ordine delle giurisdizioni.

La Commissione ha, poi, più chiaramente disposto quello, che già avviene con gli art. 358 e 403, vale a dire che l'appello, fatto da uno dei condannati, giovi a tutti gli altri, coinvolti nello stesso processo, sol quando la persistenza degli effetti del primo giudizio per gli uni sia inconciliabile con la esclusione per gli altri.

Finalmente, si popone che l'appello abbia effetto del tutto devolutivo, quando sia promosso dal pubblico ministero, e che, al contrario, quando sia promosso dal condannato, abbia effetto devolutivo, fin quando non peggiori la condizione di lui. In altri termini, si propone, d'accordo con il codice vigente, che l'appello del solo condannato non possa subire una *reformatio in peius.*

A favore di questa soluzione, si dice che bisogna evitare che il condannato si acqueti ad una sentenza ingiusta, per il pericolo d' un inasprimento di pena.

A noi tale argomentazione pare un po' artificiosa, e tale da favorire i colpevoli.

Un argomento più valido, — d' ordine formale, però —, è quello tratto dalla possibilità dell'appello

Digitized by Google

del pubblico ministero, quando si dice che, se nel giudizio penale vi sono un imputato ed un accusatore, e questi s'acqueta, non vi è ragione per non tener conto del solo appello dell'altro.

Però, a noi pare che, quando al magistrato d'appello si attribuisce il diritto, anzi il dovere, di elevare dei motivi d'ufficio, non visti dalle parti, non si sa comprendere come un tale riesame possa e debba essere parziale; mentre pare giusto che, se si possono elevare d'ufficio dei motivi non visti dall'imputato, che ha appellato, si possano, anche, elevare d'ufficio dei motivi non visti dal pubblico ministero, che non ha appellato.

XIII.

Giudizio di cassazione.

Quasi in tutti gli Stati, troviamo una corte suprema regolatrice, la quale veglia alla esatta osservanza della legge.

Essa, — oltre che in Italia (art. 638 e seg.) —, si trova in Francia (art. 416 e seg.), nel Belgio (art. 416 e seg.), in Olanda (art. 346 e seg.), nella Spagna (art. 847 e seg.), nei cantoni svizzeri di Ginevra (art. 478 e seg.), Vaud (art. 483 e seg.), Berna (art. 473 e seg.), Grigioni (§§ 69 e seg.), Turgovia (§§ 184 e seg.), Argovia (§§ 376 e seg.), S. Gallo (art. 181 e seg.), Basilea campagna (§§ 135 e seg.), Friburgo (art. 475 e seg.), Zurigo (§§ 1090 e seg.), Soletta (§§ 330 e seg.), Neuchâtel (art. 416 e seg.), Ticino (art. 233 e seg.), in Germania (§§ 374 e seg.),

Digitized by Google

in Austria (§§ 16 e seg., 280 e seg.), in Ungheria (§§ 426 e seg.), in Russia (c. 905 e seg.), in Serbia (§§ 41 e seg. e legge del 20 febbraio 1865, III, § 6), in Bulgaria (§§ 511 e seg.), in Romania (art. 416 e seg.), in Grecia (art. 145 e seg.), in Turchia (art. 313 e seg.) e poi nel Giappone (art. 410 e seg.).

Una simile corte è proposta nel progetto danese (§§ 416 e seg.).

Invece, in altri Stati, il gravame della cassazione è confuso con il gravame dell'appello.

Così avviene nella Svezia (Kap. XXV, § 5), in Basilea città (§§ 111 e seg.), in Portogallo (art. 1185 e seg.), in Egitto (art. 213 e seg.) e, perfino, in Norvegia (§§ 378 e seg. 400 e seg. 407 e seg.).

In Inghilterra, mediante il « *writ of error* », si ottiene l'annullamento della sentenza, in base ad un errore di diritto (11 e 12 Vict. c. 78, 14 e 15 Vict. c. 100). Però la corte, che annulla la sentenza e che, quindi, rinvia o giudica, non può paragonarsi alla nostra corte di cassazione.

Nei vari Stati dell'Unione Americana, vi sono delle corti supreme, diversamente costituite, ma, però, in generale, predomina il tipo, in cui si fondono la cassazione e l'appello.

La Commissione propone che l'istituto della cassazione rimanga qual'è, per giudicare della validità delle forme, della competenza e della retta applicazione della legge penale al fatto affermato dal giudice di merito. Contro di queste regole, si mantengono le solite eccezioni della revisione, della riabilitazione e di altre analoghe, in cui la cassazione è giudice di fatto.

Digitized by Google

Qualcheduno dei Commissari proponeva due riforme, tendenti ad ampliarne ancora l'orbita.

Con una prima proposta, si tendeva ad affidare alla corte di cassazione la correzione, senza rinvio, degli errori puramente materiali, incorsi nel computo della pena, sulla base degli apprezzamenti e dei criteri stabiliti nella sentenza del giudice di merito.

Però, prevalse l'opinione di provvedere a tale correzione in sede esecutiva.

In tal modo, imitando il codice ungherese (§ 443), si è seguita, assai opportunamente, la via più semplice e più breve.

Con una seconda proposta, si tendeva ad introdurre da noi un istituto analogo a quello regolato nel § 362 del codice austriaco. Vale a dire che, prescindendo dall'istituto della revisione, sia autorizzata la corte di cassazione ad ordinare, in via straordinaria, in occasione dell'esame di un ricorso, la riapertura del relativo procedimento, quando essa, all'unanimità, si convinca che sussistano fondati dubbi intorno alla realtà dei fatti, su cui è basata la sentenza.

Quindi, si proponeva, soltanto, di attribuire alla corte di cassazione il potere d'ordinare la rinnovazione del dibattimento, mentre in Austria, invece, è la stessa corte che, in tali casi, può anche prosciogliere o diminuire la pena.

Si noti, intanto, che la disposizione del codice austriaco è riprodotta nel § 321 del codice per la Bosnia e l'Erzegovina.

Intorno a questa proposta, le discussioni furono assai vive. Da una parte, si disse che, se si accettasse

Digitized by Google

tale innovazione, si trasformerebbe la cassazione in una terza istanza, perchè si obbligherebbe alla valutazione di tutto il processo; che si farebbe cosa monca, perchè non si concede al pubblico ministero e alla difesa di chiedere il provvedimento, il quale viene a darsi soltanto d'ufficio; che si farebbe cosa pericolosa, perchè il nuovo giudizio sarebbe influenzato dal giudizio della corte suprema. Dall'altra, si disse che la giustizia deve essere concreta e non deve preoccuparsi di formule astratte, che vietino di correggere un errore evidente; che il pubblico ministero, in cassazione, non è parte e che la difesa non può domandare un provvedimento, il quale deve sorgere dall'iniziativa spontanea del magistrato; che, anche nell'attuale procedimento, non mancano esempi di giudizi di merito sui quali possa esercitare influenza il giudizio precedente della cassazione.

La Commissione, intanto, non venne ad alcuna soluzione.

Che cosa diremo noi?

È necessario premettere alcuni dati di fatto.

Primo: un tal giudizio, secondo il codice austriaco ed il codice per la Bosnia e l'Erzegovina, non è un giudizio di cassazione, ma è un vero giudizio di revisione, quantunque sia pronunciato in occasione di un giudizio di cassazione.

Poi: un tal giudizio, teoricamente, non è giudizio di cassazione, perchè si rivolge al fatto, e non è giudizio di revisione, perchè non vi è una sentenza passata in giudicato. Esso è, dunque, un giudizio *sui generis*.

Finalmente: la corte di cassazione ha una giuri-

Digitized by Google

sdizione propria e naturale, ed è quella, che ha come scopo di vegliare sulla retta applicazione della legge, e ha una giurisdizione che ben può dirsi aggiunta e d'opportunità, quale è quella eccitata dalla revisione e dalla riabilitazione. E ciò è tanto vero, che, come vedremo nei prossimi capitoli, non mancano legislazioni, che affidano i giudizi di revisione e di riabilitazione ad altri magistrati.

Stando così le cose, se questo giudizio *sui generis* fa parte dei veri giudizi di cassazione, esso, può riuscire ad orientare, un pochino, la cassazione verso la terza istanza; se, invece, esso sarà un altro giudizio, deferito alla corte di cassazione nè più nè meno di come le è deferito il giudizio di revisione o quello sulla riabilitazione, allora quella nuova orientazione non sarà più possibile.

Questo giudizio *sui generis,* pronunciandosi in occasione d'un vero giudizio di cassazione, fa sorgere, senza alcun dubbio, il sospetto d'una orientazione verso la terza istanza. Ma, dopo un maturo esame, il sospetto si bandisce.

Infatti, si avrebbe una terza istanza se la corte suprema fosse eccitata dalle parti e se essa, — secondo il modello austriaco —, dovesse, in base al processo, fare un riesame sul merito. In vece, secondo la proposta, la corte suprema se, — direi: per caso —, s'avvede che tutto il processo è basato su d'un evidente errore di fatto, non fa che ordinare la riapertura del procedimento. Anzi, non solo non sorge una terza istanza, ma starei per dire che si riafferma il carattere della cassazione, perchè la corte suprema,

Digitized by Google

in fondo, viene a dire: mi sono accorta d'un errore, ma io non posso correggerlo.

E la nuova istituzione, è assai opportuna. In vero, mentre può avvenire che tutto il processo poggi su di un errore di fatto, — ed io ricordo un processo, in cui si negò un beneficio evidentissimo, sol perchè tutti (dal giudice istruttore alla corte d'assise) credettero che la regione glutea fosse la regione della gola! —, non si sa comprendere una corte suprema che, visto un errore, non lo denunzi. Una tale corte somiglierebbe a quel gentiluomo spagnuolo, che lasciò precipitare da cavallo la regina di Spagna, sol perchè egli non aveva quei gradi di nobiltà, che eran necessarî per metterle la mano addosso!

Vediamo ora le proposte, relative al funzionamento normale della corte di cassazione: cioè al suo funzionamento come giudice del diritto.

È noto che gli articoli 639 e 645 del nostro codice dettano diverse norme, a seconda che le sentenze, contro cui si ricorre, siano emanate dalla corte d'assise, ovvero dalle altre magistrature, dando luogo, così, ad una vera casuistica e ad una non utile complessità. E, quantunque il sistema seguito dal codice italiano sia, piuttosto largamente, diffuso, non mancano altre legislazioni, ad esempio la germanica (§ 377), le quali hanno ricondotto tutte le norme verso l'unità.

La Commissione, adunque, opportunamente, fa voti che le ragioni di nullità, per le quali si possa proporre il ricorso, debbano essere formulate sotto la direzione di un solo concetto, il quale sia comune a

Digitized by Google

tutte le sentenze, qualunque sia il magistrato che le ha emanate.

A questa regola centrale, se ne coordinano altre due: con una, si propone che la materia dei ricorsi, avverso la sentenza della sezione d'accusa che pronuncia l'invio al giudizio dei giurati, debba formare un titolo separato da quello relativo a tutti gli altri ricorsi; con l'altra, s'incarica la Sottocommissione di fare uno studio accurato sulle nullità, per distinguere le nullità sostanziali, da prevedersi tassativamente, dalle nullità sanabili, le nullità che inficiano tutto il procedimento dalle nullità che inficiano i singoli atti.

Alla parte civile, si accorderà il ricorso, secondo già noi dicemmo.

All'imputato assolto per insufficienza di prova, quando concorrano i motivi ordinari di nullità, si concederà il ricorso, per le ragioni già dette a proposito dell'appello.

Al pubblico ministero, oltre al ricorso nell'interesse della legge, competerà il ricorso ordinario anche a favore dell'imputato.

Che dire dell'incarico dato alla Sottocommissione di studiare, se si possa accordare al pubblico ministero il ricorso contro le ordinanze assolutorie delle corti d'assise, quando egli non sia stato inteso, ovvero gli sia stato illegalmente impedito di svolgere la sua azione in giudizio?

La risposta non può essere che affermativa, quantunque sia da sperare che tale ipotesi non abbia a verificarsi.

Digitized by Google

Accettiamo, del tutto, le proposte relative alla produzione dei ricorsi; alla istituzione della sezione dei ricorsi, la quale, in camera di consiglio, deve giudicare, nei casi che saranno stabiliti, dell'ammissibilità dei ricorsi, mediante il contraddittorio scritto delle parti; all'abolizione del deposito a titolo di multa.

Con tali proposte, si affida al difensore la decisione sull'opportunità del ricorso; si riconosce, nel condannato, il diritto di ratificarlo; si provvede perchè i motivi siano redatti, per quanto è possibile, da chi si presume competente; si evita, accrescendo prestigio alla giustizia, che arrivino alla pubblica discussione i ricorsi inammissibili o quegli altri che sono prodotti per ritardare l'esecuzione della sentenza; si scioglie, opportunamente, l'esercizio d'una guarentigia da ogni vincolo finanziario, anche quando ciò debba produrre un qualche aumento di ricorsi.

Vorremmo, però, che fosse abolito anche il deposito per il ricorso della parte civile. L'eccezione, proposta dalla Commissione, ci par che contraddica al posto che, giustamente, in questi lavori preparatori, è stato riconosciuto alla parte lesa.

Sull'esempio degli art. 320 e 321 del codice delle Due Sicilie e del § 360 del codice austriaco, si prescrive che i motivi possano anche elevarsi d'ufficio, dal pubblico ministero e dalla corte.

Così il compito della corte suprema raggiunge le maggiori finalità di cui è capace, poichè non vi saranno più sentenze intrinsecamente nulle, le quali, — pur essendo denunciate per la cassazione —, con-

Digitized by Google

tinueranno ad avere efficacia, sol perchè l'avvocato del ricorrente non si è accorto della nullità.

Si propone, in fine, che si mantenga il divieto della *reformatio in peius*, quando la sentenza venga annullata su ricorso del solo condannato.

A proposito di quest'ultimo argomento, non dobbiamo aggiungere altro a quanto dicemmo a proposito dell'appello.

XIV.

Giudizi di revisione.

Chiaramente si scorge, nel presente sviluppo legislativo, d'accanto alla tendenza a restringere sempre più l'appello, la tendenza ad ampliare la revisione.

E questa duplice tendenza non è artificiale, ma deriva dalla natura stessa delle cose.

Se con l'appello si fa un riesame dei fatti e dei mezzi di prova, già vagliati dal primo giudice, mentre, con la revisione, si esaminano, per la prima volta, dei fatti e dei mezzi di prova, che il primo giudice non conosceva; se, con quello, si arriva a due risultati diversi, basandosi sulle stesse premesse, e, con questo, si arriva a due risultati diversi, basandosi su due diverse premesse; è d'una evidenza intuitiva che, per la revisione, non si possa ripetere quanto dicemmo a proposito dell'appello, poichè il giudice di revisione giudica, così come avrebbe giudicato il primo giudice, se avesse conosciuto quanto egli ora conosce.

Mettiamo da parte quegli Stati, nei quali di revisione non si parla nemmeno, provvedendosi agli

Digitized by Google

errori giudiziari, mediante un atto di grazia: l'Inghilterra, la Danimarca, il Montenegro.

E cominciamo con guardare quelle legislazioni, le quali prevedono tre ipotesi specifiche di revisione, che sono le ipotesi regolate dagli art. 688, 689, 690 del nostro codice.

Questo sistema comincia con il codice francese del 1808, riformato con la legge del 29 giugno 1867 (art. 443, 444, 445), ed arriva al codice olandese (art. 375), al codice rumeno (art. 445, 446, 447), al codice greco (art. 503), al codice ottomano (art. 349), al codice egiziano (art. 242, 243).

Un primo allargamento di queste ipotesi si ebbe con il codice spagnuolo (art. 954), con la legge federale svizzera (§ 159), con il codice russo (c. 180, 934, 935), con il codice giapponese (art. 439), i quali alle tre ipotesi classiche ne aggiunsero qualche altra.

Un secondo allargamento si ottenne con il codice portoghese (art. 1263, 1265 modificati dagli art. 1 e 2 della legge 3 aprile 1896), il quale, alle ipotesi specifiche, avvicina una ipotesi generica.

Finalmente, arriviamo ai codici della Germania (§ 399), dell'Austria (§ 353), della Bosnia e dell'Erzegovina (§ 312), dell'Ungheria (§ 446), della Norvegia (§ 414), della Serbia (§ 340) e dei cantoni di Vaud (art. 530), Schwyz (§ 318), Turgovia (§ 208), Wallis (art. 414), Ginevra (art. 503, 504, 505), Friburgo (art. 499), Soletta (§ 346), Berna (art. 502), Argovia (§ 387), Zurigo (§ 1103), Ticino (art. 249), i quali prevedono varie ipotesi specifiche, e, a queste, fanno seguire l'ipotesi generica della scoperta di

Digitized by Google

nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova, i quali, soli o accompagnati a quelli del primo processo, valgano a provare l' innocenza di qualcheduno dei condannati.

Questo sistema, — seguito anche dal progetto danese (§ 424) —, venne accolto in Francia dalla legge dell'8 giugno 1895, che modificò i corrispondenti articoli del codice.

Non mancano, poi, altre legislazioni, le quali non conoscono alcuna formula specifica, e comprendono solo l' ipotesi generica. Così avviene nella Svezia (Kap. XXXI, § 3, § 18 della costituzione), nella Finlandia (Kap. XXXI, § 3) e nei cantoni di S. Gallo (§ 193), di Lucerna (§ 436), di Appenzell (§ 92), di Sciaffusa (§§ 320, 321), di Glaris (§ 148).

Noi crediamo che il sistema più sicuro sia proprio quello iniziato dal codice germanico, e seguito dagli altri citati, vale a dire il sistema per cui si enunciano delle ipotesi specifiche e ad esse si fa seguire una ipotesi generica; ed è il sistema più sicuro, poichè le sole ipotesi specifiche non riescono a comprendere tutti i possibili casi della vita e la sola ipotesi generica disabitua a restare nei confini tassativi della legge.

In tutti i casi, però, non vi è dubbio che l'orbita della revisione debba allargarsi, poichè il nostro codice è insufficiente ed è stato oltrepassato dal suo stesso prototipo.

A questo proposito, ricordo che, nel congresso giuridico di Napoli, qualcheduno notava che l' ampliamento della revisione ha avuto luogo, all'estero, per riparare al restringersi dell' appello, e che,

Digitized by Google

quindi, in Italia, non era necessario quello poichè non dovea aver luogo questo. E di tale argomentazione troviamo un'eco anche nelle discussioni della Commissione.

Noi, negli atti del congresso e in queste pagine, manifestiamo una opinione diversa.

Per noi, non vi è alcun rapporto tra l'orbita della revisione e l'orbita dell'appello, poichè troppo son differenziate dall'esservi o non esservi una sentenza passata in giudicato. Di conseguenza, abolite pure l'appello, e potete non avere un sol giudizio di revisione, se nessun fatto nuovo viene a scoprirsi; allargate anche l'appello, come vi piace e quanto vi piace, e potete avere frequentissimi giudizi di revisione, se frequentemente dei fatti nuovi si scoprono.

Del resto, l'ipotesi generica del fatto nuovo s'incontra, non solo in Germania e in Austria che hanno ristretto l'appello, ma anche in Francia ove l'appello è tale e quale come da noi.

Nè basta, poichè non bisogna dimenticare che le regole della revisione sono comuni anche ai processi della corte d'assise, che non hanno appello.

La Commissione ha proposto, — opportunamente, dunque —, di aggiungere, ai casi previsti dal nostro codice, altri casi; e ha proposto di studiare una formula generica, sulle tracce dei fatti nuovi o dei nuovi mezzi di prova non valutati nel giudizio compiuto.

Noi vorremmo vedere codificati i voti fatti dall'assemblea del congresso giuridico di Napoli, a nostra relazione.

Si dovrebbe dar luogo alla revisione nel caso di

Digitized by Google

contraddizione di giudicati penali, da cui apparisca la inesistenza del reato o altrimenti la irresponsabilità di uno o più condannati; nel caso, in cui la condanna penale sia fondata su di un giudicato civile, posteriormente revocato; nel caso, in cui la condanna penale sia l'effetto di un delitto, per cui sia intervenuta condanna; nel caso, in cui, essendosi supplito, con altre prove, alla prova generica, questa si ottenga in seguito, in modo che ne risulti l'innocenza del condannato; nel caso di sopravvenienza di nuovi fatti, scoperti dopo la condanna, e tale da escludere la obbiettività del reato.

Quest'ultimo voto, però, lo vorremmo modificato, nel senso di mettere, d'accanto alla esclusione della obbiettività del reato, anche l' esclusione della subbiettività di esso.

Bisognerebbe poi vedere se, sull'esempio del codice germanico (§ 399), si potesse ammettere questo rimedio straordinario anche per dichiarare non l'innocenza ma una reità minore, senza, tuttavia, incorrere nel pericolo di veder crescere oltre misura le domande di revisione.

La Commissione propone che la revisione, in materia di delitti, si debba ammettere senza eccezione, mentre, in tema di contravvenzioni, si debba ammettere, sol quando esse siano punite con una pena restrittiva della libertà personale d'una certa gravità.

Questa proposta è d'accordo con gli esempi, che ci vengono dagli altri codici. È noto che il codice francese del 1808 ammetteva la revisione solo in materia di crimini, che il codice francese modificato

Digitized by Google

nel 1867 l'ammette anche in tema di delitti, che il codice ungherese non l'ammette nei reati di competenza del giudice distrettuale, che il codice ticinese non l'ammette per le contravvenzioni e che i codici germanico, austriaco, norvegese l'ammettono per tutti i reati.

Intanto si noti che le statistiche, — da me pubblicate in un altro lavoro —, provano come, in Italia, non vi sono state che domande di revisione delle sentenze della corte d'assise, non essendovene mai state per le sentenze del tribunale.

Passiamo alla revisione contro le sentenze di proscioglimento.

Essa, — oltre che dalle legislazioni poco progredite della Svezia (Kap. XXXI, § 3) e della Finlandia (Kap. XXXI, § 3) —, è ammessa dai codici della Germania (§ 402), dell'Austria (§ 455), della Bosnia e dell'Erzegovina (§ 407), dell'Ungheria (§ 449), della Serbia (§§ 335, 344), dai codici dei cantoni di Zurigo (§ 1100), Soletta (§§ 345, 415), Berna (articolo 502), Turgovia (§ 208), S. Gallo (§ 193), Lucerna (§ 236), Appenzell esterno (§§ 92, 93), Sciaffusa (§§ 320 e seg.), Zug (§ 92), Basilea città (§ 128), Glaris (§ 140) e dal progetto danese (§ 423).

Noi vorremmo vederla introdotta nel nuovo codice, non in tutte le ipotesi in cui l'ammettono le citate legislazioni, ma in quelle due ipotesi in cui l'ammise la sezione penale del congresso di Napoli, vale a dire nel caso di confessione, avvalorata da altri elementi di prova, e nel caso in cui il proscioglimento sia stato l'effetto d'un delitto.

L'assemblea generale di quel congresso non accettò

Digitized by Google

tale soluzione, come non l'accetta questa Commissione, la quale invoca soltanto ragioni di opportunità.

Noi non modifichiamo la nostra opinione; e diciamo solo che, dopo pochi giorni dal voto dell'assemblea del congresso, i fatti dettero ragione alla sezione penale ed a noi. In una città della Sicilia, si' svolse un processo contro certi giurati, i quali aveano, perchè corrotti, emanato un verdetto d'assoluzione. Essi vennero condannati, e, anzi, quasi tutti aveano confessato la propria reità. Noi non sappiamo se colui il quale, al primo delitto, ne avea aggiunto un secondo, assistesse al processo dei suoi giudici, e se, assistendovi, benedicesse quei giuristi che predicarono l'irretrattabilità della sentenza assolutoria, ma sappiamo solo che, in simili casi, la società non dovrebbe disarmarsi.

La Commissione propone che il giudizio, sulla ammessibilità della revisione, debba appartenersi alla corte di cassazione.

E questo è secondo i voti del congresso di Napoli.

Si propone, anche, che le domande di revisione debbano essere rivolte al ministro guardasigilli, il quale deve avere facoltà di darvi o non darvi corso, previo parere di una commissione composta nel modo, che sarà stabilito nella compilazione del progetto.

Contro di questa proposta, protestarono parecchi Commissari, e contro di essa protestiamo anche noi, poichè non sappiamo comprendere come una misura di giustizia, su cui decide la corte suprema, debba subire un intervento che non si arriva ad intendere.

Contro la proposta della Commissione, stanno le più

Digitized by Google

reputate legislazioni straniere, quali la germanica (§ 407), l'austriaca (§ 357), l'ungherese (§ 452), la norvegese (§ 416), la ticinese (art. 151), mentre, a favore di essa, non sta che il sistema del codice francese (art. 444) e del codice belgico (art. 443), il quale sistema ha prodotto quel che ha prodotto, a proposito del processo Dreyfus.

Vorremmo che, nel nuovo codice, fosse espressamente ammessa la revisione, anche quando vi sia contraddizione tra una sentenza, pronunciata in contraddittorio, e una sentenza, pronunciata in contumacia, e l'innocente sia il condannato in contraddittorio. Così è proposto nel progetto olandese (art. 375).

Così si eviterebbero quelle ingiustizie, alle quali, — in nome del carattere non definitivo della sentenza contumaciale della corte d'assise —, ha dato luogo qualche processo recente, — come quello per l'assassinio di Ottavio Prandoni e l'altro a carico di Bruno Martino —, ingiustizie che abbiamo valutate altrove.

Sarebbe anche necessario vedere se non sia opportuno, — sull' esempio della Germania (§ 411), dell'Austria (§ 360), della Norvegia (§ 419), e della Francia (art. 445, ultimo capoverso non modificato dalla legge del 1° marzo 1899) —, di stabilire che la corte, la quale giudica sull'ammissibilità della revisione, prosciolga il condannato, senza rinvio, quando risulti evidente la innocenza di lui.

La Commissione finisce con far voti, perchè si ammetta il principio dell'indennizzo alle vittime degli errori giudiziarii.

Digitized by Google

Molte legislazioni straniere, — e noi le abbiamo esposte nella citata nostra relazione per il congresso di Napoli —, ammettono un tale indennizzo, la cui attuazione non può trovare ostacoli che in ristrettezze finanziarie.

E noi ci auguriamo che il denaro si trovi, come si trova per tante altre cose, poichè, — pur convinti che l' indennizzo alle vittime degli errori giudiziari abbia fondamento nell' equità e non nel diritto —, ci pare, tuttavia, che un paese civile non debba rinnovare lo spettacolo di quel Giorgio Canzoneri, che trovò la miseria, dopo quattordici anni di pena ingiustamente scontati.

XV.

Riabilitazione dei condannati.

La storia della riabilitazione rassomiglia alla storia della revisione.

Dalle « *lettres de rèvision* » e dalle « *lettres de réhabilitation* », si arriva, mano mano, alla formazione di due istituti completamente ed esclusivamente giuridici, i quali non hanno più nulla, che ricordi la grazia.

In questa materia, le legislazioni vigenti seguono cinque sistemi.

Con un primo sistema, le legislazioni tacciono del tutto, onde la riabilitazione non può ottenersi che in via di grazia. Così avviene in Germania, in Austria, in Ungheria, in Olanda, in Romania, in Portogallo. Ad evitare equivoci, diciamo che la riabilitazione, di cui parla la procedura portoghese, è la riabilitazione mediante la revisione *(rehabilitaçao por meio de revisao)* (art. 126 § 5).

Digitized by Google

Con un secondo sistema, la legislazione prevede la riabilitazione, ma la prevede come un vero e proprio diritto di grazia. Così avviene nel Belgio (art. 87 del codice penale, che modifica l'art. 619 del codice di procedura penale).

Con un terzo sistema, la riabilitazione è accordata dal capo dello Stato, ma in seguito a parere favorevole del magistrato. Così avviene nella Spagna (legge del 18 giugno 1870), in Grecia (art. 564 e seg.), in S. Marino (art. 224), in Italia (art. 837 e seg.).

Con un quarto sistema, la riabilitazione viene pronunciata dal magistrato, con una vera sentenza. Così avviene nel Ticino (art. 280 e seg.), in Norvegia (legge del 6 agosto 1897), in Bulgaria (§ 88 del codice penale).

Con un quinto sistema, finalmente, la riabilitazione si compie di diritto. Così avviene in Francia (legge del 5 agosto 1899).

La Commissione segue il quarto sistema; e, quindi, propone che la domanda di riabilitazione, che non deve pubblicarsi, si presenti alla sezione d'accusa, la quale l'istruisce, e trasmette gli atti alla corte di cassazione, che poi decide.

Noi lodiamo, di ciò, la Commissione, poichè, per quanto la riabilitazione di diritto sembri più seducente, la riabilitazione con sentenza è più sicura e più riparatrice.

Anche degne di lode sono le norme relative al recidivo, che chiede la riabilitazione, e al riabilitato, che diventa recidivo.

Digitized by Google

XVI.

Procedimento di esecuzione.

Sull' esempio dei codici austriaco (§§ 396 e seg.), germanico (§§ 481 e seg.), norvegese (§§ 473 e seg.), ticinese (art. 302 e seg.), ungherese (§§ 443, 494 e seg.), si propone di colmare una lacuna esistente nella nostra legislazione.

È noto che il nostro codice, pur occupandosi qualche volta dell'esecuzione delle sentenze, non ha, però, un complesso di norme, coordinate ed organiche, le quali siano sufficienti, per risolvere tutte le controversie, che possono verificarsi nella pratica. Si è costretti, perciò, a ricavare, spesso, un'analogia dalle disposizioni dello art. 601.

Si ammetteranno, quindi, con il nuovo codice, degli incidenti d'esecuzione, che debbono prevedersi tassativamente.

La Commissione stabilisce che gli incidenti di esecuzione debbano essere limitati all'accertamento dell'identità personale dell'arrestato e alla misura o al modo di esecuzione della pena.

A queste due ipotesi, non crediamo che se ne debbano aggiungere altre, visto che la seconda comprende, evidentemente, gli incidenti relativi al cumolo e alla commutazione delle pene e che i provvedimenti, nel caso d' infermità del condannato, sono specialmente previsti tra le norme relative alla sospensione della sentenza.

In generale, la competenza a decidere, intorno agli

Digitized by Google

incidenti di esecuzione, apparterrà al giudice, che ha pronunciato la sentenza.

In particolare, la competenza a decidere, intorno alla contestazione dell'identità personale dell'arrestato, apparterrà, quando la soluzione sia evidente, al tribunale o alla corte locale; negli altri casi, apparterrà al magistrato, che ha pronunciato la sentenza, al quale sono trasmesse le informazioni raccolte dal magistrato locale.

E questa competenza alternativa, che si trova anche nel codice norvegese (§ 481), ci sembra assai felice, poichè, mentre non può dirsi che essa sovverta l'ordine delle competenze, — essendo questa dell'identità personale una competenza, la quale non ha nulla da vedere con la competenza della causa —, nella pratica dovrà riuscire assai utile, poichè vi sono dei casi, in cui un tale accertamento si fa più facilmente dal magistrato, che ha pronunciato la sentenza, e vi sono degli altri casi, in cui si farà più facilmente dal magistrato locale.

Quando, però, la sentenza sia profferita dal pretore, questi si limiterà a ricevere il reclamo, con obbligo di spedirlo al procuratore del re, che provvederà secondo i casi.

Contro le decisioni, relative agli incidenti di esecuzione, si potrà proporre ricorso in cassazione nei modi consueti, ma non potrà mai proporsi appello, poichè i dubbi, relativi alla pena, non sono che d'indole giuridica e, quindi, sindacabili in cassazione, e quelli, relativi all'identità personale, sono già circon-

Digitized by Google

dati da sufficienti garentie, specialmente quando la soluzione non appaia evidente.

La Commissione propone di regolare, organicamente, la sospensione dell'esecuzione della sentenza, per evitare che si continui, con circolari e con istruzioni, a completare le monche disposizioni degli articoli 586 e 826 del codice vigente.

Quindi, su gli esempi dei codici germanico (§ 487) ed ungherese (§ 507), si ammette, come dicemmo, la sospensione obbligatoria dell'esecuzione della sentenza, quando, dalla immediata sua esecuzione, possa derivare un grave pregiudizio alla salute del condannato.

Nello stesso modo, — sull'esempio del codice germanico (§ 488), del codice austriaco (§ 401), del codice ungherese (§ 509) e..... (pare impossibile!) del *Ta-Tsing-Leu-Lée* cinese (sez. 18) —, si ammetta che possa, facoltativamente, sospendersi l'esecuzione della sentenza, quando l'esecuzione immediata di essa produca, alla famiglia del condannato, gravi pregiudizi, che, con la sospensione, possono evitarsi e diminuirsi.

Come limite a questa facoltà, si propone un termine, per cui la sospensione non possa oltrepassare quattro mesi, e si propone che la sospensione non possa accordarsi qnando vi sia pericolo di fuga.

Noi vorremmo aggiungere un terzo limite: che la sospensione della esecuzione della sentenza non abbia luogo che per certi reati, che saranno determinati, o dal punto di vista della loro indole o dal punto di vista della pena inflitta.

Digitized by Google

I provvedimenti sulla sospensione della sentenza saranno, così, sottratti all'autorità amministrativa, e li prenderà, su domanda del condannato, il pretore o il pubblico ministero, cui spetta l'esecuzione della sentenza, e, quando vi sia il loro diniego, il tribunale o la corte d'appello, che decideranno, irrevocabilmente, in camera di consiglio, e non oltre il terzo giorno dall'arrivo del ricorso in cancelleria.

Si propone ancora, ed è bene, che l'esecuzione della sentenza, possa, in seguito a domanda di grazia, essere sospesa non oltre un certo termine. In tal modo, si cerca di porre un qualche riparo alle domande di grazia, le quali non hanno che uno scopo dilatorio.

Uno dei problemi più gravi, che, in questo capitolo, la Commissione ha cercato di risolvere, è quello relativo alla condanna condizionale.

È noto che, da libri illuminati e da congressi, si lancia, ogni giorno, un nuovo grido d'allarme contro le brevi pene carcerarie, che corrompono senza intimidire.

È noto che, ogni giorno, gli studiosi della vita carceraria presentano dei dati, con i quali si dimostra, nel modo più evidente, che gli effetti delle brevi pene carcerarie, pessimi per tutti, sono a dirittura disastrosi per i minorenni e per i novizii del delitto.

È noto che, a tale scopo, si sono studiati vari surrogati della pena, ed alcuni di essi sono già introdotti nel nostro codice penale.

È noto che il surrogato, universalmente ritenuto come efficacissimo, è quello della condanna condi-

Digitized by Google

zionale, il quale, — e noi (per i primi in Italia) lo dicemmo in un nostro lavoro non recente —, agisce ora come sospensione del giudizio secondo l'esempio delle legislazioni del Massachusetts (statuti del 1878, 198; del 1880, 129, 221; del 1881, 34, 118), dell'Inghilterra (42 e 43 Vict. c. 49, 50 e 51 Vict. c. 23), che ha esteso i suoi statuti alle colonie dell'Australia, di Neuchâtel (art. 339 e seg. del codice penale); ora come sospensione della pena, secondo l'esempio delle legislazioni del Belgio (legge del 31 maggio 1888), della Francia (legge del 26 marzo 1891), del Lussemburgo (legge del 10 maggio 1892), di Ginevra (legge del 29 ottobre 1892), del Portogallo (legge del 6 luglio 1893), della Norvegia (legge del 2 maggio 1894), di Vaud (legge del 30 maggio 1897), dei progetti di codice penale austriaco (§ 25) e federale svizzero (§ 50), al pari che d'un progetto di legge ungherese del 18 maggio 1892.

È noto che le statistiche belgiche e francesi rivelano come la condanna condizionale abbia contribuito a far diminuire la recidiva.

Ora, la Commissione respinge, quasi unanimemente, l'istituto della condanna condizionale, — che era già stata proposta con il progetto del 12 marzo 1893 —, e la respinge, perchè le pare contraria alle presenti condizioni giuridiche e sociali dell'Italia.

E perchè mai essa a tali condizioni sarebbe contraria?

Ho letto, attentamente, i verbali dell'autorevole Commissione, ma non ho trovato nulla che accenni a vere e peculiari condizioni dell'Italia; e dico così,

Digitized by Google

poichè l'alto quoziente della recidiva non è una specialità nostra, e anzi la condanna condizionale, come ho detto or ora, ha servito a far diminuire la recidiva, ed è proposta appunto da quei giuristi, che han reclamato e reclamano più rigidi provvedimenti contro i recidivi.

Senza dubbio, la condanna condizionale sarebbe pericolosa se essa fosse l'immunità patentata d'ogni primo reato, ma non può riuscire pericolosa, quando si applichi in quei casi, nei quali l'indole del delinquente e l'indole del reato la consiglino. E, appunto per ciò, la condanna condizionale non può eliminare, del tutto, il male delle brevi pene carcerarie, perchè queste continueranno ad essere inutili anche per coloro, che non possono meritarla.

Del resto, non comprendiamo come mai la condanna condizionale possa influire tristamente sulla recidiva. A noi pare, invece, che la condanna condizionale può, al massimo, non esercitare influenza alcuna su di essa, ma, se qualche influenza esercita, esercita una influenza benefica, poichè chi sta per diventare recidivo conosce che sarà colpito anche dalla vecchia pena.

Nè mi spaventa il pensare che la condanna condizionale possa costituire un granello del diritto di grazia, affidato al magistrato, poichè sono sempre convinto che nessuno possa prendere dei provvedimenti a proposito dell'imputato, più opportunamente di come li prende colui che lo giudica.

Nè credo che la condanna condizionale possa far sospettare della equanimità del magistrato, poichè

Digitized by Google

assai fiducia deve meritare un magistrato, che ha anche il diritto di restare nel dubbio, e, quindi, di assolvere.

Mi pare, poi, poco felice la grazia condizionale, così come è stata proposta, vale a dire come succedaneo normale della condanna condizionale.

Essa, a tutti gli svantaggi, che si vogliono vedere nella condanna condizionale, aggiunge degli svantaggi propri.

Noi ammettiamo l'istituto della grazia sovrana, proposta, volta per volta, dal ministro, la quale deve trovare applicazione, oltre che nella pacificazione politica e sociale, anche in quei casi eccezionali, che, per la varietà della vita, sfuggono ad ogni predeterminazione; noi ammettiamo quella grazia sovrana, proposta dal ministro, la quale, — come nell'art. 4 dell'indulto promulgato nel 22 aprile 1893 —, assoggetti il godimento dei suoi benefici a certe condizioni; noi ammettiamo che, — secondo lo spirito della relazione ministeriale ai decreti del 7 ottobre 1900 —, la grazia, proposta dal ministro, tenda a diventare, di regola, grazia condizionale, per aiutare soltanto colui che ne è degno; ma non possiamo ammettere una grazia sovrana, sia pure condizionale, la quale venga proposta o eccitata, sistematicamente, da magistrati, che fanno parte, organicamente se non personalmente, di quella stessa magistratura, che ha pronunciato la sentenza.

Questa grazia condizionale rassomiglia meno alla grazia condizionale, in uso in Prussia (ordinanza del

Digitized by Google

23 ottobre 1895), in Sassonia (ordinanza del 25 marzo 1895), nel Würtemberg (ordinanza del 24 febbraio 1896), in Baviera (ordinanza del 24 marzo 1896), in Hessen (ordinanza del 29 giugno 1895), in Amburgo (ordinanza del 30 aprile 1896), ove venne introdotta, invece, come mezzo per esperimentare la condanna condizionale, che inspira la maggiore fiducia; rassomiglia meno alla grazia condizionale delle Due Sicilie (art. 642), che era sempre un atto spontaneo del sovrano; e rassomiglia più a quello che facevano i giudici inglesi (4 Geo. IV, c. 48, s. 1; 6 e 7 Wm. c. 30, s. 2; 24 e 25 Vict. c. 95; 24 e 25 Vict. c. 100, s. 2) e a quello che facevano gli stessi giudici delle Due Sicilie (art. 436), mediante la raccomandazione, al sovrano, di concedere la grazia all'imputato da loro riconosciuto colpevole.

In conclusione, tra una nuova potestà affidata ai giudici, e una grazia, a cui si ha quasi diritto, tra un magistrato, che sospende la propria sentenza, e un magistrato, che propone di distruggere quello che un altro magistrato ha fatto, non esito punto nella scelta.

Accettiamo, poi, la proposta di regolare, nel nuovo codice, le norme fondamentali relative alla prestazione d'opera penale, di cui si parla agli art. 19 e 22 del codice penale.

Siamo arrivati alle norme, che si riferiscono al casellario giudiziale, le quali, opportunamente, si fanno rientrare tra le norme di procedura.

Questo argomento non avrebbe, forse, una così

Digitized by Google

grande importanza, se, al casellario giudiziale, non corrispondessero i certificati penali.

Qui, due interessi opposti vengono a cozzare: quello d'una completa biografia del condannato, necessaria alla giustizia e all'amministrazione pubblica e privata, e quello d'evitare che chi ha scontato la pena, sia, nella vita, accompagnato da prevenzioni dannose, che possono estinguere fin le fonti della sua attività.

Tutti i sistemi possibili si riducono a due.

Il sistema italiano (r. decreto del 6 dicembre 1865), per cui tutto ciò, che è scritto nel casellario, si trascrive nel certificato penale; ed il sistema francese (legge del 5 agosto 1899), per cui tutto ciò, che si trova nel casellario, si trascrive nel certificato richiesto dalla magistratura o dalla pubblica amministrazione, ma non tutto si trascrive, nei certificati richiesti dalla persona cui esso si riferisce.

A prima vista, pare che il sistema francese, spezzando il vincolo che passa tra casellario giudiziale e certificato penale, debba costituire la soluzione più perfetta.

Ma, a guardar bene in dentro, non è così. Esso, infatti, è troppo artificiale, poichè viene a suddividere la persona in due persone, di cui una può, per così dire, sentir vergogna dell'altra. Non solo, ma il certificato francese non può ispirare fiducia a coloro, che cercano delle persone da impiegare in uffici privati, e, quindi, vi è il pericolo che si dia luogo ad una serie di ricerche e d'indagini personali, peggiori, tal volta, del più sincero certificato.

Ben a ragione, adunque, si propone che ogni cer-

Digitized by Google

tificato penale debba essere la copia fedele della scheda del casellario giudiziale.

Stabilito questo principio fondamentale, la Commissione passa alle singole proposte.

Non si debbono inscrivere, nel casellario, le contravvenzioni di carattere locale; e questo è giusto, poichè esse nulla aggiungono, alla biografia individuale, che meriti d'esser ricordato.

Insistendo su di un concetto della stessa Commissione, vorremmo che, oltre alle contravvenzioni previste dal codice penale e dalla legge di pubblica sicurezza, si inscrivessero, anche e soltanto, quelle altre, previste in altre leggi, le quali, per la loro natura, rivelano un deciso pericolo sociale, e una indole pericolosa nel colpevole.

Si propone che, nel casellario, — delle pronuncie istruttorie di non farsi luogo a procedimento penale, per insufficienza d'indizi sulla colpabilità dell'imputato —, s'inscrivano solo quelle, che hanno constatato la sussistenza materiale del fatto.

Quindi, opportunamente, non si inscriveranno più tutte le pronuncie istruttorie, che s'inscrivono oggi, nè s'inscriveranno le pronuncie di non luogo per completa mancanza d'indizi, nè, — ribadendo la disposizione dell'art. 33 del r. decreto del 1° dicembre 1889 —, quelle d'insufficienza d'indizi che si riferisca, anche, alla stessa obbiettività del fatto.

In tal modo, resterà notizia dei soli fatti, che racchiudono una certa probabilità contro l'imputato.

Si propone che s'inscrivano, in seguito a giudizio di merito, le sole sentenze di condanna.

Digitized by Google

Quindi, anche opportunamente, non s'inscriveranno più le sentenze di proscioglimento per non provata reità.

Si propone che, in una riforma del codice penale, si decreti che, agli effetti della recidiva, si tenga conto delle condanne pronunciate dai tribunali stranieri, se l'autorità giudiziaria italiana dichiari che la condanna produce tali effetti; per prender nota, di conseguenza, delle sentenze straniere esecutive nel regno.

E noi siamo lieti che si proclami necessaria tal cosa, chè viene reclamata da ogni esigenza di giustizia e di moralità; che si proclami tal cosa, che è resa necessaria dai caratteri che va acquistando la delinquenza; che si proclami tal cosa — e il lettore benigno ce lo permetta! — per la quale abbiamo spesa anche la modesta opera nostra.

Accettiamo anche il voto, secondo cui, in una riforma del codice penale, sia abolita la recidiva per i lievi reati commessi dai minori di quattordici anni, e che le relative condanne non si debbano inscrivere nel casellario.

E noi l'accettiamo, purchè i lievi reati siano determinati, non solo dal punto di vista della misura della pena, ma anche dal punto di vista delle tendenze, che rivelano nei loro autori.

Accettiamo, poi, senz'altro, le proposte relative alla cancellazione delle pronuncie istruttorie di non luogo per insufficienza d'indizi, quando abbia avuto luogo la prescrizione dell'azione penale, e alla cancellazione delle condanne, quando abbia avuto luogo

Digitized by Google

la riabilitazione; alla istituzione, in ciascun tribunale, per i casi, in cui la riabilitazione non restituisca qualcheduna delle capacità, d'un registro, in cui si debbano inscrivere le sentenze di riabilitazione e le condanne, alle quali esse si riferiscono; relative alle norme con cui si rilasciano i certificati penali e i certificati di riabilitazione; relative alle sanzioni penali, con cui si colpisce chi contravviene alle disposizioni sul casellario; relative alle rettificazioni e alle cancellazioni delle inscrizioni.

Lodevole è anche il voto, con cui si propone che l'identificazione dei detenuti, introdotta nel regolamento carcerario del 1 febbraio 1891, sia completata ed attuata anche ai fini della giustizia penale.

Seguono, poi, delle proposte, relative al risarcimento della parte lesa; ma di essa abbiamo già parlato, a proposito dell'azione civile.

Aggiungiamo soltanto che l'attribuire la valutazione del danno privato, al magistrato penale, trova come precedente, in Italia, non solo la citata ordinanza toscana ma anche l'art. 298 delle leggi di procedura penale delle Due Sicilie. Aggiungiamo soltanto che la separazione del giudizio civile dal giudizio penale, non ammessa dalla maggioranza della Commissione, l'avremmo voluta, (secondo l'esempio dello stesso articolo della procedura delle Due Sicilie e delle altre legislazioni citate più avanti) in qualche caso rarissimo e davvero eccezionale, chè, altrimenti, l'eccezione avrebbe divorato la regola. Ad ogni modo, non sappiamo dar torto alla Commissione, la quale, ispirandosi a quanto *saepius accidit,* ha

Digitized by Google

temuto d'additare una via, che avrebbe potuto trasformarsi in una sfuggita.

Dopo aver accennato alla coordinazione, resa necessaria dalle nuove norme sull' esecuzione delle sentenze, la Commissione chiude i suoi lavori, esprimendo il voto che il modo di esecuzione della pena venga attribuita all'amministrazione giudiziaria.

E questo voto lo raccogliamo anche noi.

XVII.

Così abbiamo posto termine a queste nostre note fugaci e frammentarie.

Come i nostri lettori hanno visto, noi abbiamo più spesso esposto o lodato che criticato, e di ciò siamo assai lieti, poichè la letizia, che si prova nell'incontrare l' autorevole riconferma delle proprie idee e delle proprie convinzioni, non è minore della letizia, che s'incontra nel proporne di nuove.

Non è da tacere, intanto, che è follia sperare che la riforma della procedura penale possa raggiungere i suoi effetti, senza un'opportuna riforma dell'ordinamento giudiziario.

Il problema dell' ordinamento giudiziario, spesso, s'è affacciato, nella sala, in cui era riunita la Commissione che studiava la riforma della procedura, — e specialmente a proposito della posizione del giudice istruttore e della composizione della corte d'assise —, ma esso ne è stato scacciato dallo spettro del bilancio!

Digitized by Google

Noi siamo profondamente convinti che nessuna riforma possa attuarsi, fin quando non si separi la magistratura penale dalla civile. Oggi, troppo facilmente, si crede che ogni giudice possa diventare un buon istruttore; troppo facilmente, si crede che ogni consigliere possa diventare un buon presidente di corte d'assise.

Se è vero che, per il buon andamento della giustizia, son necessari dei buoni magistrati, è anche vero che, per avere dei buoni magistrati, è necessario avere degli specialisti.

La riforma della procedura penale e dell'ordinamento giudiziario sono reclamate dalla giustizia e dalla dignità dell'Italia, e noi, con memore affetto di discepoli, ci auguriamo che esse siano attuate da Emanuele Gianturco.

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google